148

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	16
Giustizia (II)	»	29
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	35
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	95
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	104
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	115
Attività produttive, commercio e turismo (X) \ldots	»	126
Affari sociali (XII)	»	140
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	152
INDICE GENERALE	Pag.	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.



COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. Esame C. 1906 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALA-TELA.

La seduta comincia alle 9.25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

Esame C. 1906 Governo – approvato dal Senato. (Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, relatore, dà conto dei contenuti salienti del provvedimento, evidenziando come in esso si possano rinvenire innumerevoli aspetti problematici, riconducibili a quasi tutte le categorie nelle quali, tradizionalmente, il Comitato, nell'analisi dei testi di legge, sussume le criticità riscontrate.

In particolare, osserva come il decreto legge, a seguito dell'approvazione, presso

l'altro ramo del Parlamento, di numerosi articoli e commi aggiuntivi, presenti numerose disposizioni che incidono su ambiti materiali non riconducibili a quelli originariamente trattati dal testo, contenga, nel disegno di legge di conversione, disposizioni di carattere sostanziale, financo volte ad incidere su norme di delega, si connoti per l'ampio ricorso a norme temporanee, sperimentali e provvisorie, e ponga alcune questioni anche in merito al corretto impiego delle fonti del diritto. Non può neanche sottacere il fatto che il decreto-legge si sovrapponga in più punti al disegno di legge di stabilità, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati ed attualmente all'esame parlamentare, di cui in alcuni casi addirittura riproduce disposizioni, nello stesso identico testo.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1906 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, di cui 2 contenuti nel testo licen-

ziato dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti, oltre agli innumerevoli commi aggiuntivi (ben 67), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori;

a tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-bis, in di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-bis a 8-quinquies, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-sexies, che istituisce una sezione operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-undevicies, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; all'articolo 1-quater, che interviene in materia di lanterne semaforiche, all'articolo 1-quinquies, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-bis, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-ter, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-quater, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-quinquies, che

interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana;

a ciò si aggiunge la presenza, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 5), di disposizioni di carattere sostanziale, volte a: prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti recanti lo schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo n. 91 del 2011, (comma 2); a prorogare dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabioriginariamente finanziaria, che avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (comma 4) e a incidere su alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative conferite al Governo a norma degli articoli 40, 42 e 50 della legge n. 196 del 2009 (comma 3). A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che, con specifico riferimento all'introduzione di norme che incidono sui termini di esercizio di deleghe legislative, tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione", interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli adeguati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali spesso interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:

all'articolo 1, comma 2-bis, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

all'articolo 1, comma 11-bis, che proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;

all'articolo 1, comma 12-ter, che introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali, che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 1, comma 13, che pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), senza a tal fine modificare la suddetta disposizione;

all'articolo 1-quinquies, che, in materia di prevenzione degli incendi, modifica in via non testuale il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011;

all'articolo 2, comma 7, che incrementa in via non testuale il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 2, comma 11, che fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decretolegge n. 351 del 2001, senza però essere inserito nel medesimo contesto normativo; all'articolo 2, comma 16-bis, che introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni liricosinfoniche;

il decreto-legge interviene ad abrogare disposizioni di recentissima approvazione (vedi in particolare, l'articolo 1, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 e l'articolo 2, comma 18, che abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdall'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione:

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge si interseca in più punti con le previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A.C. 1865-A) ed attualmente all'esame parlamentare. In particolare, all'articolo 1, comma 10, reca, al quarto periodo, una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo, del citato disegno di legge di stabilità; al comma 11-novies del medesimo articolo, interviene sull'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-septies, del disegno di legge di stabilità, rispetto al quale, peraltro, specifica che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014; all'articolo 1, comma 20-vicies bis, demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di politiche fiscali e finanza locale: tale ultimo articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 338-ter del disegno di legge di stabilità per il 2014; all'articolo 2, comma 6-bis, riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-bis del disegno di legge di stabilità e, infine, all'articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ancorché una norma dal contenuto identico sia contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge contiene numerosissime disposizioni che rivestono carattere transitorio, temporale o si atteggiano a mere proroghe, in quanto:

emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, capoverso 9-bis, che agisce "nelle more dell'entrata in vigore [rectius: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono "nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5" dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; l'articolo 1, comma 19, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", il quale, peraltro, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non risulta ancora emanato; l'articolo comma 20-septiesdecies, che dispone "In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello"; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che agisce "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive"; l'articolo 1, comma 20-quater, che interviene "Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni"; l'articolo 2, comma 3-quinquies, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari; l'articolo 2, comma 4, che detta norme valide "fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria"; l'articolo 2, comma 5, che agisce "Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a"; l'articolo 2, comma 6, che interviene "Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220"; l'articolo 2, comma 8, che interviene "nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi");

prorogano regimi transitori, talvolta anche introdotti da norme nel frattempo abrogate (si vedano, l'articolo 1, comma 20-bis, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della

legge n. 196 del 2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'articolo 1, comma 20-septies, che proroga al 2014 la previsione transitoria contenuta all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; si veda, infine, l'articolo 1, comma 7-ter, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero sull'intero territorio nazionale, modificando il termine del 1º dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2011, la quale rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero);

disposizioni rimaste prorogano inattuate (ad esempio, l'articolo 1, comma 6-bis, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1º gennaio 2010 per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali; l'articolo 1, comma 14-bis, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia "il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine", agendo così in maniera retroattiva; l'articolo 1-quinquies, che proroga ulteriormente un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, in materia

di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive; l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 ed cui il termine era stato prorogato già in passato; l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012);

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 12, dispone che "il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993"; tale organo, come peraltro sembrerebbe confermato dal tenore letterale del testo che, ai successivi commi da 12 a 15, ne disciplina composizione e procedure di nomina, dovrebbe rientrare tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, per cui, in realtà, le disposizioni in esame ne determinerebbero una vera e propria reviviscenza; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3-bis incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (e, segnatamente, sull'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163

del 2006 – Codice dei contratti pubblici); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

inoltre, all'articolo 2, comma 18, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui "prodotti da fumo e loro succedanei", affidando così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione del testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 14-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico "e da altri eventuali ministri competenti per materia";

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo

di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6-bis, da 8-bis a 8-quinquies, 8-sexies, 19, da 20-octies a 20-undecies e 20-undevicies; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties e 16-bis; all'articolo 2-ter; all'articolo 2-quinquies; che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si verifichi la soppressione delle disposizioni di cui al comma 3, in quanto incidenti su termini di delega, e si trasferiscano i contenuti dei commi 2 e 4 nell'ambito del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 10, quarto periodo, all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 2-sexies, che riproducono i contenuti di disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera ed oggetto di esame parlamentare; si coordinino inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11-novies e 20-vicies bis, con quelle contenute, rispettivamente, all'articolo 1, commi 5-septies e 338-ter del disegno di legge di stabilità, cui si sovrappongono;

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in fonti secondarie, della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 3-bis, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 18, che prevede che una fonte secondaria possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria.

<u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la soppressione del comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta abrogata;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 14-bis, si specifichi quali siano gli "altri eventuali ministri competenti per materia" cui la disposizione fa riferimento;

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, commi 12 e seguenti, si dovrebbe esplicitare se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere la disposizione di cui alla direttiva del Presidente

del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, istitutiva del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

<u>Il Comitato formula, altresì, la seguente</u> raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di introdurre, per quanto possibile, interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione ».

Andrea GIORGIS, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, che mette bene in luce tutte le criticità del testo, osserva come essa evidenzi anche uno strano fenomeno: e cioè che, verso la fine dell'anno, ci si dimenticano le basilari tecniche di redazione dei testi normativi, le esigenze correlate ad un appropriato uso delle fonti del diritto e degli strumenti normativi. Propone pertanto che il Comitato per la legislazione, operando in analogia alla prassi seguita in altre circostanze analoghe, presenti propri emendamenti che recepiscano il contenuto delle condizioni formulate.

Dopo aver chiesto alcune precisazioni in merito alla portata normativa dell'articolo 2-quater, che interviene in via retroattiva su disposizioni in materia di incompatibilità alle cariche di deputato e senatore, cui risponde il presidente Marcello Taglialatela, propone di riformulare la raccomandazione predisposta dalla relatrice, nel senso di eliminarvi l'inciso « per quanto possibile ».

Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel condividere anch'egli, sia la proposta del collega Giorgis di presentare emendamenti a firma dei deputati del Comitato allo scopo di recepire i rilievi espressi, sia l'ampia e articolata proposta di parere formulata dalla relatrice, propone di elevare il rilievo relativo al comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta approvata, al rango di una condizione.

Francesca BUSINAROLO, nel concordare con le proposte di riformulazione dei colleghi, si dichiara anch'ella favorevole a sottoscrivere proposte che trasformino in emendamenti i rilievi del Comitato.

Marilena FABBRI, *relatrice*, alla luce del dibattito in seno al Comitato, presenta la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1906 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti legge:

il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, di cui 2 contenuti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti, oltre agli innumerevoli commi aggiuntivi (ben 67), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori;

a tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-bis, in materia di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-bis a 8-quinquies, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-sexies, che istituisce una sezione

operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-undevicies, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile: all'articolo 1-quater, che interviene in materia di lanterne semaforiche; all'articolo 1-quinquies, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-bis, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-ter, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-quater, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-quinquies, che interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana:

a ciò si aggiunge la presenza, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 5), di disposizioni di carattere sostanziale, volte a: prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti recanti lo schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo n. 91 del 2011, (comma 2); a prorogare dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria. che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (comma 4) e a incidere su alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative conferite al Governo a norma degli articoli 40, 42 e 50 della legge n. 196 del 2009

(comma 3). A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che, con specifico riferimento all'introduzione di norme che incidono sui termini di esercizio di deleghe legislative, tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione". interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli adeguati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali spesso interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:

all'articolo 1, comma 2-bis, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;

all'articolo 1, comma 11-*bis*, che proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;

all'articolo 1, comma 12-ter, che introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali,

che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;

all'articolo 1, comma 13, che pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), senza a tal fine modificare la suddetta disposizione;

all'articolo 1-quinquies, che, in materia di prevenzione degli incendi, modifica in via non testuale il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011;

all'articolo 2, comma 7, che incrementa in via non testuale il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 2, comma 11, che fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decretolegge n. 351 del 2001, senza però essere inserito nel medesimo contesto normativo;

all'articolo 2, comma 16-bis, che introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni liricosinfoniche;

il decreto-legge interviene ad abrogare disposizioni di recentissima approvazione (vedi in particolare, l'articolo 1, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 e l'articolo 2, comma 18, che abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione:

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto-legge si interseca in più punti con le previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A.C. 1865-A) ed attualmente all'esame parlamentare. In particolare, all'articolo 1, comma 10, reca, al quarto periodo, una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo, del citato disegno di legge di stabilità; al comma 11-novies del medesimo articolo, interviene sull'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-septies, del disegno di legge di stabilità, rispetto al quale, peraltro, specifica che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014; all'articolo 1, comma 20-vicies bis, demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di politiche fiscali e finanza locale: tale ultimo articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 338-ter del disegno di legge di stabilità per il 2014; all'articolo 2, comma 6-ter, riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-bis del disegno di legge di stabilità e, infine, all'articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ancorché una norma dal contenuto identico sia contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge contiene numerosissime disposizioni che rivestono carattere transitorio, temporale o si atteggiano a mere proroghe, in quanto:

emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, capoverso 9-bis, che agisce "nelle more dell'entrata in vigore [rectius: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono "nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5" dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; l'articolo 1, comma 19, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", il quale, peraltro, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non ancora emanato; l'articolo 1, comma 20-septiesdecies, che dispone "In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello"; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che agisce "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive"; l'articolo 1, comma 20-quater, che interviene "Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni"; l'articolo 2, comma 3-quinquies, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari; l'articolo 2, comma 4, che detta norme valide "fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria"; l'articolo 2, comma 5, che agisce "Nelle more della stipula del

nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a"; l'articolo 2, comma 6, che interviene "Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220"; l'articolo 2, comma 8, che interviene "nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi");

prorogano regimi transitori, talvolta anche introdotti da norme nel frattempo abrogate (si vedano, l'articolo 1, comma 20-bis, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'articolo 1, comma 20-septies, che proroga al 2014 la previsione transitoria contenuta all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; si veda, infine, l'articolo 1, comma 7-ter, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero sull'intero territorio nazionale, modificando il termine del 1º dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2011, la quale rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero):

prorogano disposizioni rimaste inattuate (ad esempio, l'articolo 1, comma 6-bis, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1º gennaio 2010 per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali; l'articolo 1, comma 14-bis,

che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia "il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine", agendo così in maniera retroattiva; l'articolo 1-quinquies, che proroga ulteriormente un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, in materia di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive; l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 ed cui il termine era stato prorogato già in passato; l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012);

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 12, dispone che "il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993"; tale organo, come peraltro sembrerebbe confermato dal tenore letterale del testo che, ai successivi commi da 12

a 15, ne disciplina composizione e procedure di nomina, dovrebbe rientrare tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, per cui, in realtà, le disposizioni in esame ne determinerebbero una vera e propria reviviscenza; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che "Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento";

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3-bis incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (e, segnatamente, sull'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei contratti pubblici); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano "un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi" [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

inoltre, all'articolo 2, comma 18, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui "prodotti da fumo e loro succedanei", affidando così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì

valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 14-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico "e da altri eventuali ministri competenti per materia";

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6-bis, da 8-bis a 8-quinquies, 8-sexies, 19, da 20-octies a 20-undecies e 20-undevicies; all'articolo 1-quater; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties e 16-bis; all'articolo 2-ter; all'articolo 2-quater; all'articolo 2-quinquies, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione

si verifichi la soppressione delle disposizioni di cui al comma 3, in quanto incidenti su termini di delega, e si trasferiscano i contenuti dei commi 2 e 4 nell'ambito del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si sopprima il comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta abrogata;

per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 10, quarto periodo, all'articolo 2, comma 6-ter, e all'articolo 2-sexies, che riproducono i contenuti di disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera ed oggetto di esame parlamentare; si coordinino inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11-novies e 20-vicies bis, con quelle contenute, rispettivamente, all'articolo 1, commi 5-septies e 338-ter del disegno di legge di stabilità, cui si sovrappongono;

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in fonti secondarie, della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 3-bis, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 18, che prevede che una fonte secondaria possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria. <u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 14-bis, si specifichi quali siano gli "altri eventuali ministri competenti per materia" cui la disposizione fa riferimento;

per quanto detto in premessa, all'articolo 2, commi 12 e seguenti, si dovrebbe esplicitare se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere la disposizione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, istitutiva del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

<u>Il Comitato formula, altresì, la seguente</u> raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Emendamenti C. 1542-1408-1737-A	16
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)	16
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	23
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	26

COMITATO DEI NOVE

Sabato 21 dicembre 2013.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Emendamenti C. 1542-1408-1737-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.55 alle 10.15 e dalle 21.30 alle 21.35.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel

territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, in considerazione della richiesta avanzata dai deputati del MoVimento 5 Stelle, e non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.45.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, illustra brevemente i contenuti del decreto-legge in esame, di maggiore interesse per la Commissione Affari costituzionali.

Richiama in particolare e preliminarmente il carattere eterogeneo delle disposizioni, in contrasto con l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e con una costante giurisprudenza costituzionale. Richiama, al proposito, la recente sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale che ha evidenziato come con lo strumento del decreto-legge non si possano introdurre interventi di carattere organico e sostanziale. Osserva come si sia davanti a un abuso ormai costante della decretazione di urgenza che rischia di espropriare il Parlamento delle proprie funzioni e prerogative.

Sottolinea specialmente quanto previsto dall'articolo 2-ter - di cui anticipa che proporrà nella sua proposta di parere, come condizione alla Commissione di merito, la soppressione – che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale. Si interviene, quindi, con lo strumento della decretazione d'urgenza, su materia elettorale, materia per la quale l'orientamento della giurisprudenza costituzionale quello di non prevedere l'uso del decretolegge, se non in pochi casi, comunque ravvicinati rispetto alla scadenza elettorale. In questo caso non ravvede le motivazioni di necessità e urgenza, dato che la prossima scadenza elettorale è quella del 25 maggio prossimo, data in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo giorno e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la

Si sofferma sul comma 5-ter dell'articolo 1 – di cui anticipa che proporrà nella sua proposta di parere, come condizione alla Commissione di merito, la soppressione – che interviene sull'autonomia dell'ente Roma capitale, che mostra molte criticità sul piano della coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali.

Sottolinea, infine, la criticità anche dei commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco. In particolare il comma 20-decies prevede la

possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali. Rileva che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali.

Illustra, infine, una proposta di parere con tre condizioni (vedi allegato 1).

Emanuele FIANO (PD), sottolinea che temi di tale importanza, quali quelli oggetto del decreto legge in discussione, in particolare ad esempio le disposizioni riguardanti Roma Capitale, necessiterebbero di avere tempi adeguati per svolgere gli opportuni approfondimenti. Al riguardo evidenzia, peraltro, che la proposta di parere formulata dal relatore prevede la soppressione del comma 5-ter dell'articolo 1, circostanza, questa, che testimonia ulteriormente la delicatezza delle questioni sottese al provvedimento in esame. Quanto alla condizione che reca la soppressione dell'articolo 2-ter in materia di modifiche delle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali, ritiene opportuno verificare che dalla soppressione della predetta disposizione non conseguano ritardi sulle procedure amministrative legate alle prossime elezioni europee e amministrative. Nel dichiararsi favorevole alla condizione proposta dal relatore in merito alle concessioni di gioco e quindi alla soppressione del comma 20-decies dell'articolo 1 e alla valutazione dei contenuti dei commi 20-octies, 20-novies e 20-undecies del medesimo articolo 1, chiede, infine, se sia

pervenuto alla Commissione il parere del Comitato per la legislazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, in considerazione dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, sospende la seduta al fine di rappresentare all'Assemblea la necessità manifestata dai rappresentanti dei gruppi in Commissione di avere a disposizione tempi congrui per l'esame del provvedimento in discussione.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.15.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che, a seguito della richiesta rappresentata in Assemblea, sono stati accordati ulteriori trenta minuti per consentire alla Commissione di concludere i propri lavori.

Marilena FABBRI (PD) interviene anche in conseguenza del fatto di aver svolto il ruolo di relatrice presso il Comitato per la legislazione. Nel sottolineare come il Comitato si occupi di correttezza della tecnica legislativa e non entri, quindi, nel merito del provvedimento, osserva che anche il Comitato si è espresso per la soppressione dell'articolo 2-ter e dei commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in quanto non omogenei al contenuto proprio del decreto. Non entrando nel merito, non si è espresso sul comma 5-ter dell'articolo 1, ritenendo solo il suo contenuto in linea con quello del decreto.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replicando alla collega Fabbri, fa presente che il parere del Comitato per la legislazione, pur avendo un peculiare e indiscusso rilievo nell'ambito del procedimento legislativo, ha come destinatario la Commissione competente in sede referente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede un chiarimento al relatore sulla proposta di condizione soppressiva del comma 20-decies dell'articolo 1. La disposizione prevede una sanzione conseguente

a normative degli enti locali non coerenti con la disciplina nazionale. Osserva che non si può parlare di illegittimità costituzionale in riferimento a una sanzione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, precisa che l'illegittimità della norma consiste nel non prevedere la strada dell'impugnazione da parte dello Stato presso la Corte costituzionale di una norma di legge regionale. È una disposizione che appare estranea al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui infatti solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali; inoltre il carattere preventivo di tale strumento consente di evitare che leggi regionali eventualmente illegittime spieghino effetti. Osserva inoltre che la rivalsa presuppone un accertamento giudiziale di responsabilità per un'attività antigiuridica che nella fattispecie sembra trascurato, se non addirittura contraddetto, laddove si fa riferimento ad obblighi di risarcimento di danni che, si presuppone, siano stati accertati in sede giudiziale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) nel dichiararsi soddisfatto del chiarimento fornito dal Presidente, condivide le osservazioni da lui svolte.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel dichiararsi favorevole alle condizioni formulate dal relatore nella sua richiesta di parere, chiede al relatore medesimo un chiarimento circa l'articolo 2-quater in materia di incompatibilità per parlamentari e membri del Governo. Ricorda che tale articolo dispone la retroattività dell'esclusione - introdotta dall'articolo 29bis del decreto-legge n. 69 del 2013 dell'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, senatore e membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di Governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra i 5000 e i 20000 abitanti, per le fattispecie in cui le elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 138 del 2011, che ha introdotto tale incompatibilità. Sottolinea, al riguardo, che il significato della disposizione è di difficile comprensione. A suo avviso tale norma potrebbe essere finalizzata a sanare la posizione di coloro che hanno esercitato l'opzione per una delle predette cariche prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 69 del 2013 in modo da consentire loro il reintegro. Tuttavia ritiene che la disposizione in esame possa comportare alcuni problemi applicativi quali ad esempio la definizione della sorte degli atti amministrativi già adottati.

Dichiara, inoltre, di condividere le condizioni formulate dal relatore nella sua proposta di parere relativamente alle norme sulle concessioni di gioco manifestando apprezzamento per i chiarimenti forniti dal relatore sul punto.

Giudica positiva la condizione volta a sopprimere l'articolo 2-ter sulle modifiche alle norme per la modalità di composizione dei seggi elettorali posto che, a suo avviso, non esistono le condizioni di urgenza che giustificherebbero un intervento con un decreto-legge.

Ritiene, infine, che sia necessario approfondire ulteriormente i contenuti del comma 5-ter relativo alla gestione commissariale di Roma Capitale.

Renato BALDUZZI (SCpI) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore e, condividendo le osservazioni della collega Fabbri, evidenzia l'importanza del contenuto dei pareri adottati dal Comitato per la legislazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replicando al collega Balduzzi, sottolinea che il suo precedente intervento non era mirato a sminuire l'importanza del parere espresso dal Comitato per la legislazione essendo invece finalizzato a precisare le rispettive competenze del Comitato stesso e della I Commissione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), concordando con i colleghi Bragantini e Balduzzi, condivide le condizioni formulate dal relatore nella proposta di parere e ritiene inoltre necessario svolgere ulteriori approfondimenti sull'articolo 2-quater in materia di incompatibilità per parlamentari e membri del Governo.

Fabiana DADONE (M5S), nel sottolineare ancora una volta negativamente la pratica del Governo di adottare decretilegge *omnibus*, condivide la proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando che la condizione relativa alla soppressione del comma 5-ter dell'articolo 1 in materia di gestione commissariale di Roma Capitale non debba retrocedere al rango di mera osservazione.

Nazzareno PILOZZI (SEL) condivide nella sua interezza la proposta di parere del relatore, compresa la proposta di condizione soppressiva del comma 5-ter dell'articolo 1. Osserva al proposito che una scelta che riguarda l'ente Roma Capitale deve essere fatta dal sindaco di Roma e non da un emendamento di una senatrice che semmai, se lo ritiene opportuno, si può candidare lei stessa a sindaco di Roma.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza di attivarsi presso la Commissione competente ad esaminare il decreto in sede referente perché sia dato seguito al parere che sarà espresso dalla I Commissione, posto che in precedenti occasioni ciò non è accaduto. Nel segnalare l'eterogeneità delle norme contenute nel provvedimento in discussione, evidenzia che il parere del Comitato per la legislazione, pur non essendo vincolante, dovrebbe comunque essere attentamente valutato anche in considerazione del fatto che compito primario dei parlamentari è proprio quello di garantire una legislazione chiara e coerente. Fa presente, infine, che la serrata tempistica imposta dal Governo al Parlamento per esaminare il decreto in discussione non può certamente garantire la qualità della legislazione.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che il parere reso dal Comitato per la legislazione evidenzia che il decreto in discussione contiene norme volte a conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione violando, per costante giurisprudenza del Comitato stesso, il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988. Ricorda, inoltre, che i tempi imposti per l'esame del provvedimento non hanno tenuto conto della possibilità riconosciuta ai gruppi parlamentari di proporre questioni pregiudiziali in Assemblea entro cinque giorni dalla presentazione alla Camera di un provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replicando al collega Toninelli, sottolinea che la sua osservazione relativa alla proposizione di questioni pregiudiziali al provvedimento deve essere sollevata in sede di esame in Assemblea. Fa altresì presente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2013 ha ritenuto che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa, anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, ivi comprese disposizioni di delega, peraltro con il limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo. Replicando al collega Fedriga, ricorda che nella proposta di parere, nella parte in premessa, è contenuto un espresso riferimento al contenuto fortemente eterogeneo del decreto. Quanto alle osservazioni svolte dai colleghi relativamente alla condizione contenuta nel parere recante la soppressione del comma 5-ter dell'articolo 1, ribadisce che sarebbe a suo avviso molto grave comprimere la libertà e l'autonomia gestionale del Consiglio comunale di Roma. Osserva che, anche alla luce dei chiarimenti forniti al collega Mazziotti Di Celso, sia quanto mai opportuno mantenere le condizioni contenute nel parere relativamente agli articoli in materia di concessioni di gioco. Replicando infine al collega Bragantini evidenzia che il rapporto tra l'articolo 29 del

decreto-legge n. 69 del 2013 e l'articolo 2-quater del provvedimento in discussione non è sufficientemente chiaro. A suo avviso il predetto articolo 2-quater sembra finalizzato a regolamentare la posizione dei soggetti che si siano dimessi o abbiano impugnato il provvedimento. Ritiene in ogni caso necessario richiedere alla Commissione di merito di chiarire la portata normativa della disposizione.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea che il decreto contiene norme fortemente eterogenee e che tale circostanza andrebbe adeguatamente sottolineata nel parere.

Emanuele FIANO (PD), nel fare presente di avere per primo sollevato perplessità in ordine al contenuto del comma 5-ter dell'articolo 1, dichiara che il suo gruppo propone di trasformare in osservazione la condizione recante la soppressione del predetto comma 5-ter, ferme restando le altre condizioni formulate dal relatore nella sua proposta di parere.

Matteo BRAGANTINI (LNA) dopo aver ribadito la necessità di inserire nel parere che sarà deliberato dalla Commissione un riferimento all'inadeguatezza della formulazione dell'articolo 2-quater, chiede alla presidenza di sospendere la seduta in vista dell'imminenza dell'inizio dei lavori in Assemblea per riprendere successivamente il proficuo dibattito che si sta svolgendo in Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 23.55.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che il suo gruppo considera particolarmente problematiche le disposizioni recate dalle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-*ter* dell'articolo 1, peraltro a suo avviso di competenza della Commissione bilancio, e pertanto suggerisce una riformulazione del parere che trasformi in osservazione la

condizione volta a sopprimere le disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1.

Riccardo FRACCARO (M5S), replicando al collega Fiano, ricorda che prima della sospensione aveva evidenziato che il suo gruppo non avrebbe potuto valutare la condizione recante la soppressione del comma 5-ter dell'articolo 1 in considerazione dell'inadeguatezza dei tempi avuti a disposizione per approfondire le tematiche ad esso sottese. A seguito dell'approfondimento reso possibile dalla sospensione dei lavori della Commissione, ritiene palesemente incostituzionali le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) citate dal collega Fiano, in quanto si pongono in contrasto con l'esito del referendum sulla privatizzazione dell'acqua. Quanto alla condizione relativa alla soppressione dell'articolo 2-ter evidenzia come l'eliminazione di una singola disposizione non consente di restituire omogeneità all'intero provvedimento.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente che, a suo avviso, la vera disposizione che potrebbe recare problemi di costituzionalità è quella di cui alla lettera f) del citato comma 5-ter dell'articolo 1 e, replicando al collega Fraccaro, segnala, altresì, che non sussistono, a suo giudizio, problemi di costituzionalità legati al contrasto di tale disposizione con l'esito del referendum della privatizzazione dell'acqua, posto che la giurisprudenza potrebbe interpretare tale norma in modo da salvaguardare il perimetro delimitato dalla decisione referendaria.

Riccardo FRACCARO (M5S), replicando al collega Balduzzi, ricorda che è il legislatore a dover legiferare nel rispetto della Costituzione senza delegare alla giurisprudenza il compito di interpretare le disposizioni di legge in modo che siano conformi alla Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), replicando al collega Fraccaro, sottolinea che, a suo avviso, la disciplina recata dal decreto in esame non presenta problemi

di costituzionalità in riferimento all'esito del *referendum* sulla privatizzazione dell'acqua.

Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che, a suo avviso, la proposta di parere dovrebbe mantenere le condizioni formulate dal relatore con una modifica tesa a trasformare la condizione relativa alla soppressione del comma 5-ter dell'articolo 1 in un'osservazione che limiti la soppressione del predetto comma alle lettere *e*) ed *f*).

Emanuele FIANO (PD), ritiene, all'esito del dibattito svoltosi, che con riferimento al comma 5-ter dell'articolo 1 la Commissione potrebbe esprimere una condizione volta a sopprimere le lettere e) ed f) e un'osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a valutare, ferma restando la predetta condizione, la soppressione delle restanti disposizioni contenute nel citato comma.

Nazzareno PILOZZI (SEL) si dichiara a favore della proposta di parere inizialmente formulata dal relatore, poiché ritiene incostituzionali disposizioni di rango legislativo volte ad interferire nelle decisioni del consiglio di Roma Capitale.

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando al collega Pilozzi, ricorda che negli ultimi anni, molti interventi legislativi hanno permesso a diversi comuni di ripianare il loro *deficit* attribuendo loro la possibilità di scegliere di adottare diverse soluzioni, quali ad esempio, l'aumento dell'addizionale Irpef e sarebbe pertanto singolare non permettere anche a Roma Capitale di poter operare in tal senso.

Nazzareno PILOZZI (SEL), ribadisce che lo spirito della norma in discussione non è compatibile con la Costituzione e, precisamente, con quanto disposto dal Titolo V, poiché attraverso una norma di rango legislativo si interferisce sulle scelte politico-amministrative di Roma Capitale. Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti, dà lettura della nuova proposta di parere formulata all'esito del dibattito svolto (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente, come riformulata.

La seduta termina alle 00.25 del 22 dicembre 2013.

ALLEGATO 1

DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

osservato che il provvedimento, dal contenuto fortemente eterogeneo, appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); organi dello Stato e relative leggi elettorali rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione); armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attualmente spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma che transiterà dal 2014 - a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 – alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione); tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che appare necessaria una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale:

rilevato che i commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e alla eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries);

considerato che tale disciplina sembra invertire, sia pur per periodi temporali limitati, la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione, per cui la seconda accede al primo, nei casi di revoca e decadenza della concessione;

considerato che appare pertanto opportuno valutarne le eventuali implicazioni sotto i seguenti profili: permanenza in capo al soggetto la cui concessione è decaduta o revocata di poteri di riscossione che hanno natura pubblicistica; effetti sui diritti di gestione – il cui assetto viene ad essere modificato per rapporti in corso, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione – della disciplina in esame sul piano dell'autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi;

rilevato, in particolare, che il comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali;

rilevato che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali;

considerato che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativa alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere lo stesso schema di convenzione posto dall'Amministrazione a base della procedura, ancorché già titolari di una precedente concessione;

rilevato che, con specifico riferimento alla portata retroattiva della disposizione, la Corte costituzionale ha osservato che occorre che le disposizioni di interpretazione autentica intervengano in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili e che solo a questa condizione il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (si veda, tra le più recenti, le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009);

evidenziato che appare utile valutare il carattere di specialità, rispetto agli ordinari principi sul risarcimento del danno, della disposizione dell'articolo 2 che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche;

osservato che non appaiono sussistere le motivazioni di urgenza dell'articolo 2-ter, che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, in quanto le prossime consultazioni elettorali, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si svolgeranno il 25 maggio 2014, presumibilmente insieme al turno delle amministrative, e, dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia soppresso il comma 5-ter dell'articolo 1;
- 2) sia soppresso il comma 20-*decies* dell'articolo 1 e siano valutati i contenuti

dei commi 20-octies, 20-novies e 20-undecies del medesimo articolo 1 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

3) sia soppresso l'articolo 2-ter.

ALLEGATO 2

DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

osservato che il provvedimento, dal contenuto fortemente eterogeneo, appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); organi dello Stato e relative leggi elettorali rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione); armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attualmente spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma che transiterà dal 2014 - a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012 – alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); ordinamento e organizzazione amministrativa di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione); tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che appare necessaria una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni del comma 5-ter dell'articolo 1, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

rilevato che i commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 1, in tema di concessioni di gioco, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e alla eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries);

considerato che tale disciplina sembra invertire, sia pur per periodi temporali limitati, la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione, per cui la seconda accede al primo, nei casi di revoca e decadenza della concessione;

considerato che appare pertanto opportuno valutarne le eventuali implicazioni sotto i seguenti profili: permanenza in capo al soggetto la cui concessione è decaduta o revocata di poteri di riscossione che hanno natura pubblicistica; effetti sui diritti di gestione – il cui assetto viene ad essere modificato per rapporti in corso, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione – della disciplina in esame sul piano dell'autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi;

rilevato, in particolare, che il comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali;

rilevato che la disposizione sembra configurare, nel presupposto di eccesso di competenza da parte di enti territoriali, uno strumento assimilabile ad un diritto di rivalsa che appare estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in cui solo l'impugnativa avanti la Corte costituzionale, prevista dall'articolo 134 della Costituzione, è attivabile da parte dello Stato come strumento per far valere la competenza della legge statale di fronte alle leggi regionali;

considerato che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativa alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere lo stesso schema di convenzione posto dall'Amministrazione a base della procedura, ancorché già titolari di una precedente concessione;

rilevato che, con specifico riferimento alla portata retroattiva della disposizione, la Corte costituzionale ha osservato che occorre che le disposizioni di interpretazione autentica intervengano in relazione a fattispecie sulle quali siano insorti contrasti interpretativi, precisandone il significato tra quelli possibili e che solo a questa condizione il vincolo di significato normativo che viene ad essere stabilito anche per il passato può essere considerato compatibile con l'esigenza di certezza giuridica e di tutela dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico (si veda, tra le più recenti, le sentenze n. 272 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 236 del 2009);

evidenziato che appare utile valutare il carattere di specialità, rispetto agli ordinari principi sul risarcimento del danno, della disposizione dell'articolo 2 che autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche;

osservato che non appaiono sussistere le motivazioni di urgenza dell'articolo 2-ter, che modifica la disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, in quanto le prossime consultazioni elettorali, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si svolgeranno il 25 maggio 2014, presumibilmente insieme al turno delle amministrative, e, dal momento che la scelta degli scrutatori deve avvenire tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) al comma 5-ter dell'articolo 1 siano soppresse le lettere e) ed f);
- 2) sia soppresso il comma 20-decies dell'articolo 1 e siano valutati i contenuti dei commi 20-octies, 20-novies e 20-unde-

cies del medesimo articolo 1 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

- 3) sia soppresso l'articolo 2-ter;
- 4) sia chiarito il contenuto normativo dell'articolo 2-quater;

e con la seguente osservazione:

sia valutata, ferma la condizione sopra formulata, la soppressione delle restanti disposizioni contenute nel comma 5-ter dell'articolo 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi	
localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commis-	
sione) (Esame e approvazione – Parere favorevole con condizioni)	29
ALLEGATO (Parere approvato)	33

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 9.40

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e approvazione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, presidente e relatore, in primo luogo ricorda che la Commissione Giustizia dovrà esprimere il parere unicamente sulle parti di competenza e non sul decreto-legge nel suo complesso.

Osserva che le disposizioni che rientrano nell'abito di competenza della Commissione Giustizia sono l'articolo 1, comma 8-sexies sulla Sezione della D.I.A. a Malpensa, l'articolo 1, comma 19 sul-

l'armissione al registro dei revisori legali, l'articolo 2, commi 1 e 2 sull'indennizzo dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere strategiche e l'articolo 2-bis sul trasferimento di beni aziendali confiscati.

Per quanto attiene alla prima disposizione, questa, introdotta al Senato, autorizza il Ministero dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ad emanare un decreto per istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia.

La nuova sezione operativa – che dovrà essere istituita senza oneri per il bilancio dello Stato (e dunque utilizzando uomini, mezzi e risorse economiche disponibili a legislazione vigente) – è voluta per prevenire e contrastare l'attività della criminalità organizzata nell'ambito dell'Expo 2015.

A tale proposito si segnala che per autorizzare il Ministero dell'Interno a istituire una nuova sezione operativa della DIA, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice antimafia, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione

dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate. Il Ministro dell'Interno può dunque, indipendentemente dall'indicazione legislativa, attivarsi per l'istituzione di nuove sezioni operative della DIA.

In relazione all'ammissione al registro dei revisori legali, si prevede l'esonero dall'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale per coloro che hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni « A » e « B » dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (esami previsti, rispettivamente, dagli artt. 46 e 47 dello stesso decreto).

Il comma 4-bis intende, in parte, colmare la lacuna normativa derivante dalla mancanza del regolamento del Ministro della giustizia (previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 39) che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di attuazione della nuova disciplina dell'esame professionale, definendo, tra l'altro i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

Il riformulato comma 19 del decreto legge, ripristinando l'equipollenza tra l'esame di Stato per commercialisti ed esperti contabili e l'esame di idoneità richiesto ai revisori legali, supera il regolamento di attuazione (per quanto riguarda i casi di equipollenza) non ancora emanato, in quanto atto normativo di rango superiore.

Poiché, comunque, nonostante la ripristinata equipollenza permane l'obbligo di completare il tirocinio formativo (che per i dottori commercialisti è di 18 mesi mentre per il revisore è di 36 mesi), il comma 4-bis precisa che l'esonero dall'esame vale anche se il tirocinio (triennale) si sia concluso solo dopo il superamento di detti esami.

In riferimento alla terza norma di competenza della Commissione giustizia della Commissione, l'articolo 2 autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di

delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche.

Le opere del programma rappresentano un insieme vasto ed eterogeneo, al cui interno sono comprese opere stradali e autostradali (come ad es. l'autostrada Salerno-Reggio Calabria), ferroviarie (come ad esempio l'alta velocità Torino-Lione e il nuovo valico del Brennero), portuali e interportuali, sui sistemi metropolitani (come ad es. la metro C di Roma e il Programma 6.000 campanili), sugli schemi idrici, ecc.

In particolare, il comma 1, primo periodo, autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2013 e 5 milioni per il 2014), per la concessione dei citati indennizzi.

La norma prevede che l'indennizzo sia destinato a coprire i danni subiti da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza dei citati delitti non colposi.

L'elargizione è disposta al di fuori degli indennizzi disciplinati dalla legge 44/1999 (recante « Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura »), vale a dire quelli per i danni derivanti da delitti commessi allo scopo di costringere le imprese ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente alla commissione dei delitti stessi, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Il comma 1, secondo periodo, provvede alla copertura dell'onere: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane S.p.A dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

ticolo 9, comma 8, del decreto-legge 457 del 1997 (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione).

Il comma 2 limita la concessione dell'indennizzo ad una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata e ad una quota del danno subito, in assenza di un contratto di assicurazione.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 48 del Codice che prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali - prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni (in ragione della localizzazione del bene). Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda.

Sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia le modalità di attuazione della disposizione « che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi ».

Le lettere *b*) e *c*) modificano l'articolo 117 del Codice antimafia che detta una disciplina transitoria.

In particolare, attualmente il comma 8 della disposizione consente all'Agenzia nazionale di sottrarre all'azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali

La novella introdotta dalla lettera *b*) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell'ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell'azienda.

La lettera *c)* aggiunge un comma 8-*bis* all'articolo 117 del Codice che prevede una priorità nel trasferimento dei beni azien-

dali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

Matteo BIFFONI (PD) chiede chiarimenti sulla portata della disposizione che prevede i beni aziendali possano anche essere trasferiti – per finalità istituzionali o sociali – al patrimonio di comuni, province o regioni, rilevando il rischio che si possano creare delle discontinuità nelle gestioni aziendali che potrebbero pregiudicare fortemente il valore di mercato delle stesse. Esprime quindi delle perplessità sulla scelta di intestare ad enti locali, che non sono dei soggetti con capacità imprenditoriale, dei beni aziendali.

Davide MATTIELLO (PD), intervenendo in merito a quanto rilevato dall'onorevole Biffoni, sottolinea come l'intestazione del bene aziendale al comune sia un passaggio necessario per poter poi fare un bando di evidenza pubblica volto ad attribuire la gestione del bene a cooperative sociali, come si evince anche dal richiamo alle finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*) dell'articolo 48 del Codice antimafia.

David ERMINI (PD) ritiene che il decreto-legge contenga delle norme eterogenee a discapito sia dell'esame parlamentare che della coerenza dello stesso. Per quanto attiene alla disposizioni di competenza della Commissione giustizia esprime perplessità sia sulla ratio che sulla formulazione delle disposizioni relative al ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche. In particolare, occorrerebbe definire meglio l'ambito di applicazione della disposizione con particolare riferimento al tipo di contratto assicurativo che dovrebbe legittimare la concessione dell'indennizzo. Inoltre appare del tutto indeterminata la norma laddove non precisa criteri volti a determinare le quote di determinazione del danno da indennizzare.

Franco VAZIO (PD) condivide le perplessità degli onorevoli Biffoni ed Ermini, ritenendo che non sia assolutamente comprensibile la *ratio* della previsione di un indennizzo solo a favore di particolari imprese in caso di atti vandalici o similari.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che la *ratio* deve essere ravvisata nell'interesse

per l'economia nazionale nei confronti della realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche. Tenendo conto di quanto emerso dal dibattito presenta una proposta di parere (vedi allegato).

Tancredi TURCO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere, ribadendo la totale contrarietà del gruppo al decreto-legge nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, contiene disposizioni di contenuto eterogeneo che, per la loro complessità e rilevanza, meriterebbero un esame sicuramente più approfondito di quello che può essere condotto dalle Commissioni permanenti in sede consultiva:

l'articolo 2 autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche, limitando la concessione dell'indennizzo ad una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero ad una quota del danno subito, in assenza di un contratto di assicurazione:

la predetta disposizioni, da un lato, non disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici, inclusi i criteri da utilizzare per la quantificazione dei danni, mentre tale disciplina si sarebbe potuta demandare a un provvedimento di attuazione e, dall'altro, può creare sperequazioni tra imprese, con pregiudizio anche per la libera concorrenza del mercato, nella parte in cui non solo non vincola la determinazione della quota da indennizzare al valore del contratto assicurativo, ma addirittura prevede la possibilità di concedere l'indennizzo anche in assenza di un contratto di assicurazione;

l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, modifica il Codice delle leggi antimafia), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia prevedendo che i beni aziendali possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'articolo 48, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, senza fare riferimento anche alle modalità previste da tali lettere, per quanto si tratti di modalità dirette a garantire concretamente l'attuazione delle predette finalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 2, il criterio di determinazione della quota del danno per la quale è concesso l'indennizzo siano determinati da un provvedimento attuativo

che il Governo deve emanare entro un termine congruo dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame;

b) all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le parole: « ovvero, in assenza di un inserite le seguenti: « e con le modalità ».

contratto di assicurazione, per una quota del danno subito »;

c) all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), capoverso « 8-bis » dopo le parole « per le finalità istituzionali o sociali » siano inserite le seguenti: « e con le modalità ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866-ter Governo (Esame e conclusione)	35
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	47
SEDE REFERENTE:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	48
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	59
SEDE REFERENTE:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	53
AVVERTENZA	58

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.50.

Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866-ter Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (SCpI), relatore, fa presente che il Governo ha trasmesso la seconda Nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso dell'esame parlamentare dalla Camera dei deputati. Rileva che la Nota di variazioni reca modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa e che la Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, modifica l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio, aggiornando il totale generale della spesa.

Segnala come dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di stabilità 2014, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, determina incrementi sia sul versante delle entrate sia sul versante della spesa. Osserva che, in termini di competenza, per quanto riguarda le entrate, gli emendamenti hanno determinato un incremento delle previsioni iniziali di circa 628 milioni di euro per l'anno 2014, nonostante una riduzione delle entrate extratributarie di 11 milioni di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi del triennio, evidenzia che l'incremento delle entrate è invece pari a 368 milioni di euro per l'anno 2015 e a 452 milioni di euro per l'anno 2016. In entrambi i casi l'incremento è riferibile unicamente alla crescita delle entrate tributarie.

Sempre in termini di competenza, per quanto riguarda le spese finali, fa presente che gli emendamenti approvati determinano, nell'anno 2014, un incremento del volume della spesa di 535 milioni di euro, dovuto nella più larga parte ad un aumento delle spese di parte corrente al netto degli interessi di 502 milioni di euro e un aumento di 33 milioni di euro delle spese in conto capitale. Rileva che, negli anni successivi, le spese finali aumentano di 365 milioni di euro nell'anno 2015 e di 395 milioni di euro nell'anno 2016, essenzialmente per effetto dell'incremento delle spese di parte corrente.

Rileva che, per quanto attiene ai risultati differenziali, le modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge presentato dal Governo, come modificato dal Senato, determinano un miglioramento del risparmio pubblico pari a 126 milioni di euro nell'anno 2014, 18 milioni di euro nell'anno 2015 e 67 milioni di euro nell'anno 2016. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, segnala che si registra un miglioramento di 93 milioni di euro nel 2014, di 4 milioni di euro nel 2015; nel 2016, il saldo netto da finanziare, già positivo, risulta ulteriormente migliorato

nella misura di 57 milioni di euro. Infine, per quanto concerne il ricorso al mercato, evidenzia come le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato effetti corrispondenti a quelli esaminati con riferimento al saldo netto da finanziare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo ai risultati perseguiti dal disegno di legge di stabilità, ora confluiti nel bilancio dello Stato, rileva che, se dal punto di vista politico il dibattito si presenta complesso, dal punto di vista economico e contabile risultano condivisibili le osservazioni svolte dal relatore, alla luce del miglioramento dei saldi di bilancio realizzati dalla manovra finanziaria.

Maino MARCHI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea su provvedimento in esame, sottolinea i risultati positivi conseguiti dal disegno di legge di stabilità e osserva come, a differenza di quanto da alcuni paventato, le misure adottate non abbiano determinato alcun attacco al cuore dello Stato.

Rocco PALESE (FI) rileva come, a suo avviso, la stessa confusione che ha caratterizzato il lavoro della maggioranza e del Governo, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, sia ora alla base dell'intero impianto del decreto-legge n. 126 del 2016, che la Commissione si accinge a esaminare.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato all'onorevole Romano a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente. DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, osserva preliminarmente come, da un primo esame delle disposizioni del provvedimento in esame, sia necessario avviare un'approfondita riflessione sul tema dei rapporti tra i due rami del Parlamento, sia per quanto riguarda i criteri di ammissibilità che trovano applicazione in sede di emendabilità dei provvedimenti. Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, rileva come gli interventi previsti non attengano solo agli enti locali, ma all'intera amministrazione statale, determinando in tal modo un notevole ampliamento dell'impianto originario del provvedimento. Al riguardo, richiama le disposizioni sul reclutamento del personale delle agenzie fiscali, le misure in materia di giochi d'azzardo, la disposizione volta ad istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, gli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica di aree comprese in siti di interesse nazionale con particolare riferimento all'area di Brindisi. Rammenta, altresì, che tale ultima disposizione si sovrappone all'analoga misura già prevista nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario modificare il testo del provvedimento in esame, al fine di limitarne il contenuto e renderlo conforme all'originario ambito di applicazione.

In particolare, in merito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, osserva che i commi da 1 a 4 prorogano alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, nonché taluni termini previsti da un

decreto legislativo attuativo della medesima legge, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il comma 01 del decreto-legge dispone sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dettate dal titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 interviene sulla disciplina degli enti coinvolti nella sperimentazione dell'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali.

I commi 2-4 dello stesso articolo intervengono in materia di trasporto regionale ferroviario della Regione Campania modificando alcune disposizioni relative a compiti e poteri del Commissario *ad acta* incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali.

I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti al Senato, intervengono in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria, autorizzando la regione per il triennio 2013-2015, a utilizzare nel limite di 20 milioni di euro annui, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.

Fa presente che il comma 5 interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, consentendo l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo e intervenendo sulla gestione dei crediti di Roma Capitale verso le società partecipate. Inoltre i commi 5-bis e 5-ter, prevedono alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 6, il quale consentiva al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1º gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota del-

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che il comma 6-bis dispone che le regioni provvedano entro il 31 ottobre 2014 alla cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali prevedendo, nel caso in cui ciò non avvenga che il Consiglio dei Ministri nomini il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta.

Rileva che i commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 a favore del comune di Milano e l'estensione della possibilità di assunzioni a tempo determinato, fino all'anno 2016, per la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015 (EXPO 2015) e i commi da 7-bis a 7-quater dell'articolo 1, prorogano l'esercizio delle attività di sperimentazione in materia di zone a burocrazia zero fino al 31 dicembre 2014.

Evidenzia che il comma 8-bis attribuisce l'inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico della terza Area ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.

Il comma 8-ter abroga l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico – pubblicate in data 16 ottobre 2009 – relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.

Osserva che il comma 8-quater estende a favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'applicazione della norma che autorizza la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 8-quinquies differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate a coprire le posizioni dirigenziali vacanti attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni; il comma 8-sexies autorizza il Ministero dell'interno ad emanare un decreto per istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, per prevee contrastare le attività della criminalità organizzata nell'ambito dell'Expo 2015.

Segnala che il comma 9 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Osserva che il comma 10 prevede uno stanziamento di due milioni di euro per gli interventi conseguenti al mancato completamento dei lavori di sistemazione dei versanti di frana nel comune di Assisi ed estende, inoltre, il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Rileva che i commi 10-bis e 10-ter dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. I soggetti fi-

nanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato di tre anni dalla norma in esame, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

Sottolinea che il comma 10-quinquies estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, contenute nel decreto-legge n. 74 del 2012 e nell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici e che il comma 10-sexies prevede che per tre anni a decorrere dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna (ossia fino al 19 novembre 2016), gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, in deroga al requisito minimo di 8 anni di iscrizione, un'anticipazione della posizione individuale maturata.

Segnala che il comma 11 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone; i commi da 11-bis a 11-septies recano una serie di stanziamenti a vari comuni (Pietrelcina, Marsciano, Sciacca, Menfi e Frosinone) per la realizzazione di interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici pubblici, nonché di carattere infrastrutturale; il comma 11-octies assegna alla Provincia di Pescara un contributo straordinario di 3 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 dicembre 2013 e il comma 11-novies prevede l'assegnazione,

l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi.

Osserva che il comma 12 integra l'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), sulla disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che gli enti in dissesto sono tenuti a presentare al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione. Osserva che il predetto comma è volto ad introdurre una disciplina derogatoria dei termini entro i quali raggiungere l'equilibrio di bilancio (comunque entro tre anni dalla data del dissesto) in favore degli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati nonché in favore degli enti che non siano riusciti a raggiungere l'equilibrio nei limiti temporali previsti, nel caso in cui gli organi istituzionali si siano insediati nell'esercizio successivo a quello entro cui raggiungere il riequilibrio.

Fa presente che il comma 12-bis dell'articolo 1 autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Evidenzia che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente, possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Il comma 12-ter obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme indebitamente erogate al personale. In tali casi, le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento.

Rileva che il comma 13 riguarda gli enti dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, ed è finalizzato a posticipare per essi al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012.

Osserva che il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo slittamento agli anni successivi dell'applicazione della sanzione che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno 2013, di cui al comma 13, pari a 670.000 euro, ponendola a valere sulle risorse del Fondo istituito per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e il comma 14-bis proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Segnala che il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, prevedendo che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventiva-

mente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata e prevedendo particolari modalità di comunicazione della citata delibera nonché particolari obblighi del tesoriere e dell'ente; il comma 16, che reca modifiche all'articolo 7 del decretolegge n. 35 del 2013, pone a decorrere dal 30 aprile 2014, un obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dell'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Si prevede, infine, che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni siano accessibili ed utilizzabili da ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei crediti; il comma 17 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2013, derivanti dalla necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica.

Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 18 il quale disponeva che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti tramite estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Fa presente che Il comma 19 interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 relativo alla revisione legale dei conti. In particolare, è stabilito – ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori legali – l'esonero dall'esame di idoneità professionale (previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto) per coloro che hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni « A » e « B » dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Quanto al comma 20, segnala che esso reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013, alle riduzioni da apportate al Fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review* e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

Segnala che i commi da 20-bis a 20quater recano disposizioni varie in materia di flessibilità di bilancio, volte tra l'altro a prorogare la vigenza di norme speciali (rispetto a quelle previste dalla legge di contabilità pubblica) in materia; il comma 20-quinquies interviene sulla disciplina dei limiti alla riassegnazione alla spesa di entrate, contenuta nei commi 615-617 della legge n. 244 del 2007; il comma 20-sexies dispone che può essere esercitata anche per gli esercizi 2013 e 2014 la facoltà – concessa al Ministro dell'economia e finanze dalla legge di contabilità - di prolungare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; il comma 20-septies dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato; i commi da 20-octies a 20-novies disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries).

Evidenzia che il comma 20-decies prevede che, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la

gestione della raccolta dei giochi pubblici, sono attuate, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi, in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.

Rileva che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; i commi 20-duodecies-20-quaterdecies dispongono che le somme relative al progetto «Super B Factory" inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, iscritte in conto residui sul capitolo di spesa 7236 « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata, quanto a 22 milioni di euro nell'anno 2014 e a 18,4 milioni per l'anno 2015 ai fini della loro successiva riassegnazione al « Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari »; il comma 20-quinquies decies innalza di 10 milioni di euro per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico; il comma 20-sexies decies elimina la facoltà per alcune pubbliche amministrazioni e per gli organi costituzionali di recedere con modalità agevolate dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il comma 20-septies decies dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell'anno 2013 e da parte delle province; il comma 20-duodevicies prevede l'aumento del 3 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime che utilizzino manufatti amovibili (camper, roulottes, case mobili, etc.) per finalità turistico ricreative; il comma 20undevicies novella, sotto tre profili, l'articolo 14 del recente decreto-legge n. 102 del 2013, in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Osserva che le tre novelle hanno l'effetto di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo del grado di giudizio in cui esso può intervenire.

Segnala che il comma 20-vicies consente ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, a carico di risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione; il comma 20-vicies semel interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali che siano a rischio di dissesto, stabilendo che tale procedura non possa attivarsi qualora il Prefetto abbia già assegnato all'ente interessato un termine per la deliberazione del dissesto; il comma 20-vicies bis stabilisce che il Governo promuove intese con la regione autonoma Sardegna per la revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale, attraverso modifiche agli articoli 8, 9 e 10 dello statuto (Legge costituzionale n. 3 1948), anche al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Per quel che concerne l'articolo 1-bis, sottolinea che esso consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere per gli anni 2013 e 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.

Segnala che l'articolo 1-ter reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio della quota dell'imposta municipale propria di spettanza comunale, l'articolo 1-quater interviene sulle caratteristiche tecniche dei semafori per assicurarne l'accensione istantanea e prevedendo l'utilizzo delle lampade a basso consumo o a LED per le future sostituzioni delle lampade; l'articolo 1-quinquies proroga al 31 dicem-

bre 2014 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, da parte delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto e l'articolo 1-sexies modifica la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, disponendo che esso debba avere un ammontare tale da garantire la copertura dei costi di gestione del servizio.

Con riguardo all'articolo 2 pone in evidenza che i commi 1 e 2 autorizzano spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche; il comma 2-bis individua le risorse finanziarie per avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti, in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica per le imprese radiofoniche di informazione, ai gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue; il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Segnala che i commi da 3-bis a 3-octies del predetto articolo, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Osserva che le disposizioni modificano le norme sull'utilizzabilità da parte dell'impresa affidataria – dell'importo delle lavorazioni scorporabili subappaltate, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile (comma 3-bis), nonché dettano una disciplina di carattere transitorio (comma 3-quater e comma 3-quinquies) nelle more della revisione regolamentare delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche, che sostituisca la disciplina annullata.

Fa presente che il comma 4, modificato al Senato, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014; il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia; il comma 6, modificato al Senato, dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta e prevede la possibilità della Regione Valle d'Aosta di stipulare la convenzione con Trenitalia per gli anni a partire dal 2014; il comma 6-bis dispone la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 2 e il comma 6-ter interviene in materia di gare per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale escludendo dalla possibilità di partecipazione alle gare delle società destinatarie di affidamenti non conformi alla normativa comunitaria la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019.

Segnala inoltre che: i commi 7 e 8 dispongono un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria; Il comma 9 reca misure volte ad accelerare e semplificare la procedura per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi; il comma 10,

al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili; il comma 11 prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Fa presente che i commi da 12-14 e 15 dispongono che il Ministero dell'economia si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni a supporto tecnico al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. Osserva che viene disciplinata la composizione del Comitato - cinque membri - prevedendo altresì la durata dell'incarico - triennale - e la sua gratuità. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 14-bis il quale dispone che la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di Ministri.

Segnala che il comma 16 interviene sulla disciplina delle anticipazioni che possono essere concesse nel 2013 alle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazione di carenza di liquidità, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decretolegge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013; il comma 17, proroga, per l'anno 2014, il finanziamento previsto dall'articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.; il comma 17-bis prevede la possibilità di utilizzare le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato del Teatro La Fenice di Venezia, per i lavori di completamento della ricostruzione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.

Evidenzia che il comma 18 consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali. A tali prodotti (in particolare, per i prodotti succedanei di quelli da fumo) si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

L'articolo 2, ai commi 19 e 20, incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali, aumentando la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliando le finalità a cui può essere destinata.

Il comma 20-bis sopprime il divieto, per gli enti proprietari dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli – vale a dire, rispettivamente, il comune di Santa Margherita Ligure e l'Ente friulano di assistenza –, di alienazione o di cambio di destinazione dei compendi immobiliari dei predetti collegi.

Rileva che l'articolo 2-bis prevede che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata possano essere trasferiti al patrimonio di comuni, province o regioni e disciplina altresì il trasferimento a tali enti di singoli beni immobili aziendali; l'articolo 2-ter apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga

effettuata tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo; l'articolo 2-quater dispone la retroattività dell'esclusione dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (17 settembre 2011); l'articolo 2-quinquies specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono dal 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato.

Sottolinea che il nuovo articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.

Da ultimo, osserva che l'articolo 2, comma 16-bis, dispone che alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli non si applica la prescrizione relativa alla presenza del consiglio di indirizzo e che le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Governo è disponibile ad apportare modifiche al provvedimento in esame, in tempi utili a consentire il successivo esame da parte del Senato e la sua conversione in legge. Segnala che alcune disposizioni del provvedimento, quella con cui si procede ad allentare i vincoli del patto di stabilità interno a favore delle province, non sono state verificate positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Nel far presente che il Governo non intende presentare alcun emendamento al provvedimento in titolo oltre a quelli necessari a sopprimere o modificare le parti non positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, assicura che saranno esaminate con la dovuta attenzione tutte le proposte emendative presentate dai gruppi.

Rocco PALESE (FI) stigmatizza aspetti negativi del provvedimento esame e rileva come sarebbe preferibile che esso non venga convertito nei termini di legge, auspicandone la decadenza. Nel dare atto al relatore di aver messo chiaramente in luce come il provvedimento sia stato notevolmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, in modo da stravolgerne contenuto e obiettivi perseguiti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Rileva, infine, come, da un'attenta analisi delle disposizioni contenute nel provvedimento, vi sia, a suo avviso, la necessità di procedere non solo a singole e limitate modificazioni del testo, ma ad una completa revisione del contenuto dello stesso attraverso proposte emendative soppressive. In particolare, esprime perplessità con riguardo alle norme in tema di reclutamento del personale delle agenzie fiscali, in materia di giochi d'azzardo e di assunzioni da parte degli enti locali.

Generoso MELILLA (SEL) osserva che si tratta di un decreto-legge che affronta svariate materie, alcune condivisibili, come per Roma Capitale, altre che invece intervengono in maniera assai discutibile. Ritiene che non sia intenzione del Governo far decadere il decreto-legge, per cui bisogna fare un lavoro teso a migliorare il testo. Ritiene che, tra le disposizioni discutibili, vi siano quelle che intervengono sulle autonomie locali in materia di gestione dei servizi, come anche l'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Preannuncia la presentazione di emendamenti su varie parti del testo, tuttavia, dato il variegato contenuto del provvedimento, ritiene che sia difficile correggere al meglio l'articolato in modo da giungere ad un provvedimento veramente utile per il Paese.

Guido GUIDESI (LNA), oltre alle disposizioni introdotte senza verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, stigmatizza i numerosi interventi microsettoriali, connotati da scarsa equità. Ritiene inoltre deprecabile il periodico e ripetuto trasferimento di risorse finanziarie al comune di Roma da parte dello Stato centrale. In sostanza il comune di Roma, invece di avviare finalmente un percorso di risanamento finanziario, beneficia del ripetuto aiuto finanziario da parte del Governo, determinandosi così una disparità di trattamento a danno degli altri comuni.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime perplessità sulla tempistica dell'esame del provvedimento, chiedendo se ci siano precedenti al riguardo. Data la limitatezza del tempo a disposizione per predisporre e presentare gli emendamenti e per esaminarli, ritiene che il lavoro della Commissione non possa essere veramente proficuo. Riterrebbe quindi opportuno prevedere tempi meno compressi per l'esame del decreto-legge.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'esame del decreto-legge presenti delle peculiarità rispetto a casi precedenti, in cui pure ci si era trovati a ricevere il testo dall'altro ramo del Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del decreto. Difatti in quei precedenti almeno il contenuto del testo trasmesso era sostanzialmente condivisibile, mentre il provvedimento in esame contiene molte disposizioni da sopprimere o modificare radicalmente, come le disposizioni sui giochi d'azzardo e sull'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Per quanto riguarda i 25 milioni di euro assegnati per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, che riproduce una analoga norma contenuta nel disegno di legge di stabilità, chiede se tali risorse vadano cumulate e quindi siano stanziati complessivamente 50 milioni di euro – nel qual caso una parte della provvista, 25 milioni di euro, potrebbe essere destinata a rimpinguare il fondo per le calamità naturali previsto dal disegno di legge di stabilità – o se, più verosimilmente, si tratti delle stesse risorse utilizzate dalle due analoghe disposizioni, nel qual caso bisognerebbe provvedere ad un coordinamento tra i due provvedimenti eliminando tale duplicazione.

Sulla questione sollevata in alcune interventi relativamente ai tempi troppo ristretti per l'esame, osserva che, pur nella limitatezza del tempo a disposizione, si possa ugualmente fare un lavoro proficuo per modificare e migliorare il testo, con la collaborazione di tutti i gruppi.

Stefano BORGHESI (LNA), relativamente all'organizzazione dei lavori, osserva che, trattandosi di un testo composito e complesso, anche se il testo deve tornare al Senato, non bisogna procedere con eccessiva frettolosità. Riterrebbe quindi opportuno posticipare di qualche ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) non condivide le considerazioni del deputato Borghesi, sottolineando che il testo non è particolarmente corposo e che gli interventi emendativi da effettuare sono prevalentemente di carattere soppressivo.

Francesco BOCCIA, presidente, invita a considerare che i lavori della Commissione sono condizionati da quelli dell'Assemblea, per cui non appare possibile una diversa organizzazione dei lavori con tempi più ampi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuna la soppressione del comma 11-novies dell'articolo 1, relativo all'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, poiché duplica l'analoga disposizione contenuta nella legge di stabilità. Ritiene inoltre opportuna la soppressione del comma 20-septies decies dell'articolo 1, in base al quale la sanzione

di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge n. 183 del 2011 non si applica alle province che non rispettano il patto di stabilità interno per l'anno 2013, a condizione che il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato.

Osserva inoltre che altre disposizioni presentano aspetti di notevole criticità, che ne richiederebbero una sostanziale riformulazione. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui: ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 1, che prevedono, in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito; al comma 12-ter dell'articolo 1, che obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, prevedendo che in tali casi le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici; al comma 12-bis dell'articolo 1, che autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali, previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, precisando che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale; all'articolo 2-quinquies, che specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa Italiana delle province autonome di Trento e Bolzano assumono, dal 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, facendo inoltre salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la questione relativa all'organizzazione dei lavori, ritiene che i tempi a disposizione per gli emendamenti, trattandosi di un testo non particolarmente corposo, siano sufficienti e adeguati.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce che si aspetta dal Governo al presentazione di una nota tecnica sulle misure relative alle risorse assegnate al Comune di Roma.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, replicando al deputato Guidesi, ricorda che le misure da lui stigmatizzate sono state in realtà inaugurate e portate avanti soprattutto da precedenti Governi sostenuti dalla Lega Nord. Invita comunque a considerare che il provvedimento in esame non elargisce nuove risorse a Roma Capitale, recando invece disposizioni relative alla gestione commissariale, per le quali tuttavia auspica per il futuro una disciplina caratterizzata da maggiore sistematicità. Ricorda, inoltre, che misure particolari per il comune di Roma sono giustificate dalla peculiarità delle esigenze della Capitale, che sono riconosciute anche sul piano costituzionale, per cui è improprio parlare di una disparità di trattamento per gli altri comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 12-*ter*.1000, 15.1000, 15-*bis*-1000, 18.1000, 20-*ter*.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-*bis*.1000 e 0.23.1000.1, riferite al provvedimento in titolo.

Angelo RUGHETTI, relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali. Con riferimento alla proposta emendativa 18.1000, segnala che la stessa è volta a prevedere che i comuni interessati dalle modifiche della composizione del Consiglio comunale e del numero degli assessori provvedono a rideterminare gli oneri connessi con le attività relative allo status degli amministratori locali di cui alla prima parte del Testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla normativa previgente. Propone quindi di esprimere su tale proposta emendativa parere favorevole, a condizione che, al capoverso 5-bis, le parole: « normativa previgente » siano sostituite con le seguenti: « normativa vigente ». Fa presente infine che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore, evidenziando tuttavia l'opportunità di aggiungere, al medesimo capoverso 5-bis, dopo le parole: « normativa vigente », le seguenti: « , previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti ».

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede come sia possibile aumentare il numero degli assessori senza incrementare la spesa complessiva.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, precisa che, nel rispetto della clausola di

invarianza, il compenso degli assessori dovrà essere ridotto in conseguenza dell'aumento del loro numero.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ulteriori chiarimenti al relatore in merito alle modalità di determinazione dei compensi degli assessori e dei sindaci.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, evidenzia che la determinazione del compenso degli assessori rientra nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, entro gli importi massimi fissati dalla legge. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 12-ter.1000, 15.1000, 15-bis.1000, 18.1000, 20-ter.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-bis.1000 e 0.23.1000.1 riferite al disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 18.1000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso 5-bis sostituire le parole legislazione previgente con le seguenti: legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 234 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Osserva poi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. Evidenzia in particolare che, nella citata sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decretolegge ».

Fa presente inoltre che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda che il 23 febbraio

2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Segnala infine che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, sottolinea pertanto che la Presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Dichiara dunque, alla luce dei predetti criteri, che sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Borghesi 1.2, che aumenta il Fondo di solidarietà per i comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa negli anni 2012 e 2013;

Marcon 1.15, recante disposizioni procedurali-contabili relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma capitale;

Marcon 1.16, relativo al cofinanziamento del trasporto pubblico locale di Roma capitale;

Marroni 1.43, concernente un contributo a Roma capitale per eventi e manifestazioni straordinarie;

Borghesi 1.44, concernente la revisione delle stime IMU relative ai fabbricati del gruppo catastale D;

Catalano 1.45, relativo al finanziamento dei lavori di manutenzione e ammodernamento della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia;

De Lorenzis 1.46, che reca il finanziamento di diversi interventi di carattere localistico e istituisce inoltre il « Fondo patrimoniale Taranto » destinato al risanamento ambientale del sito;

Carrescia 1.67 e 1.68, che introducono disposizioni di carattere tecnico in ordine alla disciplina generale sulle modalità di smaltimento in discarica di talune categorie di rifiuti;

Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, in quanto non strettamente connessi con le norme introdotte dal decreto-legge in esame;

Dadone 1.77, che reca norme in materia di regolamentazione degli istituti ed organismi di partecipazione popolare;

Guidesi 1.81, che stanzia risorse per la variante di Casalpusterlengo;

Guidesi 1.82, che stanzia risorse per *l'hub* interportuale del sistema idroviario padano veneto:

Guidesi 1.83, che stanzia risorse per la strada statale n. 38, variante di Tirano;

Pilozzi 1.94, che detta disposizioni sull'utilizzo di autovetture di servizio, li-

mitatamente al comma 11-sexies.2, dal terzo periodo fino alla fine del medesimo comma;

Borghesi 1.103, che reca disposizioni concernenti le regole cui sono sottoposti i comuni ai sensi del patto di stabilità;

Guidesi 1.109 e 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno;

Borghesi 1.111, che reca disposizioni in ordine alle procedure sull'erogazione dei finanziamenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle regioni nei confronti degli enti locali;

Borghesi 1.113, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2013 con riguardo alle procedure di pagamento delle somme dovute per appalti e forniture;

Marcon 1.114, che reca disposizioni relative alla determinazione delle remunerazioni dei componenti dei consigli di amministrazione e del personale dirigente delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;

D'Ambrosio 1.116, che prevede che le cariche degli organi sociali di alcune società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali siano svolte a titolo gratuito e in assenza di rimborsi;

D'Ambrosio 1.117, che prevede modifiche alla legge n. 20 del 1994 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

D'Ambrosio 1.118, che prevede che i provvedimenti normativi riguardanti i tributi locali e i trasferimento dello Stato devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche competenti;

Castricone 1.119, che, in relazione al comune dell'Aquila e agli altri comuni nel cratere, esclude dal computo delle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza;

Borghesi 1.120 e Melilli 1.121, che prevedono che il recupero a carico delle province capienti attraverso l'imposta RCauto non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile;

Borghesi 1.122, che prevede misure a favore delle regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse di cui al decreto-legge n. 35 del 2013;

Nicchi 1.124 e Melilla 1.127, che escludono le aziende speciali e le IPAB dagli obblighi e dai limiti alla partecipazione societaria previsti dalla legislazione vigente;

Pilozzi 1.125 e Boccadutri 1.181, che fissano limiti all'assunzione di personale da parte degli enti locali in funzione dell'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti degli enti medesimi;

Aiello 1.126, che detta disposizioni in materia di aziende speciali che gestiscono farmacie comunali;

Marcon 1.128 e Lavagno 1.180, che detta disposizioni in materia di erogazioni e di trasferimenti in conto capitale da parte dei ministeri e delle regioni in favore degli enti locali;

Marcon 1.129, che prevede modalità di impiego delle risorse non utilizzate nell'anno 2012 per l'estinzione e la riduzione anticipata del debito;

Guidesi 1.130, che prevede l'esclusione delle spese del personale addetto alla sicurezza dai vincoli imposti ai comuni dal patto di stabilità interno;

Borghesi 1.131, che modifica le disposizioni relative partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012;

Boccadutri 1.132, che destina il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione del debito dell'ente medesimo;

Marcon 1.133, che modifica la disciplina in materia di limiti all'accantonamento nel Fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013;

Martella 1.172, che prevede, in via straordinaria, che agli enti assegnatari di contributi pluriennali, che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno nel corso del 2013 non si applichi, nel 2014, la sanzione che vieta l'assunzione di personale;

Pilozzi 1.178 e Boccadutri 1.181, che modificano, tra l'altro, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 in materia di limiti alle assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità interno;

Pilozzi 1.179, che reca disposizioni in materia di processi associativi di comuni, con riguardo alle facoltà assunzionali degli enti coinvolti;

Busin 1.182, che prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possano essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità;

Pilozzi 1-sexies.01, volto a prevedere il trasferimento in proprietà delle ferrovie abbandonate in favore dei comuni, ai fini della loro trasformazione in piste ciclabili, nonché la riduzione delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;

De Lorenzis 2.8, volto ad incrementare le dotazioni del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

Busin 2.11 e 2.12, volti rispettivamente a prevedere le modalità per l'aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dall'ANAS per i passi carrai e ad istituire un tavolo tecnico per risolvere il contenzioso in materia di passi carrai; Dell'Orco 2.14, volto a novellare le disposizioni del codice della strada relative alla lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone;

Paolo Niccolò Romano 2.27, volto a modificare la disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria;

Melilla 2.34, volto a prevedere il rimborso agli enti territoriali e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate verificatesi nel febbraio 2012 in alcune aree del Paese:

Melilla 2.35, volto a prevedere la concessione di contributi annuali a favore degli enti locali per incentivare la prevenzione e potenziare il contrasto delle richieste estorsive;

Dadone 2-bis.4, volto a prevedere la possibilità di utilizzazione, da parte dell'agenzia per l'impiego, dei beni mobili in attività istituzionali, nonché di destinazione dei beni stessi ad altri organi dello Stato;

Marcon 2-sexies.01, che reca disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, in attesa del riordino complessivo della disciplina di autorizzazione alla riapertura di sale cinematografiche.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti sui criteri di valutazione dell'estraneità per materia, in particolare se la stessa debba essere valutata con riferimento al testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri o a quello licenziato dal Senato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che l'estraneità per materia viene valutata rispetto al testo licenziato dal Senato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che le proposte emendative a sua firma 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74 riguardano una materia già contenuta nel testo approvato dal Senato.

Guido GUIDESI (LNA) chiede al Presidente di fissare un termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

Francesco BOCCIA, presidente, osserva che la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità non è prevista dal Regolamento ma è stata adottata in via di prassi dalla Commissione, con particolare riferimento ai provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Per venire incontro alle richieste di taluni gruppi parlamentari, fissa comunque alle ore 16.30 della giornata odierna il termine per la presentazione dei ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità testé pronunciate.

Fa presente che la Commissione, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula che verosimilmente si dovrebbero protrarre in serata fino a ora tarda, potrebbe riunirsi domani mattina a partire dalle ore 8 per l'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 23.55.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che, per quanto riguarda le richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità, è confermata l'inammissibilità degli emendamenti Guidesi 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno, Guidesi 1.81, che stanzia risorse per la variante di Casalpusterlengo, Guidesi 1.82, che stanzia risorse per l'hub interportuale del sistema idroviario padano veneto, e Guidesi 1.83, che stanzia risorse per la strada statale n. 38 variante di Tirano. Ritiene invece di poter accedere alla richiesta di riammissione degli emendamenti Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, dal momento che tali proposte emendative, ad un esame più approfondito, appaiono connesse con i commi da 10-bis a 10-quinquies, che dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, ed estendono l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici.

Angelo RUGHETTI (PD), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, sugli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, nonché sugli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170, nonché parere favorevole sugli emendamenti 1.171 e 2.10 del Governo. Propone altresì di accantonare l'emendamento Causi 1-bis. 4. Su tutte le restanti proposte emendative esprime invece parere contrario. Avverte inoltre che, al fine di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, che reca una disposizione identica ad una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera, ha presentato l'emendamento 2.38, recependo una condizione contenuta nel parere della IX Commissione, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sul-l'emendamento 2.38 presentato dal relatore. Dichiara inoltre di ritirare gli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, in quanto non meramente soppressivi, bensì modificativi, di norme introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame presso il Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Borghesi 1.1, Businarolo 1.3, Borghesi 1.4 e 1.5, Guidesi 1.6 e 1.7, Boccadutri 1.8, Businarolo 1.9 e 1.10, Guidesi 1.11 e 1.12, Borghesi 1.13 e 1.14, Piazzoni 1.17, Lombardi 1.19 e 1.20.

Laura CASTELLI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Daga 1.21, volto a sopprimere il comma 5-ter dell'articolo 1, alla luce del parere, testé pervenuto, espresso dalla I Commissione.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, in considerazione del fatto che il parere testé pervenuto dalla I Commissione affari costituzionali contiene condizioni solo con riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-ter dell'articolo 1, propone di accantonare le sole proposte emendative che contengano il riferimento alle predette lettere.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore, ritenendo di circoscrivere l'accantonamento alle sole proposte emendative che contengano un riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-*ter* dell'articolo 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che sono da intendersi accantonati i soli emendamenti riferiti al comma 5-*ter* che contengano il riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del medesimo comma.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 1.21 e Lombardi 1.22.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento 1.23 a sua prima firma. Con riferimento all'emendamento 1.24 a sua prima firma, fa invece presente che esso è volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 5-ter dell'articolo 1, il quale prevede l'estensione dei vincoli del patto di stabilità interno anche alle aziende erogatrici di servizi per la città di Roma, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile, da parte delle predette aziende, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione delle reti.

La Commissione respinge l'emendamento Marroni 1.24.

Umberto MARRONI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.25, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli identici emendamenti Marroni 1.25, Lombardi 1.26 e De Rosa 1.27, nonché gli emendamenti Marroni 1.28, Guidesi 1.29, Segoni 1.30 e Lombardi 1.36; respinge altresì gli identici emendamenti Terzoni 1.31 e Marroni 1.32.

Laura CASTELLI (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Marroni 1.33, gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35 e gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38 e 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41, non essendovi obiezioni, si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Borghesi 1.42, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.47 e De Rosa 1.48, gli emendamenti De Rosa 1.49, Busto 1.50, Daga 1.51, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.52, De Rosa 1.53 e Castelli 1.54, gli emendamenti Melilla 1.55, Marcon 1.57, Melilla 1.56, Chimienti 1.58, Borghesi 1.59, 1.60 e 1.61, Paglia 1.62, Guidesi 1.63, Segoni 1.64, Terzoni 1.65, Zolezzi 1.66 e Ferraresi 1.69.

Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando gli emendamenti a sua prima firma 1.70 e 1.72, ricorda che gli stessi riprendono il contenuto di ordini del giorno accolti dal viceministro Fassina.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo che il tema affrontato dai citati emendamenti è meritevole di attenzione e di approfondimento, evidenzia che, per l'approvazione degli stessi, è necessario quantificare i relativi oneri e prevedere un'adeguata copertura finanziaria. Rileva inoltre che alcune misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 sono state già introdotte nel disegno di legge di

stabilità. Con particolare riferimento alle detrazioni previste dall'emendamento Ferraresi 1.72, il cui onere è quantificabile solo a consuntivo, evidenzia che l'emendamento attribuisce ai contribuenti un diritto soggettivo, rendendo impossibile la fissazione di un tetto massimo al corrispondente onere.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che la quantificazione dell'onere relativa alla sospensione del pagamento dei mutui, prevista dall'emendamento a sua prima firma 1.70, non dovrebbe essere particolarmente complessa, in quanto si tratta di una disposizione già in vigore della quale si richiede la proroga.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che la quantificazione dell'onere conseguente all'applicazione delle detrazioni per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, prevista dall'emendamento Ferraresi 1.72, potrebbe essere predisposta basandosi su quelle effettuate in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto ecobonus.

Angelo RUGHETTI, relatore, convenendo sull'estrema rilevanza delle misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, ritiene che tali misure potrebbero essere utilmente collocate nel provvedimento in materia di proroga di termini, in corso di predisposizione da parte del Governo. Evidenzia inoltre che la copertura proposta dall'emendamento Ferraresi 1.70, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, comporta necessariamente una riduzione delle risorse disponibili per altri interventi già previsti in favore dei medesimi soggetti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ricordando che la copertura delle misure proposte dall'emendamento Ferraresi 1.70 è prevista a valere sulle risorse già destinate ai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, evidenzia che il riconoscimento di un diritto soggettivo comporta un cambiamento della natura delle relative coperture. Sottolinea poi che il compito di definire le priorità degli interventi in fa-

vore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 spetta ai Commissari delegati e dichiara l'intenzione di far presente al Governo, assieme al viceministro Fassina, che alcune misure in favore di detti soggetti potrebbero essere inserite nel prossimo provvedimento in materia di proroga di termini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, Busto 1.75, Borghesi 1.76, Guidesi 1.78, Borghesi 1.79, Daga 1.80, Segoni 1.84, Palese 1.85, Borghesi 1.86, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.87 e Terzoni 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.89, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.90 e Zolezzi 1.91, gli emendamenti Borghesi 1.92 e Busto 1.93, Pilozzi 1.94 (limitatamente alla parte ammissibile), Daga 1.95 e Carrescia 1.96. Approva inoltre gli identici emendamenti 1.98 del Governo, Guidesi 1.97 e Marchi 1.99.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, gli emendamenti De Rosa 1.100 e Fedriga 1.101 e 1.102 risultano preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.104.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.107 ed illustra l'emendamento a sua firma 1.108, raccomandandone l'approvazione, eventualmente prevedendo che la sospensione dell'azione di danno erariale in esso prevista sia subordinata ad un parere favorevole della competente sezione della Corte dei Conti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non entrando nel merito dell'emendamento Bonavitacola 1.108, invita il presentatore a procedere al suo ritiro, in considerazione della necessità di concludere rapidamente l'esame in sede referente del provvedimento e di apportarvi le sole modifiche strettamente necessarie. Si dichiara tuttavia disponibile ad approfondire la questione e ad accogliere un eventuale ordine del giorno avente lo stesso oggetto.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) ritira l'emendamento a propria firma 1.108.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 1.112, Borghesi 1.123, gli identici emendamenti Guidesi 1.134 e Paglia 1.135, gli emendamenti Palese 1.136, Cecconi 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148 e 1.149.

Generoso MELILLA (SEL) annuncia che il suo gruppo sottoscrive l'emendamento Cecconi 1.150.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i deputati Saltamartini, Misuraca, Fauttilli e Zanetti sottoscrivono l'emendamento Speranza 1.153.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione delle predette proposte emendative, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti Cecconi 1.156, 1.157, 1.158, 1.159 e 1.160, nonché gli emendamenti Guidesi 1.161, Cecconi 1.162 e 1.163 e Cecconi 1.164.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Cecconi 1.165 ed approva gli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170. La Commissione approva, altresì, l'emendamento 1.171 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Segoni 1.173, Gianluca Pini 1.174, Basilio 1.175, Dadone 1.176 e Guidesi 1.177, nonché gli articoli aggiuntivi Paglia 1.01 e Lavagno

1.02; respinge, altresì, gli emendamenti Borghesi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Causi 1-bis.4 è stato in precedenza accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Terzoni 1-quinquies.1, Marcon 2.1, gli identici emendamenti Zolezzi 2.2 e Nicola Bianchi 2.3, nonché l'emendamento Boccadutri 2.4.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento all'emendamento Liuzzi 2.5, rileva come la modifica da esso proposta al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame rappresenti, a suo parere, presupposto essenziale ai fini della concessione dell'indennizzo alle imprese danneggiate in conseguenza di delitti non colposi commessi allo scopo di impedire la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Liuzzi 2.5 e 2.6.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Ferranti 2.7, identico all'emendamento Liuzzi 2.6, è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.9 ed approva l'emendamento 2.10 del Governo; respinge, altresì, l'emendamento Borghesi 2.13 ed approva l'emendamento 2.38 del relatore. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Castelli 2.15, Busto 2.16, Daga 2.17, Cozzolino 2.18, Currò 2.36, Giordano 2.19 e Guidesi 2.21.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Orfini 2.20, identico all'emendamento Guidesi 2.21, è stato sottoscritto dall'onorevole Marchi, che lo ha contestualmente ritirato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Luigi Gallo 2.22, Borghesi 2.23 e Melilla 2.24.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fedriga 2.25, segnala che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato introdotto, a suo giudizio erroneamente, un incremento della tassazione sulle sigarette elettroniche, rispetto al quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad avviare una ulteriore riflessione. Rammenta che sul medesimo tema il gruppo LNA ha presentato anche l'emendamento Fedriga 2.26.

Antonio MISIANI (PD), nell'evidenziare di aver presentato l'emendamento 2.37, identico all'emendamento Fedriga 2.26, concernente una proposta di modifica alle norme relative al divieto di pubblicità per i citati prodotti da fumo, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli emendamenti Fedriga 2.25 e 2.26 dianzi menzionati propongono, rispettivamente, la soppressione degli aumenti delle aliquote di accisa e di imposta sui prodotti da fumo e loro succedanei e la abrogazione delle misure previste in materia di divieto di pubblicità dei prodotti stessi. Al riguardo, conferma il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25, in quanto suscettibile di determinare un minore gettito erariale, mentre dichiara la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25 e concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Fedriga 2.25.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 sono da intendersi accantonati, al fine di consentire su di essi un supplemento di valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Nicola Bianchi 2.28, Zolezzi 2.29, De Rosa 2.30, Currò 2.31, nonché gli identici emendamenti Segoni 2.32 e Marzana 2.33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferranti 2-*bis*.1 è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dadone 2-bis.2, Fava 2-bis.3, Dadone 2-quater.1, Borghesi 2-sexies.1, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 2-sexies.02 e 2-sexies.03 e Bini 2-sexies.04.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la seduta sarà dunque brevemente sospesa, al fine di consentire al relatore ed al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Marroni 1.33, sugli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37, nonché sull'emendamento Causi 1-bis.4 dianzi accantonati.

La seduta, sospesa alle 1.35, riprende alle 2.10.

Angelo RUGHETTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 1.33, sottoscritto anche dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

Propone inoltre che gli emendamenti Causi 1-bis.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 vengano considerati respinti per l'Aula.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Marroni 1.33.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Marroni 1.33, si intendono assorbiti gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35, nonché gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38, Marroni 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41.

Avverte inoltre che si intendono respinti per l'Aula gli emendamenti Causi 1-*bis*.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

Stefano BORGHESI (LNA) preannunzia, a nome del gruppo LNA, la presentazione per l'Assemblea di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di nominare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 2.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle

note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 66.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Atto n. 42. (Rilievi alla VII Commissione).

INTERROGAZIONI

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 9-quinquies.

1. 1. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-ter. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di
- b) hanno deliberato variazioni in diminuzione.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente | 1. 7. Guidesi, Borghesi.

riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 2. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

1. 3. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quinquies.

1. 4. Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 5. Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con oneri a carico fino a: legge 9 agosto 2013, 99, con le parole: senza alcun onere a carico della finanza pubblica:

1. 6. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Al comma 2-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il mantenimento degli standard di qualità del servizio.

1. 8. Boccadutri, Marcon, Melilla, Quaranta, Aiello.

Sopprimere il comma 3.

1. 9. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 4.

1. 10. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 5.

1. 11. Guidesi, Borghesi.

Al comma 5 sopprimere le parole da: Roma Capitale può riacquisire fino a: verso le proprie partecipate così riacquisiti.

1. 12. Guidesi, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 13. Borghesi, Guidesi.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

1. 14. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5.1. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottopo-

ste dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali.

1. 15. Marcon, Piazzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- 5.1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:
- 3. A decorrere dall'anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
- 1. 16. Marcon, Piazzoni.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

1. 17. Piazzoni, Pilozzi, Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 5-bis dopo la parola: evidenzi aggiungere le seguenti: la gestione e.

1. 19. Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

Al comma 5- bis *sopprimere le parole:* negli anni precedenti.

1. 20. Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 5-ter.

 21. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 22. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Serial.

Sopprimere il comma 5.

* 1. 23. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Apolloni, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

(Ritirato)

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera a).

 24. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).

* 1. 25. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta. Al comma 5-ter, sopprimere la lettera

* 1. 26. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).

* 1. 27. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter lettera b) sostituire le parole: dismettere con le seguenti: valutare la dismissione di.

1. 28. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter, lettera b), sopprimere da: fermo fino alla fine del periodo.

1. 29. Guidesi, Borghesi.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera c).

1. 30. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter, *lettera* c) *sopprimere le parole da*: e adottare misure fino alla fine del periodo.

1. 36. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).

* 1. 31. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).

* 1. 32. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter sopprimere le lettere e) ed f).

1. 33. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

(Approvato)

Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).

* 1. 34. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).

* 1. 35. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

1. 37. Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

1. 38. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera f).

1. 39. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Sostituire la lettera f), con la seguente:

f) Procedere alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di partecipazioni societarie, anche attraverso la dismissione di quote societarie, fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, numero 1), del codice civile, nelle società che svolgono attività di servizio pubblico.

1. 40. Causi, Melilli.

Al comma 5-ter, alla lettera f), dopo le parole: attività di servizio pubblico aggiungere le seguenti: di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

 41. Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Roberta Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ».

1. 42. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al fine di contribuire alle opere che il comune di Roma sostiene in occasione delle manifestazioni e degli eventi straordinari si attiva un trasferimento di 5 milioni di euro al comune di Roma.

1. 43. Marroni, Di Stefano, Bonaccorsi, Campana, Miccoli, Carella, Morassut.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-bis, inerire i seguenti commi:

6-ter. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di Febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

6-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

6-quinquies. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 6-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

1. 44. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

- 7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede:
- a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- *b)* quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- **1. 45.** Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

- 7. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:
- a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripristino delle Mura di Amelia Terni, a seguito del crollo avvenuto nel 2006;
- *b)* quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per la messa in sicurezza urgente dell'Area denominata « Terra dei Fuochi »;
- c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell'ordine e della magistratura per l'adempimento delle azioni di controllo e repressione dei crimini contro l'ambiente e la salute nel territorio della « Terra dei Fuochi »;
- d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle attività di tutela delle rovine di Pompei;
- *e)* quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 2-*bis*.

7-*bis*. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-sexies inserire il seguente:

ART. 2-septies

(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto).

È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un « Fondo Patrimoniale Taranto », con le seguenti finalità:

accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto:

attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del provincia di Taranto; specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto; predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla lettera *c*), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed operatori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o montane italiane;

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *d*). Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

- a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della coesione sociale e della regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto ed il Commissario straordinario per il porto di Taranto;
- b) con il dirottamento dei fondi destinati alla sola bonifica del « mar piccolo » previsti dal Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013, che verranno spostati e impiegati integralmente per la messa in sicurezza e bonifica delle discariche esaurite e non bonificate nella provincia di Taranto;
- c) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della società ILVA S.p.A;
- *d)* mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di Fintecna S.p.A.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

1. 46. De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.

*1. 47. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Sopprimere il comma 7.

*1. 48. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-bis.

Sopprimere il comma 7.

1. 49. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-ter.

1. 50. Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-quater.

1. 51. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 8.

*1. 52. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Sopprimere il comma 8.

*1. 53. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 8.

1. 54. Castelli, Sorial, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, D'Incà.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1. 55. Melilla, Boccadutri, Marcon.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con *la seguente:*

a) le parole: «, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione 1. 63. Borghesi, Guidesi.

vigente in materia di personale, » sono soppresse.

1. 57. Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 8, sostituire la lettera a)"2 con la seguente:

- a) sostituire le parole: « anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, » con le seguenti: « garantendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di reclutamento.
- 1. 56. Melilla, Boccadutri, Marcon.

Sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.

1. 58. Chimienti.

Sopprimere il comma 8-bis.

1. 59. Borghesi, Guidesi.

Al comma 8-bis sopprimere le parole:, ivi incluse le agenzie fiscali.,

1. 60. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 8-quater.

1. 61. Borghesi, Guidesi.

Al comma 8-quater, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alle frodi aggiungere le seguenti: ed all'evasione fiscale.

1. 62. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere il comma 9.

Al comma 9, dopo le parole: ivi previsto, aggiungere le seguenti: e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale,.

 64. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: e 7,5 milioni di euro per il 2015; aggiungere le seguenti: previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

 65. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: 3 milioni di euro per il 2015, aggiungere le seguenti: previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,.

 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è differito al 31 dicembre 2014.

1. 67. Carrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è abrogata.

1. 68. Carrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Nei territori dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, al fine della ripresa dell'attività imprenditoriale ed occupazionale, sono introdotte misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di Zone franche urbane.

10.2 Le misure di agevolazione fiscale sono introdotte in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

10.3 Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, delle zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo.

10.4 Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi plu-

riennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

 69. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i se-guenti:

10.1 Al fine di sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, così come previsto dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge n. 74 del 2012, ha validità fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi.

10.2 I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vengono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto tali mutui o finanziamenti e che usufruiscono della sospensione delle rate.

 70. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i se-guenti:

10.1 Per favorire la ricostruzione degli edifici, la semplificazione e un rapido iter delle procedure che regolano il sistema di contribuzione, sono istituiti, presso le Unioni dei comuni, dove presenti, o, ove non costituite, dai comuni, Uffici Speciali per la Ricostruzione. Gli Uffici curano in particolare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati e produttivi, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale par-

tecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri funzionari incaricati della coerente ed omogenea applicazione dei provvedimenti normativi assunti per la ricostruzione.

10.2 Tali uffici usufruiscono di personale già in organico presso gli uffici Comunali e Regionali, e del personale assunto con contratto a tempo determinato utilizzando le risorse stabilite all'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, così come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71.

10.3 Le somme già previste nel medesimo decreto per l'anno 2013, ed eventualmente non utilizzate, sono rese disponibili anche per l'anno 2014.

 71. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Nei territori già interessati dallo stato di emergenza per eventi sismici si applicano le detrazioni fiscali previste all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

10.2 Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole « dello 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti « dell'1 per cento ». L'imposta di cui all'articolo 1, comma 492 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come definita dalla tabella 3 della citata legge, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

 72. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Sono introdotte misure agevolative di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei Moduli abitativi provvisori (MAP) collocati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; oltre alle riduzioni già previste per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di sistema, si dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché riduca, con propria deliberazione, il costo dei servizi di vendita del 50 per cento del prezzo di mercato.

10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo, 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.

73. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subiti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria « A ».

10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.

74. Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: e destinate fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministro del- 1. 79. Borghesi, Guidesi.

l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica l'ISPRA di predisporre i progetti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture pubbliche di ricerca cui affidare l'esecuzione dei lavori.

1. 75. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché il compenso del Commissario straordinario fino alla fine del periodo.

1. 76. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 77. Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 11-bis a 11septies.

1. 78. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 11-bis.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

Sopprimere il comma 11-bis.

 80. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per il progetto Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234, sulla SS 9- via Emilia, sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

1. 81. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario Padano-Veneto sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

1. 82. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;.

1. 83. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 11-ter.

1. 84. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i seguenti commi: 11-quater, 11-quinques, 11-sexies, 20-vicies.

1. 85. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 11-quater.

Conseguentemente, al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le parole: 3 milioni.

1. 86. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-quater.

*1. 87. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 11-quater.

*1. 88. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 11-quinquies.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

1. 89. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-quinquies.

*1. 90. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 11-quinquies.

*1. 91. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 11-sexies.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3 milioni.

1. 92. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-sexies.

 93. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 11-sexies aggiungere i seguenti:

11-sexies.1. Per lo stesso anno 2013 è, altresì, attribuito alla Frosinone multi servizi s.p.a. un contributo straordinario di 500.000 euro per l'attuazione di progetti di manutenzione relativamente al dissesto idrogeologico della città.

11-sexies.2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare 500.000 euro per il 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali

di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. ».

1. 94. Pilozzi, Melilla.

(Inammissibile limitatamente al comma 11-sexies.2 del terzo periodo fino alla fine del comma)

Sopprimere il comma 11-septies.

1. 95. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11-octies è aggiunto il seguente:

È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 1.000.000 euro a ciascuna delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conse-

guenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle Marche nel mese di novembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 5.000.000 euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

1. 96. Carrescia.

Sopprimere il comma 11-novies.

* 1. 98. Il Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11-novies.

* 1. 97. Guidesi, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11-novies.

* 1. 99. Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

(Approvato)

Sostituire il comma 11-novies con il seguente:

11-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere, per l'anno 2014, sul Fondo sviluppo e coesione per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in

sicurezza e la bonifica delle aree SIN. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 100. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area della ferriera di Servola.

1. 101. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area dell'ex acciaieria SAFAU.

1. 102. Fedriga, Borghesi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 103. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 12-bis.

1. 104. Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate a con le seguenti: possono.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio con le seguenti: Ove ricorrente la condizione di cui al comma 12-ter, i risparmi di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al completo recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi di cui al medesimo comma 12-ter. Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria.

1. 105. Il Governo.

(Ritirato)

Sostituire il comma 12-ter con il seguente:

12-ter. Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque, fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vicoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

1. 106. Il Governo.

(Ritirato)

Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter

della presente legge, nonché previste dall'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguano ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.

1. 107. Bonavitacola.

(Ritirato)

Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter della presente legge sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.

1. 108. Bonavitacola.

(Ritirato)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

13-ter. Agli oneri della disposizione di cui al comma 13-bis, si provvede con pari riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 109. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 13, aggiungere il sequente:

13-bis. Sono esonerati per l'anno 2014 dai vincoli delitto di stabilità interno degli enti locali i comuni che presentino un rapporto virtuoso tra il numero degli abitanti ed il numero di dipendenti dell'ente. Le modalità di calcolo e di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con l'ANCI e la conferenza unificata stato regioni e stato città.

1. 110. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1. 111. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 15, lettera b) capoverso 5-bis, dopo le parole: dalla data della deliberazione di impegno. aggiungere le seguenti: le notifiche di pignoramento ovvero le pen-

denze relative alla procedura esecutiva nei confronti dell'ente di cui al presente comma, sono in ogni caso prese in carico da parte della Regione competente.

 112. Cecconi, Cominelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baretta, Giordano, Di Vita.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

- 16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:
- « 4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;
- b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
- « 4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:
 - a) l'importo dei singoli debiti;
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

- *c)* la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
- *d)* l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152. »

1. 113. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a decorrere dal 2014.

1. 114. Marcon, Boccadutri, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.

1. 116. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. L'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti spetta alla procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. »

1. 117. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. 1 provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo.

1. 118. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni individuati dalle disposizioni di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, le disposizioni di cui e all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano al comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, escludendo dal computo le spese sostenute dai predetti enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza sismica conseguente al terremoto del 6 aprile 2009, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni.

1. 119. Castricone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20.1. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rc-auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014, il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

20.1.1.1. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.

1. 120. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i se-guenti:

20.1. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50 per cento del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di agosto il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

20.1.1.1. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 1º marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.

1. 121. Melilli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20.1. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

20.1.1. Agli oneri di cui al comma 20.1. si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

20.1.1.1 All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1988, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 122. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

20. 1. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013.

1. 123. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.

* 1. 124. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.

* 1. 127. Melilla, Boccadutri, Marcon, Nicchi, Giancarlo Giordano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

- 20.1. Al comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
- « 7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsi-

voglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

1. 125. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

1. 126. Aiello, Nicchi, Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1. 128. Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai Comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 129. Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 130. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: « del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno » sono soppresse e dopo le parole: gli equilibri economico-finanziari degli enti » sono aggiunte le parole: « per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno ».

1. 131. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

1. 132. Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: « e comunque » sino a « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento ».

1. 133. Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.

*1. 134. Guidesi, Gianluca Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile,

Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Cristian Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini.

Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.

*1. 135. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere i commi 20-octies, 20-novies e 20-decies.

1. 136. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 20-octies.

 1. 137. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, sopprimere il primo periodo.

1. 138. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, primo periodo, sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di trenta giorni.

 1. 139. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di quindici giorni.

 1. 140. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita. Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di sette giorni.

 1. 141. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione con le seguenti: ad operare con i poteri esclusivamente per la riscossione.

1. 142. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione con le seguenti: ad operare con i poteri per la sola riscossione.

 1. 143. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies terzo periodo sopprimere le parole: ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento.

 1. 144. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di sessanta giorni.

1. 145. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di quarantacinque giorni.

 1. 146. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di trenta giorni.

 1. 147. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni con le seguenti: si risolvono di diritto entro il termine di dieci giorni.

1. 148. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies ultimo periodo dopo le parole: implica la revoca aggiungere le seguenti: immediata.

 1. 149. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1. 150. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1.151. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1. 152. Andrea Romano, Catania.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1. 153. Speranza, De Micheli, Marchi, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Ginato, Basso.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1. 154. Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Nicola Molteni, Prataviera, Rondini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* 1. 155. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

(Approvato)

Al comma 20-decies primo periodo dopo le parole: determinino aggiungere la seguente: in maniera inequivocabile e ascrivibile all'intervento legislativo regionale o al regolamento di autonomia degli enti locali.

1. 156. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo sopprimere le parole: anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici.

 1. 157. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita. Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2020.

1. 158. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2016.

 1. 159. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita

Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo aggiungere la seguente: non.

1. 160. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: degli enti locali che, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: in misura corrispondente fino alla fine del comma.

1. 161. Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini.

Al comma 20-decies, sopprimere l'ultimo periodo.

 1. 162. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita. Al comma 20-decies ultimo periodo, dopo le parole: da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici aggiungere le seguenti: ovvero quando fossero apportate modifiche all'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici che rendano gli interventi legislativi regionali o gli atti regolamentari di autonomia degli enti territoriali coerenti con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo.

 1. 163. Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies aggiungere, in fine, il seguente periodo: risorse pari alle riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali di cui al presente comma sono riassegnate alle regioni e agli enti locali interessati dalle riduzioni, per sostenere le attività di prevenzione e cura dei cittadini vittime del gioco d'azzardo patologico.

1. 164. Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-undecies.

1. 165. Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

* 1. 166. Guidesi, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

* 1. 167. Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

* 1. 168. Giacchetti, Riccardo Fraccaro, Adornato, D'Ambruoso, Caparini, Fontana, Fontanelli, Sereni, Di Maio.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

* 1. 169. Zanetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

* 1. 170. Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-septiesdecies.

* 1. 171. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 20-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

20-septiesdecies. 1. In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si intende così ridefinita; è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

1. 172. Martella, Mognato.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 20-duodevicies.

1. 173. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 20-duodevicies, sopprimere le parole da: i canoni, determinati fino a: del 3 per cento.

1. 174. Gianluca Pini, Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 20-vicies.

1. 176. Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 20-vicies, ultimo periodo, sostituire le parole da: aggiuntivi rispetto a fino alla fine del periodo con le seguenti: di vigilanza e sicurezza urbana.

1. 177. Guidesi, Borghesi.0

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- *a)* dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti; i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni;
- *b)* le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004. ».
- **1. 178.** Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. All'articolo 19 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali

degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

1. 179. Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Erigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1. 180. Lavagno, Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere i seguenti:

20-vicies ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decor-

rere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

20-vicies quater. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni »;
- *b)* le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004. ».

20-vicies quinquies. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

1. 181. Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:

20-vicies quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto il seguente comma;

11-bis. I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possono essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità.

1. 182. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Verifica del gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013).

- 1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.
- 3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
- **1. 01.** Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Modalità di regolazione delle variazioni dell'Imu standard e delle assegnazioni statali per l'anno 2012).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

1. 02. Lavagne, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992,

n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 133/2013, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.

1-bis. 1. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 133/2013, è infine aggiunto il seguente comma:

5-bis. Con riferimento al comma 5, si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis. 2. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 5, del D.L 133/2013, sono infine aggiunti i seguenti: Per tali importi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'auto-

rizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

1-bis. 3. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, escludere dal pagamento quanto dovuto dai contribuenti per l'anno 2013 a titolo di imposta municipale unica sull'abitazione principale ovvero prevedere che possa portato in detrazione da altri tributi o imposte comunali, anche nell'anno 2014.

3-*ter*. Dall'applicazione di cui al comma 3-*bis* sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

1-*bis.* **4.** Causi.

Sopprimerlo.

1-quinquies. 1. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1-sexies, inserire il seguente:

ART. 1-septies.

1. Le ferrovie abbandonate tra cui: i tratti di ferrovie pubbliche, statali o in concessione, a scartamento ordinario o ridotto, in tutto o in parte insistenti sul territorio italiano, attualmente soppressi, chiusi al traffico regolare da oltre un anno o mai entrati in servizio, che collegavano due o più stazioni, fermate o località di servizio, nonché i beni immobili demaniali ad esse pertinenziali, tra cui le stazioni o locali di servizio iniziali e finali, passano nella piena proprietà del comune sul cui territorio insistono, qualora il comune abbia già realizzato, o abbia in corso di realizzazione, da completarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge di conversione, la trasformazione di esse in piste ciclabili. Il presente comma si applica altresì a quei comuni che, anche successivamente, realizzino la trasformazione dei tratti di ferrovia abbandonata sul proprio territorio in piste ciclabili. Il passaggio della proprietà dei beni avverrà attraverso specifiche intese tra gli enti interessati, verificate le condizioni di cui al presente articolo.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché, per l'acquista di buoni-taxr, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 . La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1-sexies. 01. Pilozzi, Melilla, Marcon.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente: al comma 7, sostituire le parole: di 35 milioni di euro con le seguenti: di 37 milioni di euro e per l'anno 2014, di 5 milioni di euro, e dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013.

2. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 2. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* 2. 3. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e, quanto a 5 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e, quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 17;

c) al comma 2, sopprimere le parole: ovvero, in assenza fino alla fine del periodo.

Conseguentemente: al comma 17, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.

2. 4. Boccadutri, Melilla, Marcon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Tale indennizzo spesa esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato.

2. 5. Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Al comma 2, sopprimere le parole: da: ovvero fino alla fine del comma.

* **2. 6.** Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del comma.

* **2. 7.** Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.

(Ritirato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i). All'onere derivante da predetto comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

2. 8. De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-bis.

2. 9. Gallo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo con le seguenti: a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11-octies e al comma 1 del presente articolo.

2. 10. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3.01-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« 23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente

disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 ».

2. 11. Busin, Bragantini, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3.01-bis. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 12. Busin, Bragantini, Fedriga.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.

2. 13. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; » con le seguenti: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; »;

2. 14. Dell'Orco, Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6-ter.

2. 38. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono inserite le seguenti: « previa comunicazione della certificazione energetica »

2. 15. Castelli.

Sopprimere i commi 10 e 11.

2. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

2. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 14, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. 18. Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. Al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, all'articolo 1, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione parlamentare nella definizione dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche, il Comitato interministeriale di cui al comma 14-bis, riporta, tramite audizioni nelle Commissioni parlamentari di competenza corrispondenti ai Ministri e Ministeri interessati, resoconto dettagliato delle modalità, stato di avanzamento e sviluppo dei programmi di missione.

2. 36. Currò, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.

Al comma 16, aggiungere il seguente:

Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da « con uno o più decreti » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede mediante le risorse rinvenienti dalla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 50 milioni a decorrere dal 2014 ».

2. 19. Giordano, Fratoianni, Costantino, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere il comma 16-bis.

*2. 20. Orfini, Corella, Ascani, Blažina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

(Ritirato)

Sopprimere il comma 16-bis.

*2. 21. Guidesi, Borghesi.

Al comma 16-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle fondazioni lirico-

sinfoniche che si doteranno di forme organizzative speciali viene decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera *a)* del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. 22. Gallo.

Sopprimere il comma 17.

2. 23. Borghesi, Guidesi.

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 24. Melilla, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere il comma 18.

2. 25. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

*2. 26. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

*2. 37. Misiani.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-

18-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione ordinario, purché superiori al 15 per cento. Per « controllo di fatto » si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, ha presentato la lista prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la maggioranza assoluta della lista medesima.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob. con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento.

1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la detiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che conferisce il controllo di fatto ai sensi del comma 1-ter, è obbligato a promuovere l'offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata superiore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione di cui al presente comma ed al comma 1-bis si applicano le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera a).

1-septies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1, 1-bis e 1-sexies è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-octies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-septies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca.

1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente, legge, detengano una partecipazione che comporta l'obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi 1-bis e 1-sexies, non sono tenuti a promuovere l'offerta se riducono la propria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

Conseguentemente, all'articolo 106, commi 3-bis, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: « la partecipazione indicata nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la parteci-

pazione indicata nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies ».

2. 27. Paolo Niccolò Romano, Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

2. 28. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

Al comma 19, capoverso 3-bis, ottavo periodo, sopprimere le parole da: possono altresì prevedere a: con apposito avviso pubblico.

2. 29. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Al comma 19, capoverso 3-bis, all'ultimo periodo, dopo le parole: e ambientali locali inserire le seguenti: , in particolare per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla depurazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione della fauna e degli habitat,.

2. 30. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. A titolo compensativo correlato all'onere di imbarco e transito dei passeggeri e merci verso le isole minori, il totale del 20 per cento dell'imposta applicata, di cui al comma 19, deve essere riconosciuta al comune, o in caso suddivisa egualmente per tutti i comuni, nel cui territorio insistono i porti di partenza dei collegamenti

con le isole minori che applicano tale imposta. Il versamento della quota complessiva del 20 per cento dell'imposta ai comuni ove insistono i porti di partenza è a carico dei medesimi soggetti individuati per la riscossione secondo le modalità specificate al comma 19.

2. 31. Currò.

Sopprimere il comma 20-bis.

*2. 32. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Sopprimere il comma 20-bis.

*2. 33. Marzana.

Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:

20-ter. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

20-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 20-ter, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperi-

mento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 20-ter, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

20-quinquies. Le risorse di cui al comma 20-ter, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-ter si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20-septies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.

2. 34. Melilla, Marcon, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:

20-ter. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite com-

plessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richie-

20-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 20-ter.

20-quinquies. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-sexies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

2. 35. Melilla, Marcon, Boccadutri.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: per le finalità istituzionali o sociali aggiungere le seguenti: e con le modalità.

2-bis. 1. Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: azienda medesima con le seguenti: al patrimonio dei comuni e delle regioni, salvaguardando i diritti dei creditori dell'azienda medesima.

2-bis. 2. Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, con le seguenti: al patrimonio, in via 2-sexies. 1. Borghesi, Guidesi.

prioritaria, del comune ovvero a quello della provincia o della regione ove sono state poste in essere prevalentemente le attività delittuose.

2-bis. 3. Fava. Boccadutri. Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 48, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni.».

2-bis. 4. Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela, Castelli. Sorial.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

2-*quater.* **1.** Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle aree della Lombardia e del Veneto interessate da eventi sismici od alluvionali a partire dall'anno 2009.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

- 1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:
- *a)* all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- *b)* agli articoli 31 e 34 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- *d)* all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 4 aprile 2012, n. 35.
- **2-**sexies. 01. Marcon, Boccadutri, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « ancorché siano » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezioni di quelli ».

2-sexies. 02. Palese.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: « ancorché » è sostituita con la seguente: « a meno che ».

2-sexies. 03. Palese.

Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

1. All'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al capoverso 1-quater, dopo le parole: « non possono acquistare immobili a titolo oneroso » sono aggiunte le seguenti: « salvo quando ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e qualora l'acquisto degli immobili sia parte integrante di progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e la ripresa economica.

2-*sexies*. **04**. Bini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	95
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio)	99
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	100 103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 10.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), relatore, ricorda che in data 19 dicembre 2013, il disegno di legge all'esame è stato approvato, con modificazioni, dal Senato. La Camera dei deputati si trova quindi oggi ad esaminare - in seconda lettura - questo provvedimento, che scade il prossimo 30 dicembre, assegnato in sede referente alla V Commissione e - in sede consultiva - a diverse Commissioni, tra le quali vi è anche la Commissione cultura, che si deve esprimere sulle parti di competenza. Con riserva di approfondire le disposizioni in seguito, indica preliminarmente quelle parti del disegno di legge in esame che appaiono di competenza della VII Commissione, la gran parte introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte del Senato, segnalando che essendo stato

da poco trasmesso il testo approvato da quel ramo del Parlamento, la numerazione e il testo dei commi, ricostruiti in base agli emendamenti ivi approvati, potrebbero aver subito qualche modificazione in sede di coordinamento formale.

Segnala quindi i 3 commi aggiuntivi all'articolo 1 del provvedimento in esame, l'11-ter, l'11-quater e l'11-quinquies, che recano contributi, rispettivamente, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del Comune di Marsciano (Perugia), per il restauro del Palazzo municipale di Sciacca (Agrigento) e per il restauro della torre anticorsara di Portopalo a Menfi (Agrigento). Con riferimento invece all'articolo 2 del provvedimento, ricorda il comma 2-bis recante rimborsi in materia di agevolazioni alle imprese radiofoniche di informazione e televisive in ambito locale; il comma 16, che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 16-bis, relativo al teatro S. Carlo di Napoli; il comma 17-bis, relativo al teatro La Fenice di Venezia; il comma 20-bis, concernente disposizioni relative alla possibilità di alienazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli. Segnala che l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca una modificazione identica a quella del comma 237 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2014, in fase di approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, in materia di immobili delle università nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna e parte della Lombardia e del Veneto. Più nel dettaglio delle disposizioni citate, ricorda quindi che il comma 11-ter dell'articolo 1 prevede che, per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009, rilevando come questo ed altri interventi specifici disposti nel provvedimento in esame abbiano una loro indubbia motivazione. Aggiunge che il successivo comma 11-quater dell'articolo 1 in commento dispone che, sempre per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca. Rileva, poi, che il comma 11-quinquies dell'articolo 1 prevede che, per l'anno 2013, sia attribuito al Comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.

Sull'articolo 2, segnala intanto comma 2-bis, che dispone che, al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - in materia di contributi ad imprese radiofoniche di informazione -, e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante misure di sostegno alla radiodiffusione televisiva locale, le disponibilità, per l'anno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell'onere recato dal comma 1 del medesimo articolo 2 del provvedimento in esame, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Precisa che i gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010. A tal fine, i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discussione, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Sottolinea che il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico. Aggiunge quindi che il comma 16 del medesimo articolo 2, novellando l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto decreto « valore cultura », dispone un'alternativa contabile sulle modalità di anticipazione di una quota fino a 25 milioni di euro, per il 2013, a favore delle fondazioni liricosinfoniche in situazione di carenza di liquidità, nelle more del perfezionamento dei piani di risanamento previsti al medesimo articolo 2. evidenzia che originariamente, il meccanismo contabile previsto per l'anticipazione era unicamente l'utilizzo delle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2013, sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero, nonché delle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale. Dà quindi lettura del testo novellato del predetto articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, così come modificato dal provvedimento in discussione: « 9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti

di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, ovvero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni ».

Aggiunge che il comma 16-bis dell'articolo 2, prevede che la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 non si applichi alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione. Rileva quindi come la predetta deroga per il Teatro San Carlo di Napoli sia da valutare con attenzione da parte della VII Commissione. Precisa infatti che il comma 15, lettera *a*), numero 2) dell'articolo 11 del decretolegge n. 91 del 2013, non applicabile, in base alla disposizione qui in esame, alla Fondazione Teatro di S. Carlo, prevede che al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 30 giugno 2014, tra le altre, alle seguenti disposizioni: « a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti,

con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici ». Aggiunge che il comma 17-bis del medesimo articolo 2, prevede che «le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, concernente gli interventi per la ricostruzione del teatro La Fenice, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia ». Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 20-bis, dispone che il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n. 104 sia soppresso. Precisa al riguardo che il comma soppresso vietava agli enti proprietari dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli - vale a dire, rispettivamente, il comune di Santa Margherita Ligure e l'Ente friulano di assistenza - l'alienazione o il cambio di destinazione dei compendi immobiliari dei predetti collegi. Sottolinea quindi che in base a quanto indicato nella predetta legge n. 104 del 1957, il collegio di Santa Margherita Ligure è destinato all'educazione all'istruzione locale, mentre il collegio di Cividale del Friuli è destinato all'educazione e all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano. Con riferimento alla formulazione del testo osserva, in base alla documentazione degli uffici, che andrebbe verificata la correttezza del riferimento alla disposizione da sopprimere, la quale potrebbe essere individuata nel terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 421 del 1948, come novellato dalla legge n. 104 del 1957. Ricorda infine che l'articolo 2-sexies del provvedimento in esame, di identico contenuto del comma 237 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, la cui ripetizione – nel presente provvedimento – ha una motivazione legata alla presunta entrata in vigore dello stesso, prevede che, al fine di consentire il regolare svolgimento

della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, precisa che il suddetto articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che, per l'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Rileva che sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 e fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 12, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011. Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Luisa BOSSA (PD) chiede al relatore di verificare l'omogeneità della disposizione di cui al comma 16-bis dell'articolo 2 del provvedimento in esame, relativo alla Fondazione teatro di S. Carlo di Napoli, con quella presente nel disegno di legge di stabilità 2014, al comma 207 dell'articolo unico, concernente la Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, visto l'imminente inizio dei lavori in Assemblea,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 11.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla collega Coscia.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede chiarimenti in merito alla disposizione sul teatro S. Carlo di Napoli.

Maria COSCIA (PD), relatore, precisa che diversi specifici interventi disposti dal provvedimento in esame affrontano problematiche degne di attenzione, come la messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili del comune di Marsciano colpito dal terremoto dell'Umbria del 2009 o la disposizione di cui all'articolo 2-sexies del provvedimento, in materia di acquisto di immobili da parte delle università presenti nei territori colpiti dal sisma dell'Emilia-Romagna e di altri territori colpiti del 20 e 29 maggio 2012. Rileva quindi come la riproposizione della predetta disposizione sia giustificata dal fatto che ove quest'ul-

tima, come è probabile, entri in vigore entro l'anno corrente, ciò permetterebbe alle università di usufruire di una procedura agevolata nell'acquisto di immobili. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 16-bis dell'articolo 2, concernente il teatro S. Carlo di Napoli, suggerisce di approfondire la questione in termini generali. A questo proposito, preannuncia l'intenzione di inserire nella proposta di parere una condizione tesa a determinare un indirizzo legislativo univoco nella regolazione della governance delle fondazioni lirico-sinfoniche. Rispondendo, in particolare, al quesito posto dalla collega Bossa, rileva come, in effetti, la predetta disposizione di cui all'articolo 16-bis dell'articolo 2 sia analoga a quella presente al comma 207 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità per il 2014.

Manuela GHIZZONI (PD) in merito alla norma sulla Fondazione San Carlo, si associa all'auspicio della relatrice di approfondire la questione in termini generali, a fronte del fatto che, pochi mesi fa, proprio la VII Commissione si è trovata a discutere una riforma organica del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, nell'ambito dell'esame del decretolegge n. 91 del 2013, cosiddetto « valorecultura». Solo da ultimo, poi, la Commissione cultura ha affrontato il medesimo tema, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, ai commi 206 e 207 dell'articolo unico. Pertanto, invita la relatrice ad inserire nel proprio parere un riferimento al disagio di dover trattare un argomento tanto delicato e strategico per la cultura italiana – quale il sistema di governance e di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in modo così episodico e non coordinato.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta la seduta.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Luigi GALLO (M5S) osserva preliminarmente come non sia possibile lavorare « di corsa » nell'esame dei provvedimenti come quello all'ordine del giorno, necessitando gli stessi di un adeguato approfondimento che in questo caso non è stato possibile svolgere. Rileva quindi come il Regolamento della Camera stabilisca almeno 15 giorni per l'esame in Commissione in sede referente dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Nel merito, sottolinea, a nome del suo gruppo, di non approvare, in via generale, il contenuto del provvedimento in esame, il quale interviene in maniera settoriale in diverse direzioni, avallando la prassi di approvare disposizioni micro settoriali, da tempo instaurata nei lavori di ambedue i rami del Parlamento. Aggiunge quindi che – se non si ha un «padrino politico» per poter intervenire a favore di alcune situazioni locali, come, ad esempio, a tutela dei Campi Flegrei -, molte situazioni che meritano comunque un'attenzione legislativa non trovano risposta alle loro esigenze. Più nello specifico del provvedimento, rileva come nonostante il decretolegge n. 91 del 2013, cosiddetto «valore cultura » sia intervenuto per regolare la governance delle fondazioni lirico-sinfoniche, successivamente - sia con il disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, sia con il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 16-bis, con riferimento, in quest'ultimo caso, al teatro San Carlo di Napoli – si è derogato ad una disciplina che si è rivelata chiaramente sbagliata. Giudica quindi negativamente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del provvedimento in esame, in materia di rimborsi ai gestori di energia elettrica delle riduzioni tariffarie applicate alle imprese radiofoniche di informazione e di radiodiffusione televisiva locale, volta soltanto a favorire le *lobby* dell'energia. Non condivide inoltre alcune disposizioni presenti nel decreto in discussione, di stretta competenza di altre Commissioni, come quelle che concernono per esempio la privatizzazione di alcuni servizi pubblici comunali e che favoriscono le lobby del gioco d'azzardo. Ritiene quindi che come gli ordini del giorno in Assemblea che non hanno alcun valore concreto, ma solo formale, anche le condizioni della Commissione cultura rimarranno solo un mero esercizio di stile.

Simone VALENTE (M5S), con riferimento al comma 16-bis, dell'articolo 2 del provvedimento in esame, concernente la fondazione Teatro San Carlo di Napoli, confessa di non comprenderne appieno la ratio, ritenendo che le motivazioni dell'analoga disposizione recata dal comma 207 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, con riferimento alla fondazione Teatro alla Scala di Milano, siano da rinvenire nell'aver voluto favorire i soci fondatori che siedono nel consiglio di amministrazione del medesimo teatro. Rileva quindi che, dopo aver regolato con il citato decreto-legge « valore cultura » le fondazioni lirico-sinfoniche, si interviene in maniera occasionale su fondazioni con una diversa situazione economico-finanziaria; il teatro San Carlo ha infatti una situazione debitoria elevatissima, a differenza del teatro La Scala di Milano. Auspica quindi l'approvazione di un progetto di legge sulla governance delle fondazioni lirico-sinfoniche, che elimini gli interventi settoriali su singole istituzioni.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rileva come durante la scorsa seduta odierna

della Commissione, alla quale non hanno preso parte rappresentanti del Movimento 5 Stelle, la relatrice Coscia aveva già preannunciato la predisposizione nel parere che la VII Commissione si appresta ad esprimere, una condizione tesa a determinare un indirizzo legislativo univoco nella regolazione della *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Maria COSCIA (PD), relatore, illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Simone VALENTE (M5S) dichiara di non condividere in diverse parti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, in particolare non vi è riferimento al finanziamento dell'emittenza locale, e con riferimento al tema delle scuole, si istituisce un apposito fondo che, in realtà già esiste, tra l'altro esprimendosi al riguardo con una semplice osservazione, la cui concreta attuazione è riservata ad una valutazione discrezionale da parte del Governo. Con riferimento poi alla condizione, pur condividendo la prima parte della stessa, giudica negativamente la restante formulazione che fa riferimento all'equilibrio economico-finanziario, previsto con il decreto-legge n. 91 del 2013. Per i motivi indicati, preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere della relatrice sul provvedimento in esame.

Roberto RAMPI (PD), dopo aver annunciato, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, formulata dalla relatrice, sebbene abbia anch'egli delle perplessità sulla disciplina della governance delle fondazioni liricosinfoniche presente nel citato decretolegge « valore cultura », si meraviglia del fatto che i colleghi del Movimento 5 Stelle non siano attenti al contenimento dei costi delle stesse, come richiesto nella condizione illustrata dalla deputata Coscia. Rileva inoltre come se l'osservazione ivi presente si può considerare politicamente « debole », come rappresentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, si chiede come mai gli stessi siano stati a lungo impegnati nell'esame degli ordini del giorno da loro presentati al disegno di legge di stabilità 2014, che hanno la medesima valenza politica di una osservazione ad un testo legislativo.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo per una precisazione, annuncia di aver presentato in Commissione bilancio un emendamento al provvedimento in esame per destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 11-ter, relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici del comune di Marsciano, al fondo unico per l'edilizia scolastica.

Manuela GHIZZONI, presidente, fa presente al collega Gallo che la formulazione dell'osservazione criticata dai colleghi del Movimento 5 Stelle fa riferimento ad interventi indifferibili e urgenti e non a quelli programmati relativi al fondo da lui citato.

Maria COSCIA, *relatore*, conferma quanto ricordato dalla presidente Ghizzoni, chiarendo che lo scopo del fondo per interventi indifferibili ed urgenti destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed al restauro di particolare pregio,

che si richiede con l'osservazione della proposta di parere, è quello di impedire, ad esempio, la chiusura improvvisa di un edificio scolastico, che non rientri nei programmi e progetti predisposti dagli enti locali proprietari degli edifici che possono accedere al fondo unico per l'edilizia scolastica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che l'osservazione serve a prevedere uno strumento per interventi indifferibili. 14.55 alle 15.05.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, approvato dal Senato:

premesso che, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, con il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono previste norme di riordino organiche che individuano misure sia per il risanamento dei bilanci sia per la governance del sistema;

considerato che in provvedimenti successivi, a partire dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, al comma 207 dell'articolo unico, nonchè dal provvedimento in esame, al comma 16-bis dell'articolo 2, si reintroducono norme che derogano dall'impianto previsto solo per alcune fondazioni;

considerato inoltre che, nel provvedimento in esame, vengono previsti, all'articolo 1, comma 11-*ter*, un contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del comune di Marsciano e, ai commi 11-quater e 11-quinquies, del medesimo articolo 1, contributi straordinari destinati al restauro di immobili situati, rispettivamente, nel comune di Sciacca e nel comune di Menfi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si impegni il Governo a precisare con nuove norme rivolte a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche il sistema della loro *governance*, fermo restando l'equilibrio economico-finanziario previsto con il decretolegge 8 agosto 2013, n. 91, cosiddetto « valore cultura », e la valutazione degli effetti conseguenti all'approvazione del predetto decreto;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo la possibilità di istituire un apposito fondo destinato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e al restauro di immobili di particolare interesse storico, artistico, culturale e archeologico, al fine di evitare la frammentazione degli interventi legislativi destinati alla loro salvaguardia e al quale attingere per interventi indifferibili e urgenti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906,	
Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	104
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	111
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle).	112
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	114

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906, Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico BORGHI (PD), relatore, informa che l'VIII Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento già approvato dal Senato recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio e proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

Concentrandosi sulle disposizioni di interesse della VIII Commissione, segnala che i commi 7 e 8 dell'articolo 1 prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 e l'estensione della possibilità di assunzioni a tempo determinato, fino all'anno 2016, per la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015 (EXPO 2015). In particolare, il comma 7 prevede un contributo per l'anno 2013 di 25 milioni di euro a favore del comune di Milano, quale contributo agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell'EXPO 2015. Tale contribuito è escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del computo del saldo finanziario del patto di stabilità interno per l'anno 2013 del comune di Milano.

Il comma 9 dell'articolo 1 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare

l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma, v. infra), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili. Al riguardo segnalo che il Protocollo di intesa « Patto per Roma », è stato firmato il 4 agosto 2012, tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma (Roma Capitale). Con tale protocollo si intende promuovere la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica e amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga il valore del 30 per cento dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40 per cento entro il 2013, del 50 per cento entro il 2014, del 60 per cento entro il 2015 e del 65 per cento entro il 2016. Gli strumenti necessari all'incremento della raccolta differenziata sono individuati nel Piano per Roma in un programma di lavoro Raccolta differenziata 2012-2014 che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato e in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti che assicuri la piena efficienza degli impianti di TMB (trattamento meccanico biologico).

Il comma 10 dell'articolo 1 prevede uno stanziamento di due milioni di euro per gli interventi conseguenti al mancato completamento dei lavori di sistemazione dei versanti di frana nel comune di Assisi. La disposizione estende, inoltre, il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da 3 a 6 anni, introducendo quindi una norma identica a quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 66 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità 2014 (A.C. 1865-A) in corso di esame alla Camera. A tale riguardo fa presente la necessità di prevedere il riconoscimento della qualifica di

commissari per il dissesto idrogeologico esclusivamente in capo ai presidenti delle regioni.

Il comma 10-quinquies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, contenute nel decreto-legge 74/2012 e nell'articolo 10 del decreto-legge 83/ 2012, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici. Il comma in esame stabilisce altresì che la citata estensione opera esclusivamente a decorrere dall'anno 2014 e a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 74/2012.

Il comma 11 dell'articolo 1 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone. Segnala che nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la parte della disposizione che, nel testo originario del decreto-legge, prevedeva che tali interventi fossero realizzati con priorità nell'area archeologica Kroton. Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 185/2008 (concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure di progetti del quadro strategico nazionale), l'individuazione delle attività del Commissario e la quantificazione del compenso dello stesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decretolegge 98/2011, che fissa il limite di 50.000 euro sia per la parte fissa che per quella variabile del compenso stesso.

I commi da 11-bis a 11-septies dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano una serie di stanziamenti a vari comuni per la realizzazione di interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici pubblici, nonché di carattere infrastrutturale.

In particolare, il comma 11-bis proroga per il 2013 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 216/ 2011, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina per il miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini e delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori da realizzare nel limite di spesa di 500.000 euro. Il comma 11-ter assegna per l'anno 2013 al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009 verificatosi nella Regione Umbria, presenti nel suo territorio. Il comma 11-quater assegna, per l'anno 2013, al Comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale. Il comma 11quinquies assegna, per l'anno 2013, al Comune di Menfi un contributo straordinario pari a 500 mila euro per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso. Il comma 11-sexies assegna, per l'anno 2013, al Comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro per la ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, nonché dell'edificio sede della prefettura. Il comma 11-septies stabilisce che per la copertura delle spese disposte dai commi precedenti, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

Il comma 11-octies dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna alla Provincia di Pescara un contributo straordinario di 3 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 dicembre 2013. La norma prevede che alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili, per il medesimo anno, del capitolo 1496 (rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che nella legge di bilancio per il 2013 reca uno stanziamento di competenza per il 2013 pari a 91,3 milioni di euro. Faccio presente al riguardo che non risulta dichiarato lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Pescara nel mese di dicembre 2013.

Il comma 11-novies dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Alla predetta assegnazione si provvede con una delibera del CIPE, che dovrà essere adottata su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è tenuto a presentare al CIPE una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi in questione. Segnalo che il comma 5-septies dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità 2014, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca un'analoga disposizione

concernente l'assegnazione di risorse all'area SIN di Brindisi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione Brindisi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 14-bis dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In particolare, la norma modifica l'articolo 5-ter del decreto-legge 43/2013 che aveva già prorogato al 31 dicembre 2013 il termine inizialmente fissato il 31 marzo 2012 dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 201/2011 e, successivamente, differito al 31 marzo 2013 dall'articolo 29, comma 11-ter, del D.L 216/2013.

Rileva poi che l'articolo 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere), che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento e semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) del citato decreto ministeriale 9 aprile 1994.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, autorizza spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche. In partico-

lare, il comma 1, primo periodo, autorizza la spesa complessiva di 7 milioni di euro (2 milioni per l'anno 2013 e 5 milioni per il 2014), per la concessione dei citati indennizzi. La norma prevede che l'indennizzo sia destinato a coprire i danni subiti da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza dei citati delitti non colposi. Il comma 3 dell'articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

I commi da 3-bis a 3-octies dell'articolo 2, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/ 2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti regolamento) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013. Con tale decreto (entrato in vigore lo scorso 14 dicembre) è stato parzialmente accolto - sulla base delle motivazioni esposte nel parere emesso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 - il ricorso straordinario al Capo dello Stato, promosso dall'Associazione imprese generali (A.G.I.). I predetti commi provvedono a: modificare i numeri 2) e 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 85, al fine di riconoscere all'impresa aggiudicataria la possibilità di utilizzare l'importo eccedente il limite del 30 per cento o del 40 per cento delle lavorazioni scorporabili subappaltate ai fini dell'utilizzazione esclusiva per la qualificazione nella categoria prevalente (comma 3-bis); definire una disciplina di carattere transitorio (comma 3-quater e comma 3-quinquies) nelle more

della revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche (comma 3-ter); dettare disposizioni di coordinamento normativo e transitorie (commi 3-sexies e 3-septies); fissare un termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici al fine di accelerare l'approvazione delle predette modifiche regolamentari (comma 3-octies).

Il comma 9 dell'articolo 2 reca misure volte ad accelerare e semplificare la procedura per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi. In particolare, la disposizione modifica l'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di rimuovere l'obbligo a carico dei comuni di preventiva pubblicazione del bando per le assegnazioni in locazione degli alloggi riservati alla categoria dei profughi, prima di avviare il trasferimento degli alloggi ai medesimi comuni.

Il comma 10 dell'articolo 2, al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. Il comma 11 prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Il comma 17-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di utilizzare le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato in base all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 310/1996 (legge 401/1996), per i lavori di completamento della ricostruzione e per

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.

In conclusione, riservandosi comunque di valutare attentamente i rilievi e le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, propone alla Commissione un parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1) dirette alla soppressione di specifiche disposizioni recate dal decreto legge, in considerazione della natura micro settoriale delle stesse la quale contrasta con l'esigenza di interventi normativi organici in risposta anche ad una esigenza di migliore tecnica legislativa.

Ermete REALACCI, presidente, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire tra le premesse della proposta di parere, in primo luogo, l'esigenza di ricondurre la logica della decretazione di urgenza all'adozione di provvedimenti di carattere omogeneo, anche al fine di evitare l'inserimento di ulteriori disposizioni non attinenti alla materia in conseguenza degli orientamenti differenti circa il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative nei due rami del Parlamento. In secondo luogo, fa presente l'opportunità di prevedere nel parere una specifica condizione relativa alla destinazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei commi indicati dal relatore nella proposta di parere a interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Patrizia TERZONI (M5S), presentando la proposta di parere alternativa del suo gruppo (vedi allegato 2), stigmatizza la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame in sede consultiva del decreto legge in questione. Circa il merito del provvedimento, fa notare come esso rechi interventi micro settoriali che sembrano rispondere a logiche pre-elettorali. In particolare, osserva come non vi sia alcuna considerazione della necessaria programmazione degli interventi di gestione del territorio. Rileva inoltre che al comma 9 dell'articolo 1, che dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilan-

cio al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma, manca la definizione di criteri condizionanti il finanziamento. Conclude esprimendo forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 2, commi 20-octies-20-undecies, relativi alle concessioni di gioco, nonché sulle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, recanti interventi per la realizzazione dell'Expo 2015.

Federica DAGA (M5S) intervenendo, con riferimento all'emendamento presentato al Senato dalla senatrice Lanzillotta, fa presente come il referendum del 2011 abbia sostanzialmente manifestato la volontà popolare contraria alla privatizzazione di servizi pubblici locali. In proposito fa notare come vi sia stata una vasta mobilitazione sociale contro la vendita dell'ACEA. Ritiene quindi incomprensibile la disposizione sul punto recata dal decreto legge, votata al Senato dal gruppo PD nonostante il Comune di Roma abbia deliberato su una mozione per impedirne l'approvazione.

Conclude invitando a valutare come la previsione sulla privatizzazione prevista dal decreto per la città di Roma rischi in futuro di essere estesa a tutto il territorio nazionale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo con riferimento alle dichiarazioni del relatore circa la natura settoriale di specifiche disposizioni recate dal decreto legge, fa notare come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2014 sia stato affermato da esponenti della maggioranza che le opere per la realizzazione dell'Expo 2015 hanno natura localistica.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) esprime perplessità per l'assenza di vincoli ai finanziamenti per il superamento della crisi in atto nel ciclo della gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale. Fa quindi presente come a suo avviso la previsione di cui all'articolo 1, comma 10-sexies, relativa alla pensione anticipata

per soggetti colpiti da eventi alluvionali in Sardegna, andrebbe estesa anche ai cittadini delle Marche colpiti da eventi alluvionali. Infine invita il relatore a valutare l'opportunità di prevedere nel parere la proroga del termine, attualmente previsto per il 31 dicembre 2013, per il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore a 13 mila kj.

Filiberto ZARATTI (SEL), nell'esprimere forti perplessità sulla natura micro settoriale degli interventi recati dal provvedimento, preannuncia il parere contrario del gruppo SEL anche in considerazione delle previsioni previste per la gestione dei crediti di Roma Capitale.

Umberto MARRONI (PD) invita il relatore a inserire tra i commi da sopprimere il comma 5-ter, lettere a) e b) dell'articolo 1, anche in considerazione degli esiti del referendum abrogativo svoltosi nel 2011 sul tema del servizio idrico integrato.

Tiziano ARLOTTI (PD) fa presente la necessità di un maggiore coordinamento tra legge di stabilità 2014, decreto legge in esame e preannunciato decreto legge « mille proroghe » in ordine alle iniziative normative dirette ad affrontare specifiche problematiche. Con riferimento alla disposizione sulla prevenzione incendi nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1-quinquies, ritiene che si tratti di una disposizione pertinente che, dopo il fallito tentativo nel disegno di legge di stabilità 2014, trova finalmente una sua collocazione.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) concorda con le dichiarazioni dell'onorevole Marroni. Conclude evidenziando sia la necessità di interventi normativi di carattere generale ed organico sia l'opportunità di destinare le risorse rinvenienti dalla soppressione di interventi micro settoriali per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a evidenziare nel parere la necessità

di rendere omogenee le risposte date ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni nelle diverse situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225 del 1992.

Enrico BORGHI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, auspicando la massima convergenza dei gruppi, anche al fine dell'accoglimento delle condizioni da parte della Commissione di merito, riformula la proposta di parere (vedi allegato 3).

Filiberto ZARATTI (SEL), in considerazione della riformulazione della proposta di parere avanzata dal relatore, modificando l'orientamento precedentemente espresso, preannuncia voto di astensione da parte del gruppo SEL.

Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che l'eventuale approvazione della proposta di parere del relatore, come riformulata, precluderà la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 15.

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ».

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che il provvedimento reca una serie di disposizioni micro settoriali e parcellizzate che andrebbero più opportunamente inserite in un contesto generale e organico;

richiamando l'esigenza di una legislazione più coerente e organica riferita a interessi di natura generale e astratta, con particolare riferimento: al recupero del concetto di programmazione di bacino nel campo del riassetto idrogeologico; al ri-

spetto delle competenze legislative regionali in materia; al lavoro di pianificazione condotto dagli enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. all'articolo 1 si sopprimano i commi 10, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-novies;
- 2. all'articolo 1, comma 10, si preveda espressamente che la qualifica di commissari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è riconosciuta esclusivamente in capo ai presidenti di regione.

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINOUE STELLE

La Commissione VIII,

esaminato, per la parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio » (A.C. 1906);

premesso che:

il provvedimento in esame è stato trasmesso dal Senato della Repubblica nella giornata di ieri, a soli dieci giorni dal termine dei sessanta giorni per la sua conversione in legge e il testo con le modifiche apportate dal Senato è stato reso disponibile nella mattinata di oggi, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti nella commissione di merito è stata fissato alle ore 12 di oggi;

appare evidente che né le commissioni consultive né la commissione di merito siano state messe nelle condizioni per un esame sufficientemente approfondito di un testo che ha subito modifiche profonde quanto discutibili sul piano della correttezza procedurale, con l'inserimento di molte norme del tutto avulse da un pur « ampio » — e a sua volta improprio — ambito di intervento del decreto-legge, le cui caratteristiche di omogeneità sembrano essere venute meno sin dalla sua promulgazione;

considerato che:

il provvedimento contiene numerose norme di carattere localistico, la cui *ratio* non sembra giustificare la procedura normativa della decretazione d'urgenza e che riafferma un malcostume politico di attribuzione di risorse senza una efficace programmazione, ma semplicemente sulla base di non meglio precisati input territoriali grazie ai quali, anche interventi di grande importanza, come la bonifica dei SIN, rischiano di essere declassati a mere logiche clientelari;

appare del tutto censurabile la modifica apportata, durante l'esame al Senato, con l'introduzione del comma 5-ter all'articolo 1, attraverso la quale si impone al comune di Roma, al fine di contenere i costi, di adottare specifiche delibere volte, in particolare, oltre a dismettere ulteriori quote di società di proprietà pubblica, ad adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e raccolta dei rifiuti, anche ricorrendo alla liberalizzazione, in sostanziale contrasto con l'esito dei referendum del 2011 in materia di servizi pubblici locali, nonché a dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune;

si ritiene del tutto inopportuna la disposizione di nuovi finanziamenti per la realizzazione di Expo 2015, mentre sarebbe necessario una diversa e più oculata utilizzazione delle risorse disponibili;

non si condivide la scelta, anch'essa frutto di un intervento modificativo approvato in sede di esame al Senato, di prorogare di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) le attività di sperimentazione delle zone a burocrazia zero, nelle quali si attuano, con un infelice ossimoro, forme di deregulation controllata, sulla cui legittimità, dal punto di vista dell'equità prima ancora che del diritto, si esprimono non poche perplessità;

si giudica inadeguato e insufficiente il tentativo di intervenire su un delicato problema come quello della gestione dei rifiuti a Roma, con l'adozione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 1;

sono assolutamente da censurare le modalità di intervento per le disposizioni « *ad hoc* » di cui commi da commi 11-*bis* a 11-*septies* dell'articolo 1, sui quali si sospende ogni giudizio sul merito;

il comma 20-decies, che prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici, appare connotato da una sostanziale antigiuridicità, lesivo dell'autonomia degli enti locali nonché indice di una chiara schizofrenia di uno stato che, da un lato, promuove interventi per prevenire e com-

battere la ludopatia, dall'altro lucra proprio su una drammatica piaga sociale;

il comma 20-duodevicies è l'ennesimo intervento normativo disordinato e confuso su un tema che non si ha la voglia o la forza di affrontare in modo coerente e complessivo, rendendo sempre più incerto e caotica un quadro normativo, già di per se molto articolato; in ogni caso non sembra certo opportuna l'introduzione, di fatto, di nuove deroghe e nuove sanatorie sulla gestione di un bene pubblico di grande importanza come il demanio marittimo:

non si condivide l'esigenza, individuata dai commi da 12 a 15 dell'articolo 2, di consentire al Ministero dell'economia di avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

D.L. 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ».

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione.

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 126/2013, C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

considerato che il provvedimento reca una serie di disposizioni micro settoriali e parcellizzate che andrebbero più opportunamente inserite in un contesto generale e organico;

richiamando l'esigenza di una legislazione più coerente e organica riferita a interessi di natura generale e astratta, con particolare riferimento: al recupero del concetto di programmazione di bacino nel campo del riassetto idrogeologico; al rispetto delle competenze legislative regionali in materia; al lavoro di pianificazione condotto dagli enti locali;

rilevato che appare necessario ricondurre la logica della decretazione d'urgenza all'adozione di provvedimenti di carattere omogeneo, anche al fine di evitare l'inserimento di ulteriori disposizioni non attinenti alla materia dei medesimi in conseguenza degli orientamenti differenti nel vaglio di ammissibilità delle proposte emendative nei due rami del Parlamento; rilevata l'esigenza di approfondire la portata dei commi da 20-octies a 20-undecies dell'articolo 2 recante norme in materia di concessioni di gioco, ritenendone opportuna la soppressione;

richiamata la necessità di rendere omogenee le risposte date ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni nelle diverse situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della legge n. 225 del 1992;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. all'articolo 1 si sopprimano i commi 5-ter, lett. a) e b), 10, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies e 11-novies;
- 2. all'articolo 1, comma 10, si preveda espressamente che la qualifica di commissari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è riconosciuta esclusivamente in capo ai presidenti di regione;
- 3. si destinino le risorse finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei commi citati al numero 1) a interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi	
localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commis-	
sione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione)	115
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	122
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	124

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Nicola BIANCHI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che i tempi di esame del decreto da parte della Camera risultano del tutto insufficienti. Chiede pertanto alla presidenza un rinvio dell'esame, in modo da consentire ai membri della Commissione di valutare adeguatamente i contenuti del decreto-legge.

Michele Pompeo META, presidente, dichiara di comprendere le ragioni dell'intervento dell'onorevole Bianchi. Osserva tuttavia che i tempi di esame del decretolegge da parte della Commissione Bilancio non consentono un rinvio. La Commissione Trasporti ha comunque piena facoltà di valutare se sussistano o meno le condizioni per l'espressione del parere.

Lorenza BONACCORSI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di competenza del decreto-legge n. 126 del 2013 e del relativo disegno di legge di conversione, approvato in prima lettura dal Senato e trasmesso alla Camera nella serata di ieri. Rileva che il decreto-legge reca numerosi interventi che hanno per oggetto, principalmente, questioni concernenti la finanza delle regioni e degli enti locali. Osserva peraltro che nel decreto-legge sono presenti anche misure che riguardano una varietà di materie, non

soltanto finanziarie né riconducibili a specifici problemi territoriali.

In primo luogo ritiene opportuno rilevare anche in questo caso le difficoltà che derivano da modalità di legiferare condizionate pesantemente dall'urgenza dei tempi di approvazione, alla quale non sempre corrisponde una oggettiva urgenza, sotto il profilo del merito, delle misure adottate. Osserva che il decreto-legge in esame, già nella formulazione iniziale, conteneva numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato è stato approvato un gran numero di emendamenti, che ha molto ampliato sia le dimensioni del decreto-legge, sia l'eterogeneità dei suoi contenuti. Ritiene, inoltre, opportuno considerare il fatto che, sotto il profilo dei tempi, l'esame presso il Senato si è prolungato tanto da rendere estremamente ristretti i tempi di esame in seconda lettura presso la Camera, dal momento che il termine per la conversione in legge del decreto viene a scadere il 30 dicembre. Rileva pertanto che tale esame, se non si limita a una semplice presa d'atto, non può fare altro che correggere alcuni errori e disposizioni assolutamente non condivisibili che, anche a causa della fretta, sono state introdotte nel testo. Sotto questo profilo, segnala che anche il contestuale esame del decreto-legge da parte del Senato e del disegno di legge di stabilità da parte della Camera ha comportato problemi, in quanto sono stati approvati emendamenti all'uno e all'altro provvedimento che intervengono in modo non coordinato sulle medesime materie.

Rileva che sebbene situazioni simili ricorrano purtroppo con frequenza, è necessario in primo luogo ribadire l'esigenza di una radicale revisione delle modalità con le quali Governo e Parlamento approvano le leggi. In particolare giudica opportuno adottare un metodo di produzione legislativa che privilegi i provvedimenti relativi ai singoli settori, che possono essere esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore, mentre il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza

dovrebbe aver luogo soltanto quando effettivamente ne sussistano i presupposti e, in tali casi, dovrebbe essere rigorosamente rispettato il requisito dell'omogeneità di contenuto dei decreti-legge.

Svolte queste considerazioni di carattere generale, nel procedere all'esame delle disposizioni del decreto-legge di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 1 reca, ai commi da 2 a 4, disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale, con specifico riferimento alle situazioni della Campania e della Calabria. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina dettata dal decreto-legge n. 83 del 2012, che ha affidato ad un Commissario ad acta l'accertamento dei disavanzi e la definizione dei piani di rientro relativi al sistema di mobilità regionale su ferro della regione Campania. In primo luogo si prevede che il Commissario possa adottare provvedimenti per razionalizzare e rendere più efficiente il servizio, assumendo, tra l'altro, come parametri i costi standard e le tariffe medie a livello nazionale, nonché definendo la dotazione di personale delle aziende, compatibilmente con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico. Si prevede quindi che la struttura di supporto del Commissario possa essere finanziata a carico delle risorse derivanti da economie del bilancio regionale e dall'anticipazione a favore della regione Campania concessa per il pagamento dei debiti verso le imprese e successivamente destinata, dall'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013, anche al piano di rientro dei debiti relativi al trasporto ferroviario regionale. Si consente infine al Commissario di richiedere anticipazioni dell'erogazione delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale in Campania. Il comma 4 interviene su ulteriori profili finanziari, prevedendo che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro. Di conseguenza si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania.

I commi da 2-bis a 2-quinquies del medesimo articolo 1, introdotti dal Senato, intervengono in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria. In particolare, il comma 2-bis autorizza la regione Calabria, per il triennio 2013-2015, a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale. L'utilizzo delle risorse in questione è condizionato alla implementazione delle misure di razionalizzazione e maggiore efficienza del servizio di trasporto pubblico locale previste in via generale come criteri per la ripartizione del fondo nazionale istituito dall'articolo 16bis del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché alla integrazione da parte della regione Calabria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, del piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-bis. Con il successivo comma 2-ter si definiscono le caratteristiche del piano di riprogrammazione, introducendo criteri analoghi a quelli previsti per la Campania. Il piano dovrà prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km; misure di efficientamento relative sia al servizio ferroviario, sia al servizio su gomma; la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km; un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano dovrà inoltre dimostrare che, per effetto delle misure di efficientamento adottate, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario la regione Calabria dovrà dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste dal piano di riprogrammazione, come integrato in conformità alle disposizioni contenute nel decretolegge in esame.

Segnala che nel decreto-legge sono contenute altre disposizioni relative al trasporto ferroviario regionale, con specifico riferimento alla Sicilia e alla Valle d'Aosta.

Il comma 5 dell'articolo 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 6 del medesimo articolo 2, modificato al Senato, dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. La norma è stabilità nelle more della piena attuazione del trasferimento alla regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda gli anni successivi, si prevede che a decorrere dall'anno 2014 la Regione Valle d'Aosta possa stipulare per i servizi di trasporto ferroviario locale apposita convenzione con Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle d'Aosta negli anni 2014 e successivi vengono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni annui.

Sempre per quanto concerne il trasporto pubblico locale con riferimento a situazioni specifiche, ritiene opportuno segnalare che, nel piano triennale per la riduzione del debito, che dovrà essere presentato dal comune di Roma, dovranno essere previste specifiche delibere concernenti, oltre che l'estensione dei vincoli del patto di stabilità interno anche alle società partecipate, l'adozione di modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (articolo 1, comma 5-ter).

Fa presente che l'ultima disposizione del decreto-legge che riguarda il trasporto pubblico regionale e locale è il comma 6-ter dell'articolo 2, che è stato introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato e che, a differenza delle precedenti disposizioni, ha valenza generale. Con tale previsione si dispone che non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata, le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019 (quest'ultima data corrisponde al termine del periodo transitorio stabilito dalla normativa dell'Unione europea). Ritiene opportuno evidenziare che il comma 6-ter è identico ad un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al disegno di legge di stabilità (articolo 1, comma 375-bis), a ulteriore dimostrazione delle difficoltà di coordinamento che derivano dal modo di legiferare su cui si è soffermata nella parte iniziale della relazione.

Rileva che le ulteriori previsioni recate dal decreto-legge in esame che sono riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione riguardano una varietà di questioni diverse.

In particolare, il comma 20-duodevicies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede l'incremento del 3 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime utilizzate per finalità turistico ricreative, come determinati dal decreto-legge n. 400 del 1993. La proroga si riferisce alle conces-

sioni in essere alla data del 26 febbraio 2010, che utilizzino manufatti amovibili. L'aumento viene disposto nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive. Si dispone inoltre che i concessionari possano mantenere installati i manufatti in questione fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza; alla data di scadenza della concessione i manufatti dovranno comunque essere rimossi. Anche in questo caso osserva che sulla medesima materia delle concessioni demaniali interviene altresì il disegno di legge di stabilità, per effetto dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame alla Camera.

L'articolo 1-quater, anch'esso introdotto con un emendamento approvato dal Senato, ha per oggetto le caratteristiche tecniche dei semafori. In particolare si stabilisce che i semafori debbano essere dotati di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che ne assicurino l'accensione istantanea. La norma dispone inoltre che la loro sostituzione debba essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Si introduce altresì l'obbligo, quando sia necessario sostituire le lampade dei semafori, di utilizzare, anziché le lampade ad incandescenza, le lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Il comma 4 dell'articolo 2, infine, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Con una modifica introdotta al Senato viene fissato il termine massimo del 30 giugno

2014 per la conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Sebbene non riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, segnala infine le disposizione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, che autorizzano spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche. Per quanto non espressamente indicato, la disposizione dovrebbe riferirsi alle vicende occorse in relazione ai lavori di realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. La copertura finanziaria della misura è individuata a carico delle risorse per il rimborso a Poste italiane SpA delle agevolazioni tariffarie relative alle consultazioni elettorali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che è stato posto in liquidazione dal decretolegge n. 6 del 1990.

In conclusione ritiene opportuno sottolineare come le modalità di espressione del parere sul decreto-legge in esame impediscano di valutare con il necessario approfondimento i contenuti delle disposizioni che ho sopra richiamate. Giudica senza dubbio condivisibili le disposizioni volte a rendere più efficienti in alcune regioni i servizi di trasporto pubblico locale. Ritiene necessario sopprimere, per ragioni di coordinamento, la disposizione concernente l'esclusione dalle gare per il trasporto pubblico locale di determinate società, in quanto già introdotta nel disegno di legge di stabilità. Relativamente alle disposizioni che prevedono proroghe dei contratti di programma, rileva che sarebbe necessario un intervento volto ad assicurare, anche modificando la disciplina attualmente vigente, che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbiano luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade regolarmente, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione. Per quanto riguarda infine le misure sui canoni demaniali e sulle caratteristiche tecniche dei semafori, ritengo che, per quanto condivisibili nel merito, non avrebbero dovuto essere affrontate nell'ambito del decreto-legge in esame, per non accentuare l'eterogeneità dei suoi contenuti.

Formula quindi, sulla base delle considerazioni svolte nella relazione una proposta di parere, riservandosi eventualmente di integrarla con ulteriori elementi che emergano dal dibattito (vedi allegato 1).

Mario TULLO (PD) nel condividere il rammarico espresso dal collega Bianchi sulla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento e concordando con il relatore quanto alla necessità di utilizzo di strumenti normativi i cui contenuti siano meno eterogenei, stigmatizza le modalità di copertura della disposizione relativa al ristoro dei danni subiti dalle imprese nei cantieri delle opere strategiche in quanto è parzialmente a valere sul Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Chiede pertanto al relatore di introdurre nel parere un'osservazione volta a precisare che l'utilizzo di tale Fondo sia effettuato in una misura tale da non pregiudicare il ricorso alle risorse in esso contenute per le sue finalità istitutive, anche in considerazione dell'ampiezza del contenzioso che grava su tale Fondo.

Paolo COPPOLA (PD) chiede al relatore quale sia il motivo del riferimento esplicito alla società Trenitalia all'interno dell'articolo 6, comma 2, trattandosi di un settore liberalizzato.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), dichiara di apprezzare l'impegno della relatrice nel-l'illustrazione dei contenuti del decreto-legge di competenza della Commissione e nell'indicazione anche degli elementi di criticità che emergono, non condividendo alcune misure contenute nel provvedimento, preannuncia l'astensione del proprio gruppo su tale provvedimento.

Andrea FERRO (PD), con riferimento alle disposizioni introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 5-*ter*, che prevedono la

trasmissione da parte del comune di Roma, di un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio, osserva che le misure indicate non sembrano dalle previsioni del decreto non sembrano interamente condivisibili. In particolare, la formulazione della lettera b) del comma 5-ter sembra comportare l'obbligo di dismissioni di ulteriori quote di società quotate in borsa mentre, a suo parere, dovrebbe essere lasciata al comune la valutazione dell'opportunità di effettuare tali dismissioni. Sottolinea che analoghe osservazioni possono essere avanzate riguardo all'obbligo di mettere in liquidazione le società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché per quanto concerne la dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

Martina NARDI (SEL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo, in questa come nelle altre Commissioni, sul provvedimento in esame che a suo giudizio presenta rilevanti criticità, che non sono state risolte al Senato malgrado l'ampiezza dei tempi di discussione e che non sarà possibile affrontare alla Camera, a causa della ristrettezza dei tempi residui prima della scadenza del decreto stesso. Quanto al comma 6-ter dell'articolo 2, di cui si chiede la soppressione, chiede al relatore conferma che si tratti di un identico testo rispetto a quello approvato dal disegno di legge di stabilità. Giudica infatti che sotto il profilo del merito, la possibilità concessa ad alcune aziende che attualmente gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale di partecipare alle gare per futuri affidamenti sia condivisibile.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente che le disposizioni introdotte dal Senato all'articolo 1, comma 2-bis ripropongono il contenuto di un emendamento approvato dalla Camera al decreto-legge cosiddetto « del fare » che successivamente era stato soppresso dal Senato, in quanto la regione Calabria non aveva presentato un piano di efficientamento del trasporto pubblico locale. Osserva che il Senato ha

potuto introdurre di nuovo tale disposizione in seguito all'emanazione, da parte della regione, del suddetto piano ed esprime quindi soddisfazione per l'azione di stimolo in tal senso prodotta dal Parlamento.

Ivan CATALANO (M5S) stigmatizza le modalità di lavoro cui è sottoposta la Commissione, che non potrà approfondire i contenuti del provvedimento, a causa della forte compressione dei tempi di esame. In ogni caso fa presente che il proprio gruppo ha presentato numerosi emendamenti volti a modificare il testo nelle parti in cui esso presenta le maggiori criticità, in particolare prevedendo la soppressione dei commi 1, 2, 18 e 19 dell'articolo 2, concernenti rispettivamente l'indennizzo dei danni subiti dalle imprese impegnate nella realizzazione della TAV Torino-Lione, la rideterminazione della tassazione sui prodotti da fumo e la rimodulazione dell'imposta di sbarco che può essere applicata nei comuni delle isole minori. Chiede pertanto al relatore di inserire nella proposta di parere una condizione con la quale si chiede la soppressione dei commi citati, subordinando a tale inserimento il parere favorevole del proprio gruppo su tale proposta.

Michele Pompeo META, presidente, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire alla relatrice di valutare le osservazioni emerse dal dibattito e, eventualmente, predisporre una riformulazione della propria proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Lorenza BONACCORSI (PD), relatore, con riferimento alle osservazioni dei colleghi Ferro e Catalano, fa presente che le disposizioni da essi richiamate non appartengono all'ambito di competenza della Commissione. Quanto alla richiesta di chiarimento del collega Coppola, precisa che la società Trenitalia è l'attuale affidatario del servizio e che la norma è volta a

permettere che la regione subentri allo Stato come soggetto affidatario. Quanto alla richiesta di chiarimento della collega Nardi, ribadisce che la norma di cui all'articolo 1 comma 6-ter è presente, in identico testo, nel disegno di legge di stabilità approvato ieri dalla Camera. Formula, quindi, una nuova proposta di parere, nella quale si chiarisce che la soppressione del comma 6-ter risponde a finalità di coordinamento e si introduce un'osservazione che tiene conto delle

preoccupazioni espresse dal collega Tullo in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.10.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio » (C. 1906 Governo);

premesso che:

il provvedimento in oggetto reca già nel testo iniziale numerose disposizioni relative a materie e settori diversi;

nel corso dell'esame presso il Senato le dimensioni del decreto-legge sono state notevolmente ampliate, spesso attraverso l'introduzione di disposizioni riconducibili a materie ulteriori rispetto a quelle affrontate originariamente dal provvedimento; i tempi di esame in prima lettura da parte del Senato, inoltre, sono stati tali da non consentire alla Camera un adeguato approfondimento di un testo così ampio e differenziato nei contenuti;

è necessario pertanto in via preliminare evidenziare, anche in questo caso, i problemi che derivano da un metodo di produzione legislativa affidato all'adozione di decreti-legge dal contenuto assai eterogeneo; si dovrebbero, invece, privilegiare provvedimenti relativi ai singoli settori, che tra l'altro potrebbero essere esaminati in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

per quanto concerne le misure riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, come illustrate nella relazione, si ritengono condivisibili le misure volte a razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico locale, anche intervenendo su specifiche situazioni regionali;

si segnala l'esigenza di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che interviene in materia di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto un'identica disposizione è stata inserita nel disegno di legge di stabilità;

relativamente alle previsioni in materia di proroga dell'efficacia del contratto di programma con RFI per il periodo 2007-2011, di cui all'articolo 2 comma 4, si sottolinea l'esigenza di ridefinire le procedure di predisposizione di tali strumenti, in modo da assicurare che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbia luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade di consueto, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione;

per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1-quater, in materia di caratteristiche tecniche dei semafori, pur condividendone il merito, si osserva che le stesse avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nell'ambito dei progetti di legge che intervengono sul codice della strada, attualmente all'esame della Commissione:

anche sulla materia delle concessioni demaniali marittime sarebbe auspicabile un intervento di riordino della disciplina piuttosto che procedere attraverso misure di proroga e di definizione agevolata del contenzioso, quali quelle introdotte nel provvedimento in esame e nel disegno di legge di stabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione con modificazioni del decretolegge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio » (C. 1906 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il provvedimento in oggetto reca già nel testo iniziale numerose disposizioni relative a materie e settori diversi;

nel corso dell'esame presso il Senato le dimensioni del decreto-legge sono state notevolmente ampliate, spesso attraverso l'introduzione di disposizioni riconducibili a materie ulteriori rispetto a quelle affrontate originariamente dal provvedimento; i tempi di esame in prima lettura da parte del Senato, inoltre, sono stati tali da non consentire alla Camera un adeguato approfondimento di un testo così ampio e differenziato nei contenuti;

è necessario pertanto in via preliminare evidenziare, anche in questo caso, i problemi che derivano da un metodo di produzione legislativa affidato all'adozione di decreti-legge dal contenuto assai eterogeneo; si dovrebbero, invece, privilegiare provvedimenti relativi ai singoli settori, che tra l'altro potrebbero essere esaminati in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

per quanto concerne le misure riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione, come illustrate nella relazione, si ritengono condivisibili le misure volte a razionalizzare e rendere più efficienti i servizi di trasporto pubblico locale, anche intervenendo su specifiche situazioni regionali;

per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 2, l'utilizzo con finalità di copertura del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali deve essere effettuato in una misura tale da non pregiudicare il ricorso alle risorse del Fondo medesimo per le sue finalità istitutive, anche in considerazione dell'ampiezza del contenzioso che grava su tale Fondo;

a fini di coordinamento, si segnala l'esigenza di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che interviene in materia di partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto un'identica disposizione è stata già inserita nel disegno di legge di stabilità;

relativamente alle previsioni in materia di proroga dell'efficacia del contratto di programma con RFI per il periodo 2007-2011, di cui all'articolo 2 comma 4, si sottolinea l'esigenza di ridefinire le procedure di predisposizione di tali strumenti, in modo da assicurare che l'approvazione e la stipula dei contratti di programma abbia luogo prima dell'inizio del periodo al quale contratti stessi si riferiscono, piuttosto che essere effettuata, come accade di consueto, con notevole ritardo rispetto al periodo di applicazione;

per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 1-quater, in materia di

caratteristiche tecniche dei semafori, pur condividendone il merito, si osserva che le stesse avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione nell'ambito dei progetti di legge che intervengono sul codice della strada, attualmente all'esame della Commissione;

anche sulla materia delle concessioni demaniali marittime sarebbe auspicabile un intervento di riordino della disciplina piuttosto che procedere attraverso misure di proroga e di definizione agevolata del contenzioso, quali quelle introdotte nel provvedimento in esame e nel disegno di legge di stabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le modalità con le quali garantire che l'utilizzo del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, con finalità di copertura degli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, avvenga in misura tale da non pregiudicare l'adeguatezza delle risorse del Fondo medesimo per le finalità previste a legislazione vigente, provvedendo in ogni caso al reintegro della dotazione del Fondo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI	DEL	GOVERNO :
------	-----	------------------

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	126
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva. COM(2013) 407 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale)	132
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore)	134
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)	137

ATTI DEL GOVERNO

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Elisa MARIANO (PD), relatore, fa presente che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59). Il termine per l'espressione del parere è il 13 gennaio.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013, legge n. 96 del 2013, allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. La Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza. La direttiva 2011/ 83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5). La nuova direttiva contiene poi una disciplina che presenta modifiche importanti riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16).

Fa notare che una tra le novità piú rilevanti è senz'altro rappresentata dall'inclusione di disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza. L'articolo 2, n. 11 della direttiva definisce il « contenuto digitale » come « i dati prodotti e forniti in formato digitale ». La formula ricomprende tutti i programmi per computer, i giochi, i files di testo, di musica e le dichiarazioni pubblicitarie che in ambito europeo, tramite internet, vengono offerti emessi in commercio in formato digitale. Contrariamente al carattere di armonizzazione minima proprio dei testi delle direttive che sostituisce, la nuova direttiva sui diritti dei consumatori persegue, ai sensi del suo articolo 4, l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nell'UE, dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere (o introdurre) disposizioni piú o meno stringenti per la tutela dei consumatori. La standardizzazione di tali negozi nell'UE dovrebbe infatti garantire, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 169 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il raggiungimento di un elevato livello di tutela del consumatore, nonché contribuire a migliorare la competitività delle imprese nel mercato comune.

Puntualizza che la Direttiva deve essere recepita entro il 13 dicembre 2013 e le misure previste devono essere applicate entro il 13 giugno 2014 (articolo 28 della Direttiva).

Passando allo schema di decreto legislativo in esame, specifica che si compone di 2 articoli diretti ad introdurre modifiche sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). In particolare è integralmente sostituito il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, attualmente dedicato a « Particolari modalità di conclusione del contratto ». Significativamente il nuovo Capo I è denominato « Dei diritti dei consumatori nei contratti ».

Ricorda che la presente relazione si concentrerà sulle principali modifiche introdotte.

In primo luogo (con l'introduzione dei nuovi articoli da 45 a 47 nel Codice) si amplia e modifica la gamma di definizioni contenute già nel Codice, si delinea l'ambito di applicazione e si fornisce un elenco di tipologie contrattuali che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dello schema.

Costituiscono una novità per il Codice del Consumo le definizioni relative a: « beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore », « contratto di servizi », « contenuto digitale », « locali commerciali », « asta pubblica »; hanno un contenuto più ampio di quelle attualmente contenute nel Codice quelle riferite a: « contratto negoziato fuori dei locali commerciali » e « garanzia »; è, infine, modificativa di quella attualmente presente nel Codice la definizione riferita al « bene » (nuovo articolo 45).

Sono inclusi tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, compresi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale (nuovo articolo 46). Sono invece esclusi quelli riferiti a servizi sociali, assistenza sanitaria, attività di azzardo, servizi finanziari, diritti su beni immobili, viaggi vacanze tutto compreso, multiproprietà, fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, distributori automatici; sono inoltre esclusi i contratti di importo inferiore o uguale a euro 50 (nuovo articolo 47).

La nuova sezione I del Capo I del Codice, introdotta dallo schema di decreto legislativo, è dedicata alle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Tali informazioni debbono riguardare: le caratteristiche dei beni e servizi, l'identità del professionista, il prezzo, le eventuali modalità di pagamento, la garanzia di conformità, la durata del contratto, la funzionalità del contenuto digitale, qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software (articolo 48).

La nuova sezione II introdotta nel Codice è dedicata ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, con particolare riguardo agli obblighi di informazione (nuovo articolo 49); ai requisiti formali di tali tipologie contrattuali (nuovi articoli 50 e 51) e al diritto di recesso (articoli da 52 a 59).

Con riguardo ai diritti di informazione (articolo 49), ogni professionista che offra i suoi prodotti o servizi a distanza è gravato di specifici obblighi di informazione che debbono essere adempiuti prima della conclusione del contratto. Si tratta di obblighi che sono in gran parte già previsti nell'attuale Codice, ma, nello schema in esame vengono specificati più nel dettaglio. Ciò esclude la possibilità per la parte professionale di nascondersi nell'anonimato e nell'impersonalità (si pensi agli acquisto on line), innalza il livello di trasparenza del mercato, favorisce la concorrenza tra imprese e riduce i costi di transazione in occasione della conclusione di contratti transfrontalieri. Prima della conclusione di un contratto, il professionista deve dunque informare il consumatore « in maniera chiara e comprensibile » ad esempio sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, incluse le funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure di protezione tecnica applicate sulla interoperabilità del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si possa ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, sull'identità del professionista e sull'indirizzo geografico della sua sede, sulle modalità di pagamento, sulla consegna ed esecuzione, inclusa la data entro cui il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, sulla sussistenza di una garanzia legalmente prevista, sulla possibilità di servirsi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e ricorso, nonché, nel caso in cui al consumatore spetti lo ius poenitendi, sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il recesso. Con riguardo ai requisiti formali (articoli 50 e 51) si introducono anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali alcuni requisiti minimi, mentre per i contratti a distanza, se ne amplia la disciplina già prevista.

In particolare per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali è necessario fornire le informazioni su supporto cartaceo o su altro mezzo durevole. Per i contratti a distanza invece la novità principale consiste, nei casi di contratti da concludersi per telefono, nel fatto che il consumatore è obbligato solo quando ha firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto o previo consenso su un mezzo durevole. Per i contratti a distanza, laddove conclusi con mezzi elettronici, che obbligano il consumatore a pagare, si prevede espressamente che le informazioni siano comunicate al consumatore direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine e che il medesimo sia posto dal professionista nella condizione di riconoscere che l'ordine implica l'obbligo di pagare. La mancata osservanza di tali requisiti da parte del professionista non obbliga il consumatore ad alcun adempimento contrattuale. (artt. 50 e 51).

Una delle maggiori novità introdotte dallo schema in esame nel Codice è una più articolata disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Più in particolare viene previsto un termine più ampio per l'esercizio del diritto (da 10 a 14 gg.). Qualora venga omessa l'informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso da-

gli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a ben dodici mesi. In altre parole il consumatore che ha sottoscritto un contratto con cui non viene informato che può esercitare il diritto di ripensamento, nel caso in cui il bene acquistato non lo soddisfi o non possieda le caratteristiche richieste per recedere dal contratto ha tempo un anno intero, e i dodici mesi partono dal momento in cui ha apposto la firma oppure dalla data di consegna del bene acquistato.

Le novità di derivazione comunitaria in materia di diritto di recesso prendono in considerazione anche la possibilità di poterlo esercitare quando il bene viene acquistato all'estero. Al fine di facilitare l'esercizio del recesso da parte del consumatore, di ridurre i costi per il professionista che vende a livello transfrontaliero e considerato che la differenza nel modo in cui viene esercitato il diritto di recesso negli Stati membri è fonte di costi economici, allo schema è allegato un modello armonizzato di recesso che così potrà esser fatto valere nei paesi Ue.

Con riguardo agli obblighi del professionista e del consumatore nel caso di recesso, la novità riguarda il termine più lungo entro cui il consumatore deve restituire i beni (da 10 a 14 gg.) e la responsabilità riferita solo alla diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione scorretta. Infine vi è un ampliamento delle ipotesi contrattuali a cui non si applica la disciplina del diritto di recesso tra cui: contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista per lavori urgenti di riparazione o manutenzione, quelli conclusi per asta pubblica, la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering (articoli 52-59).

La nuova Sezione III, introdotta dallo schema in esame, è rubricata « Altri diritti del consumatore ». In particolare sono previste disposizioni relative ai diritti del consumatore nei contratti di vendita e nei contratti di servizi.

Ai soli contratti di vendita di beni si applicano le disposizioni concernenti la consegna e quelle relative al passaggio di rischio. Per i contratti di vendita i beni devono esser consegnati entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è del professionista fino a quando il consumatore non ha ricevuto materialmente il possesso del bene (articoli 61 e 63). Ai contratti di vendita dei beni, nonché ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, si applicano le seguenti disposizioni:

divieto di imporre ai consumatori tariffe che superino quella sostenute dal professionista in relazione all'uso di alcuni mezzi di pagamento. (articolo 62). In realtà nell'ordinamento italiano esiste già tale divieto (imposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), per cui viene richiamata la norma vigente;

divieto di imporre al consumatore di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dal professionista. Eventuali pagamenti supplementari sono subordinati sempre al consenso espresso del consumatore. (articoli 64 e 65).

La nuova sezione IV del Capo I, introdotta nel Codice dallo schema in esame, è rubricata « Disposizioni generali ».

In primo luogo sono richiamate le disposizioni concernenti la tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alla violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice. La nuova norma estende i poteri dell'Autorità della concorrenza e del mercato anche per l'accertamento delle violazioni delle nuove disposizioni riferite in particolare agli obblighi informativi preliminari, ivi comprese quelle sul diritto di recesso. La disposizione fa salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle Camere di commercio (articolo 66).

Si ricorda che la disciplina già vigente in materia di tutela richiamata dalla disposizione citata (articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144) prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato eserciti i poteri in materia di pratiche commerciali scorrette; inoltre è prevista la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati dal presente codice; infine sono disciplinate l'azione di classe e le procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. Sono inoltre previste disposizioni relative al foro competente per le controversie civili, al carattere imperativo delle disposizioni dello schema di decreto e all'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore, all'obbligo per gli Stati membri di informazione sulle disposizioni nazionali di recepimento, alla fornitura non richiesta e alla tutela dei diritti del consumatore (artt. da 66-bis a 66-quinquies). È infine introdotta una disposizione di carattere generale (articolo 67) con la quale si opera un rinvio per la tutela dei diritti attribuiti al consumatore ad altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a nome comunitarie. Per gli aspetti non disciplinati è previsto un rinvio alle disposizioni del codice civile.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo.

L'articolo 27 del D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni in merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consu-

matori, nei limiti delle disposizioni di legge. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. La modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore.

La relazione illustrativa precisa che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.

Con riguardo alle modifiche (al comma 9 e al comma 12 dell'articolo 27 del Codice) concernenti l'ammontare delle pene pecuniarie per le pratiche commerciali scorrette (aumentate da 500 mila a 5 mln euro) anche in caso di reiterata inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza (da 150 mila a 5 mln di euro) si tratta in realtà di modifiche di coordinamento formale, in quanto l'inasprimento era già stato effettuato (senza modifica formale del testo del Codice) dall'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

In ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva, lo schema, all'articolo 2, specifica che le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. Nel medesimo articolo si dà attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Ivan DELLA VALLE (M5S), esprime apprezzamento per lo schema di decreto in esame che attua la direttiva n. 83 sui diritti dei consumatori; in particolare giudica con favore le disposizioni relative alle competenze dell'Autorità *antitrust* disciplinate dal Codice del consumo.

Più in generale si chiede se sia possibile inserire nell'ambito dello schema di decreto in esame, in fase di recepimento, anche la questione della *class action*, uno strumento fondamentale di tutela dei cittadini consumatori che nella nostra legislazione non ha una disciplina particolarmente incisiva.

Raffaello VIGNALI (NCD) ringrazia la relatrice per l'illustrazione del provvedimento sul quale preannuncia già da adesso un orientamento favorevole, con particolare riferimento alla cosiddetta norma anti gold plating, volta ad evitare gli aggravi procedurali a carico delle imprese ultronei rispetto al dettato stesso delle

disposizioni comunitarie. Sottolinea che quella della tutela dei consumatori è in realtà una materia che dovrebbe rientrare nelle competenze dei singoli Stati nazionali e che in questo caso, come ha già sottolineato la relatrice, siamo di fronte ad una direttiva molto stringente, quasi più vicina al regolamento che alla direttiva quanto a forza ed efficacia delle disposizioni in essa contenute.

Con riguardo alla questione posta dal collega Da Villa non ritiene sia possibile inserire il tema della *class action* in uno schema di decreto volto al recepimento e alla modifica di specifiche direttive, ma condivide senz'altro il rilievo che tale importante questione sia in tempi congrui trattata in una sede *ad hoc*.

Catia POLIDORI (FI-PdL), nell'esprimere un orientamento favorevole sullo schema di decreto in esame condivide le osservazioni svolte dal collega Vignali circa l'opportunità di affrontare il tema della class action, che ritiene senz'altro degno della massima considerazione, in altra sede.

Luigi TARANTO (PD), concorda preliminarmente con il collega Da Villa circa l'opportunità della norma relativa alle competenze dell'Autorità *Antitrust* che fa chiarezza anche su alcune problematiche sollevate in alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Sulla questione relativa alla materia della *class action* condivide le considerazioni già svolte dai colleghi Vignali e Polidori e ritiene che il provvedimento in esame sia tecnicamente una sede non opportuna a recepire ulteriori interventi normativi.

Per quanto riguarda la disciplina del diritto di recesso contenuta nello schema in esame che prevede ulteriori articolazioni rispetto alla disciplina vigente ricorda altresì uno specifico ordine del giorno approvato in materia dall'altro ramo del Parlamento.

Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea come quella della difesa dei diritti dei consumatori sia certamente una materia sulla quale, pur nel rispetto delle competenze nazionali, l'unione europea debba intervenire a tutela dell'efficace funzionamento del mercato aperto. Con particolare riguardo allo schema di decreto in esame esprime apprezzamento per la norma relativa alle competenze dell'Antitrust, che risolve un antico contenzioso con l'Autorità garante sulle comunicazioni; ritiene più in generale che il provvedimento in esame rafforzi adeguatamente la normativa in materia di difesa dei consumatori nel nostro paese.

Elisa MARIANO (PD), relatore, ringrazia i colleghi che sono intervenuti nel dibattito per le questioni sollevate che ritiene degne di nota. Si rammarica peraltro di non poter raccogliere la proposta del collega Della Valle di affrontare in questa sede la questione di un rafforzamento della class action ma segnala che l'articolo 4 della direttiva n. 83 del 2011 che viene recepita prevede l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nella UE dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere o introdurre disposizioni più o meno stringenti per la tutela dei consumatori. Dichiara di essere disponibile a recepire nella proposta di parere che si accinge ad elaborare ogni ulteriore osservazione o suggerimento che emergerà dal dibattito.

Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva. COM(2013) 407 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2013.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra la proposta di documento finale (vedi allegato 1) sull'atto di indirizzo in materia di siderurgia che rappresenta a suo giudizio un atto strategico di politica industriale relativamente ad un settore in crisi come quello della siderurgia.

Ritiene che il piano d'azione in esame, così come sottolineato anche dal Commissario europeo Antonio Tajani, rappresenti solo il primo passo della politica industriale che deve essere definita in sede europea e sottolinea che nella elaborazione del testo del documento ha tenuto conto dell'ampio dibattito sviluppatosi in Commissione, così come delle audizioni svolte e dei rilievi espressi dalla Commissione per le politiche europee.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nell'esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore si chiede se sia possibile inserire un ulteriore riferimento alla questione del differenziale del costo dell'energia per il nostro Paese nell'ambito del documento finale che la Commissione si accinge a votare, integrando ad esempio il generico riferimento ai costi di produzione contenuto nella lettera *c*) delle condizioni.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare come anche il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia contribuito fattivamente alla redazione del documento finale desidera sottolineare alcuni elementi che giudica di particolare rilevanza; si riferisce in particolare alla questione del prezzo dell'ener-

gia che naturalmente rappresenta un fattore elevato nell'ambito dei costi di produzione. Accanto a tale dato occorre però tenere in considerazione che i settori cosiddetti « energivori » fruiscono già di regimi agevolativi considerevoli, che finiscono per gravare poi sugli oneri generali di sistema ed in ultima analisi vanno a carico dei cittadini. Da tale punto di vista occorre senza dubbio privilegiare una politica che incentivi l'innovazione dei processi produttivi e l'utilizzo delle nuove tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale. Ricorda inoltre la questione della sovracapacità produttiva europea, deve comunque essere affrontata e contenuta, ed in tale ambito l'Italia rappresenta ancora uno dei più grandi produttori di acciaio in Europa. Al riguardo condivide il riferimento formulato nel documento sul contributo che una qualificata produzione siderurgica può apportare nell'ambito della riqualificazione edilizia del nostro patrimonio immobiliare, mentre ritiene meno pertinente o rilevante il riferimento al mercato dell'automobile dove l'acciaio è sempre meno usato preferendogli ormai i metalli e leghe più leggeri e con migliori performances. Sottolinea come non si possa continuare a difendere la stessa capacità produttiva di acciaio dell'Italia come quella di venti anni fa e che il consumo di tale materia prima sarà sempre in diminuzione a favore di altri materiali maggiormente eco-compatibili. Esprime quindi l'auspicio che l'Unione europea sia in grado di fare la sua parte e che in particolare sia in grado di svolgere il compito gravoso di regolamentare l'aspetto della produzione anche in paesi come la Germania che da un confronto in tale materia sembrano esimersi. Al riguardo segnala l'assenza della Germania alla recente riunione interparlamentare in materia di energia svoltasi a Bruxelles.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e che hanno certamente posto

all'attenzione della Commissione i temi centrali che sono affrontati nella proposta di documento finale da lui elaborata. Condivide l'importanza della questione del differenziale del costo dell'energia per il nostro paese che infatti è sottolineato sia nelle premesse che nelle condizioni formulate nel citato documento; ritiene comunque possibile, all'interno della lettera c) delle condizioni, prevedere un riferimento esplicito al costo dell'energia.. Anche la Germania ha certamente un problema relativo al costo dell'energia che dovrà essere affrontato in sede europea così come più in generale un problema di sovraproduzione dell'acciaio dovrà essere oggetto di precise indicazioni da parte delle istituzioni comunitarie. A tale specifico riguardo ritiene anzi che la produzione italiana sia più equilibrata e più avanzata tecnologicamente. Si tratta complessivamente di questioni che sono state tutte evidenziate nella proposta di documento finale nella quale si fa esplicito riferimento alla necessità di iniziative dirette a garantire la coerenza complessiva del disegno delineato dalla Commissione europea, con riferimento al tema del contenimento dei costi delle materie prime, alla promozione della ricerca e dell'innovazione, alla incentivazione di prodotti siderurgici ad alto valore aggiunto, nonché all'adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Segnala infine la condizione di cui alla lettera e) della proposta di documento finale nella quale si esplicita la necessità che siano sviluppati adeguati strumenti e prassi atti a favorire uno sviluppo industriale sostenibile ed armonico e che possano prevenire ogni forma di speculazione finanziaria sulla proprietà delle aziende.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento finale elaborata dal relatore, così come riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva.

COM(2013) 407 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva (COM(2013) 407 final);

acquisito il parere espresso, in data 19 dicembre 2013 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea), che si allega;

esaminato il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (COM(2013)407);

preso atto degli utili elementi di informazione e di valutazione acquisiti con le audizioni svolte;

considerata:

la rilevanza del settore siderurgico in Italia sia per quanto concerne la produzione di acciaio per uso interno del sistema manifatturiero e produttivo sia per la notevole rilevanza in termine occupazione;

la peculiarità della struttura produttiva italiana che, al contrario della media europea, è basata per più della metà sul trattamento di recupero del rottame ferroso (con beneficio ambientale rispetto alla produzione da minerale) e lo sforzo di adeguamento celere di una cospicua fetta della produzione nazionale ai futuri stan-

dard europei in materia di tecnologie produttive ambientalmente più sostenibili e di recupero dei siti inquinati;

la situazione dell'industria siderurgica italiana, la quale oltre ad essere caratterizzata da problematiche specifiche come ad esempio gli elevati costi dell'energia tipici del nostro Paese e la forte crisi economica nazionale ancora perdurante che penalizza i consumi, presenta comunque questioni simili al resto della siderurgia europea soprattutto in relazione alla gestione dei rapporti commerciali a livello internazionale e in senso ampio delle politiche commerciali di settore a livello comunitario;

apprezzati:

- a) la decisione della Commissione europea di delineare una strategia complessiva per il rilancio del settore siderurgico che, pur mantenendo un ruolo centrale nell'ambito delle attività manifatturiere, sta vivendo una condizione di grave difficoltà in relazione a:
- 1) la crescita costante della quota di produzione dei concorrenti particolarmente aggressivi e dinamici, a partire dalla Cina, che si traduce anche in una forte competizione per l'accesso alle materie prime;
- 2) il declino della domanda interna europea derivante da una contrazione delle attività dei settori a valle che utilizzano più intensamente i prodotti siderurgici (in particolare, automobilistico e delle

costruzioni), con conseguente rischio di chiusura degli impianti e di perdita di posti di lavoro;

- 3) gli elevati costi di produzione sostenuti dal comparto, con particolare riguardo a quello dell'energia;
- b) il valore esemplare che l'iniziativa adottata dalla Commissione europea può assumere nell'ambito di una più generale strategia complessiva per una politica industriale europea diretta ad invertire la tendenza al declino delle attività manifatturiere nel continente;
- c) l'impegno dimostrato dalla Commissione, ed in particolare dal Commissario per l'industria e l'imprenditoria, per porre in essere misure e politiche di settore adeguate;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico;

> delibera di esprime una valutazione positiva

con le seguenti condizioni:

a) si garantisca, anche nel prosieguo dell'attività della Commissione europea per dare attuazione al Piano, la coerenza complessiva del disegno delineato attraverso l'adozione di iniziative conseguenti con riferimento ai diversi profili individuati (adeguamento del quadro normativo; rilancio della domanda interna; gestione « intelligente » dei rapporti commerciali con i mercati esteri; contenimento dei costi delle materie prime; promozione della ricerca e innovazione; massima attenzione per la dimensione sociale) allo scopo non soltanto di preservare i livelli produttivi del settore siderurgico europeo, ma anche di promuoverne l'aggiornamento in modo da accrescerne la competitività attraverso la ricollocazione a favore di prodotti siderurgici ad alto valore aggiunto e l'adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Fattori questi essenziali e da considerare prioritari anche nelle misure conseguenti a valutazioni di eventuali sovracapacità produttive. Si

segnala in particolare il contributo positivo che le produzioni siderurgiche possono assicurare per il rinnovo e la riconversione del patrimonio edilizio e del parco automobilistico con evidenti effetti benefici in termini di compatibilità ambientale: ciò richiede, evidentemente, uno stretto coordinamento con le decisioni che dovranno essere assunte nell'ambito dei piani europei a sostegno del settore delle costruzioni e di quello automobilistico;

- b) sul piano delle politiche commerciali, occorre che l'Unione europea assuma atteggiamenti più incisivi di fronte ai fenomeni di concorrenza sleale quando si manifestano e a quei paesi concorrenti che fanno ricorso a misure protezionistiche e alla concessione di incentivi alle proprie imprese. Ciò deve implicare un'accurata e tempestiva valutazione dell'impatto degli accordi commerciali che dovessero essere stipulati e l'individuazione di adeguati strumenti di difesa a fronte di comportamenti scorretti;
- c) sul piano del contenimento dei costi di produzione, occorre valutare la possibilità di misure dirette all'attenuazione degli oneri gravanti su alcuni settori energivori, quali quello siderurgico, in relazione alle innovazioni che dovessero essere introdotte nei processi produttivi e nelle tecnologie impiegate, volte a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità e il valore aggiunto dei prodotti. Tale esigenza si pone in particolare per l'Italia, che, sotto questo profilo, soffre per il differenziale dei costi sostenuti dalle imprese siderurgiche in ragione:
- 1) delle condizioni tariffarie più favorevoli che anche in altri paesi membri dell'Unione europea possono essere assicurate al comparto per i maggiori margini di manovra derivanti dalla migliore condizione delle rispettive finanze pubbliche;
- 2) dallo svantaggio determinato dalla crescente concorrenza subita per l'accesso alle materie prime da impiegare nel ciclo produttivo, con particolare riguardo ai rottami, intensamente utilizzati dall'industria siderurgica nazionale, stante

la forte esportazione dall'Europa verso mercati esteri di tali materiali, esportazioni che in taluni casi sembrano avvenire in forme illegali. Al riguardo, si segnala che l'utilizzo di rottami nella produzione siderurgica risponde pienamente all'esigenza di favorire il riuso anziché lo scarto di materiali, per cui si richiede la massima attenzione e priorità per la proposta di introdurre misure compensative, a salvaguardia delle produzioni europee, a carico delle esportazioni di rottami dall'Europa verso paesi che non aderiscono al protocollo di Kyoto in relazione al contenuto di CO_2 ;

d) si potenzino gli strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziate per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi e la perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore;

e) siano sviluppati adeguati strumenti e prassi a livello europeo, a partire dal settore siderurgico, atte a favorire nella definizione degli assetti dei piani industriali uno sviluppo industriale sostenibile e armonico, col contesto sociale e del territorio, e che possano prevenire e combattere ogni forme di speculazione finanziaria sulle proprietà delle aziende.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva.

COM(2013) 407 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva (COM(2013) 407 final);

acquisito il parere espresso, in data 19 dicembre 2013 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea), che si allega;

esaminato il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (COM(2013)407);

preso atto degli utili elementi di informazione e di valutazione acquisiti con le audizioni svolte;

considerata:

la rilevanza del settore siderurgico in Italia sia per quanto concerne la produzione di acciaio per uso interno del sistema manifatturiero e produttivo sia per la notevole rilevanza in termine occupazione;

la peculiarità della struttura produttiva italiana che, al contrario della media europea, è basata per più della metà sul trattamento di recupero del rottame ferroso (con beneficio ambientale rispetto alla produzione da minerale) e lo sforzo di adeguamento celere di una cospicua fetta della produzione nazionale ai futuri stan-

dard europei in materia di tecnologie produttive ambientalmente più sostenibili e di recupero dei siti inquinati;

la situazione dell'industria siderurgica italiana, la quale oltre ad essere caratterizzata da problematiche specifiche come ad esempio gli elevati costi dell'energia tipici del nostro Paese e la forte crisi economica nazionale ancora perdurante che penalizza i consumi, presenta comunque questioni simili al resto della siderurgia europea soprattutto in relazione alla gestione dei rapporti commerciali a livello internazionale e in senso ampio delle politiche commerciali di settore a livello comunitario;

apprezzati:

- a) la decisione della Commissione europea di delineare una strategia complessiva per il rilancio del settore siderurgico che, pur mantenendo un ruolo centrale nell'ambito delle attività manifatturiere, sta vivendo una condizione di grave difficoltà in relazione a:
- 1) la crescita costante della quota di produzione dei concorrenti particolarmente aggressivi e dinamici, a partire dalla Cina, che si traduce anche in una forte competizione per l'accesso alle materie prime;
- 2) il declino della domanda interna europea derivante da una contrazione delle attività dei settori a valle che utilizzano più intensamente i prodotti siderurgici (in particolare, automobilistico e delle

costruzioni), con conseguente rischio di chiusura degli impianti e di perdita di posti di lavoro;

- 3) gli elevati costi di produzione sostenuti dal comparto, con particolare riguardo a quello dell'energia;
- b) il valore esemplare che l'iniziativa adottata dalla Commissione europea può assumere nell'ambito di una più generale strategia complessiva per una politica industriale europea diretta ad invertire la tendenza al declino delle attività manifatturiere nel continente;
- c) l'impegno dimostrato dalla Commissione, ed in particolare dal Commissario per l'industria e l'imprenditoria, per porre in essere misure e politiche di settore adeguate;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico;

> delibera di esprime una valutazione positiva,

con le seguenti condizioni:

a) si garantisca, anche nel prosieguo dell'attività della Commissione europea per dare attuazione al Piano, la coerenza complessiva del disegno delineato attraverso l'adozione di iniziative conseguenti con riferimento ai diversi profili individuati (adeguamento del quadro normativo; rilancio della domanda interna; gestione « intelligente » dei rapporti commerciali con i mercati esteri; contenimento dei costi delle materie prime; promozione della ricerca e innovazione; massima attenzione per la dimensione sociale) allo scopo non soltanto di preservare i livelli produttivi del settore siderurgico europeo, ma anche di promuoverne l'aggiornamento in modo da accrescerne la competitività attraverso la ricollocazione a favore di prodotti siderurgici ad alto valore aggiunto e l'adozione di processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Fattori questi essenziali e da considerare prioritari anche nelle misure conseguenti a valutazioni di eventuali sovracapacità produttive. Si

segnala in particolare il contributo positivo che le produzioni siderurgiche possono assicurare per il rinnovo e la riconversione del patrimonio edilizio e del parco automobilistico con evidenti effetti benefici in termini di compatibilità ambientale: ciò richiede, evidentemente, uno stretto coordinamento con le decisioni che dovranno essere assunte nell'ambito dei piani europei a sostegno del settore delle costruzioni e di quello automobilistico;

- b) sul piano delle politiche commerciali, occorre che l'Unione europea assuma atteggiamenti più incisivi di fronte ai fenomeni di concorrenza sleale quando si manifestano e a quei paesi concorrenti che fanno ricorso a misure protezionistiche e alla concessione di incentivi alle proprie imprese. Ciò deve implicare un'accurata e tempestiva valutazione dell'impatto degli accordi commerciali che dovessero essere stipulati e l'individuazione di adeguati strumenti di difesa a fronte di comportamenti scorretti;
- c) sul piano del contenimento dei costi di produzione (in particolare dei costi dell'energia), occorre valutare la possibilità di misure dirette all'attenuazione degli oneri gravanti su alcuni settori energivori, quali quello siderurgico, in relazione alle innovazioni che dovessero essere introdotte nei processi produttivi e nelle tecnologie impiegate, volte a ridurre l'impatto ambientale e a migliorare la qualità e il valore aggiunto dei prodotti. Tale esigenza si pone in particolare per l'Italia, che, sotto questo profilo, soffre per il differenziale dei costi sostenuti dalle imprese siderurgiche in ragione:
- 1) delle condizioni tariffarie più favorevoli che anche in altri paesi membri dell'Unione europea possono essere assicurate al comparto per i maggiori margini di manovra derivanti dalla migliore condizione delle rispettive finanze pubbliche;
- 2) dallo svantaggio determinato dalla crescente concorrenza subita per l'accesso alle materie prime da impiegare nel ciclo produttivo, con particolare riguardo ai rottami, intensamente utilizzati

dall'industria siderurgica nazionale, stante la forte esportazione dall'Europa verso mercati esteri di tali materiali, esportazioni che in taluni casi sembrano avvenire in forme illegali. Al riguardo, si segnala che l'utilizzo di rottami nella produzione siderurgica risponde pienamente all'esigenza di favorire il riuso anziché lo scarto di materiali, per cui si richiede la massima attenzione e priorità per la proposta di introdurre misure compensative, a salvaguardia delle produzioni europee, a carico delle esportazioni di rottami dall'Europa verso paesi che non aderiscono al protocollo di Kyoto in relazione al contenuto di CO₂;

d) si potenzino gli strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziate per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi e la perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore;

e) siano sviluppati adeguati strumenti e prassi a livello europeo, a partire dal settore siderurgico, atte a favorire nella definizione degli assetti dei piani industriali uno sviluppo industriale sostenibile e armonico, col contesto sociale e del territorio, e che possano prevenire e combattere ogni forme di speculazione finanziaria sulle proprietà delle aziende.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi	
localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commis-	
sione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	140
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	144

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, poiché il provvedimento in titolo, assegnato nella giornata di ieri, è stato calendarizzato per la seduta odierna dell'Assemblea, la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza in tempi brevi e, comunque, nell'ambito di un'unica seduta.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione

è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il prescritto parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2016, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali.

Per quanto riguarda le disposizioni afferenti alla competenza della Commissione affari sociali, segnala innanzitutto, seguendo l'ordine dei commi contenuti negli articoli 1 e 2, il comma 6-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'iter di conversione al Senato, ai sensi del quale si prevede che le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 – invece che dal 1º gennaio 2013, come attualmente previsto - cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.

Rileva, quindi, il comma 15 dell'articolo 1, già presente nel testo originario del decreto-legge, che modifica la disciplina a regime relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, di cui al decreto-legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 1993.

Tale modifica – secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate.

In primo luogo, le modifiche specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne - oltre alle aziende sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - anche le aziende ospedaliere ed esplicitano che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti e aziende sanitari in questione) corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Fa presente, poi, che in secondo luogo, si prevede che la deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a

rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le modifiche esplicitano altresì – in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.

Richiama, quindi, i commi 16 e 17 dell'articolo 1 riformulano la disciplina delle comunicazioni obbligatorie – da parte delle pubbliche amministrazioni – relative ai debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti o da prestazioni professionali. La nuova disciplina fa riferimento agli importi per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le norme in esame trovano applicazione a decorrere dal 30 aprile 2014.

Segnala altresì i commi 7 e 8 dell'articolo 2, che concernono la cosiddetta carta acquisti ordinaria. In particolare, il comma 7 reca uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del programma carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008. In base al successivo comma 8, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, il contratto, sottoscritto in data 24 marzo 2010, per la gestione attualmente in essere, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

Osserva quindi che un'altra disposizione rilevante è quella introdotta, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 18 dell'articolo 2, prevedendo che ai prodotti da fumo e loro succedanei si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

Conseguentemente, sono soppressi i commi dal 10-ter al 10-decies dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, che consentono entro determinati limiti la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina vietandola, tra l'altro, all'interno di programmi rivolti ai minori o in determinate fasce orarie ovvero nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

Al riguardo, rileva che sarebbe stato opportuno differenziare i liquidi e le ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina da quelli che ne sono privi anziché equipararli indistintamente ai prodotti da fumo e loro succedanei per quanto riguarda le applicazioni dei divieti.

Fa presente, infatti, che un'ulteriore disposizione rilevante introdotta nel corso dell'esame al Senato è quella di cui all'articolo 2-quinquies, che modifica la norma recata dall'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), ai sensi del quale i comitati locali e provinciali della Croce Rossa, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, prevedendo che la predetta eccezione valga solo per i comitati provinciali. Pertanto, anche i comitati locali della Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono dal 1º gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato.

Vengono inoltre fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.

Rileva al riguardo che l'intervento legislativo non viene effettuato correttamente. Si dovrebbe infatti intervenire direttamente sull'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa – introdotto dal citato decreto-legge n. 101 del 2013 –, e non, invece, sull'articolo 4, comma 10-ter del decreto-legge 101 del 2013.

Andrea CECCONI (M5S) formula alcuni rilievi critici in merito alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge in oggetto presso l'altro ramo del Parlamento, con particolare riferimento all'articolo 2-quinquies, che interviene nuovamente in materia di Croce Rossa, a distanza di meno di due mesi dalla conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, che aveva già disciplinato la questione dell'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte dei comitati locali e provinciali della stessa Croce Rossa.

Esprime altresì, al di là degli articoli di competenza della Commissione affari sociali, che reputa in parte condivisibili, la netta contrarietà del suo gruppo nei confronti del decreto-legge in esame.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), concordando con le critiche avanzate dal deputato Cecconi relativamente all'articolo concernente la Croce Rossa, chiede al relatore di darne conto nel parere che la Commissione si appresta a deliberare.

Esprime altresì il dissenso del proprio gruppo su talune disposizioni recate dal decreto-legge in esame, in particolar modo i commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries).

Donata LENZI (PD) chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo concernente i comitati locali e provinciali della Croce Rossa.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, precisa che si tratta di un intervento limitato, riferendosi alle sole province autonome di Trento e di Bolzano.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.05.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, illustra la proposta di pa-

rere formulata tenendo conto delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva nonché dei principali rilievi emersi dagli interventi succedutisi nella seduta odierna (vedi allegato).

Marisa NICCHI (SEL), annuncia, a nome del suo gruppo, il voto di asten-

sione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

differenziare i liquidi e le ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina da quelli che ne sono privi anziché equipararli indistintamente ai prodotti da fumo e loro succedanei per quanto riguarda le applicazioni dei divieti;

b) all'articolo 2-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire direttamente sull'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, di riorganizzazione della Croce Rossa – introdotto dal citato decreto-legge n. 101 del 2013 – e non, invece, sull'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi	
localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commis-	
sione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	145
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	15

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che il contenuto del decreto-legge in esame, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, si compone di tre articoli: l'articolo 1, composto di 20 commi, reca una serie di misure finanziarie relative, per lo più, al sistema delle autonomie regionali e territoriali; l'articolo 2 composto di 20 commi, prevede interventi economici e misure a sostegno del territorio; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del

provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale».

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti nuovi articoli e nuovi commi. A seguito di tali integrazioni, sono state inserite nel decreto-legge materie ulteriori rispetto a quelle trattate nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri ed è stato modificato anche il titolo con l'aggiunta del riferimento a « Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ».

Avverte che non procederà ad una illustrazione dei contenuti delle disposizioni recate dal provvedimento, per la quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Intende soffermarsi unicamente sui profili di interesse della XIV Commissione.

Richiama in primo luogo i contenuti del comma 9 dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di ciclo della gestione dei rifiuti di Roma capitale. Viene disposta la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012

(c.d. Patto per Roma per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Ricorda che il 21 marzo 2013, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenuta inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria, la Commissione europea ha provveduto al deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE.

Il comma 11 dell'articolo 1 reca interventi di bonifica e risanamento ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone, disponendo l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone.

Relativamente alla disciplina del danno ambientale, rammenta che è in corso di esame presso la XIV Commissione il disegno di legge europea 2013 bis (AC 1864), che, all'articolo 17, modifica in più punti la predetta disciplina, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno medesimo. Le modifiche si traducono in gran parte in una serie di novelle alle disposizioni del d.lgs. 152/ 2006 (norme in materia ambientale, cd. Codice ambientale), alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97). Le norme precedentemente indicate sono state adottate al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4679.

Il comma 16 dell'articolo 1 reca norme in materia di pagamenti dei debiti della PA. In particolare si modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 35/2013, relativamente alle modalità di comunicazione – che deve avvenire mediante piattaforma elettronica – da parte delle amministrazioni pubbliche dell'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Per quanto concerne gli interessi moratori, ricorda che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come novellato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, attuativo della successiva Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, sostitutiva di quella del 2000, prevede che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'ente della P.A.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, va segnalato che la Commissione europea ha avviato, in data 12 luglio 2013, un procedura volta a valutare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione (Caso EU Pilot 5216/13/ENTR), sulla quale interviene il disegno di legge europea, attualmente all'esame della Camera e della XIV Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 1-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a

norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012.

Tale norma è stata già oggetto di numerosi interventi di proroga, da ultimo con l'articolo 15, comma 7, del decretolegge 216/2011. Tale ultima disposizione di proroga limitava la sua applicazione alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. La relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto-legge 216/2011 ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/ 391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio con rischi anche per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva. La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione « ponte », individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Il comma 2 dell'articolo 1-quinquies prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un
decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in
particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle
disposizioni della regola tecnica approvata
con decreto ministeriale 9 aprile 1994.

L'articolo 2-quater (Incompatibilità per parlamentari e membri del Governo) dispone la retroattività dell'esclusione (prevista dall'articolo 29- bis del decreto-legge n. 69/2013) dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, per le fattispecie in cui le elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto n. 138/2011 (17 settembre 2011) che ha introdotto tale incompatibilità.

L'articolo 13, comma 3, citato ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004, ossia ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo, (primo periodo) e di membro del Parlamento europeo (terzo periodo) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti (in pratica, sindaco di comune con più di 5.000 abitanti e presidente di provincia). È stato disposto anche il divieto di cumulo delle indennità derivanti dall'esercizio contemporaneo delle cariche incompatibili nel periodo precedente l'opzione (quarto periodo).

La disposizione, inoltre, prevede (secondo periodo) che l'incompatibilità (per quanto riguarda parlamentari e membri del Governo) si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto (che si ricorda sono state indette il 22 dicembre 2012 e si sono svolte il 24 e 25 febbraio 2013).

Per i parlamentari europei l'incompatibilità si applica, invece, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni europee successive alla data di entrata in vigore del decreto (le elezioni europee, che si svolgeranno il 22-25 maggio 2014, saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica nel mese di marzo 2014).

Intende infine soffermarsi sulle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 20octies - 20-undecies, in materia di concessioni di gioco, introdotte nel corso dell'esame al Senato, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries). In particolare, il nuovo comma 20-decies prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari. La riduzione, che decorre dall'esercizio finanziario successivo è determinata in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.

Al di là delle perplessità di carattere strettamente giuridico e costituzionale che la norma solleva – e sulle quali non si sofferma, anche in considerazione delle competenze della XIV Commissione – intende ricordare che il Parlamento europeo

ha adottato lo scorso 10 settembre 2013 una Risoluzione sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, nella quale:

mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori;

ritiene che si debbano adottare provvedimenti per impedire che i membri più vulnerabili della società vengano a trovarsi in condizioni di sussistenza ancor più precarie a causa del gioco d'azzardo;

rispetta la decisione presa dagli Stati membri in relazione alla creazione di monopoli in questo settore, a condizione che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, essi siano soggetti a uno stretto controllo dello Stato e garantiscano un livello particolarmente elevato di protezione dei consumatori, che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi d'interesse generale e che essi riducano in modo coerente le opportunità di gioco d'azzardo;

ritiene necessarie iniziative per allineare tra loro i regimi fiscali nazionali sui servizi di gioco d'azzardo, allo scopo di evitare che agevolazioni fiscali sproporzionate favoriscano la proliferazione e la concentrazione dei servizi di gioco d'azzardo online.

Anche alla luce di tali indirizzi, e rilevato che la disposizione in esame potrebbe penalizzare proprio quegli enti territoriali che adottano misure virtuose di contrasto alle ludopatie, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta alla soppressione della norma recata dal comma 20-decies dell'articolo 2 (vedi allegato).

Vega COLONNESE (M5S) richiama, come già fatto in più occasioni dal suo gruppo, la norma vergognosa riguardante le *slot machine*, e giudica il provvedimento vergognoso nel suo complesso. Per l'ennesima volta il Governo presenta un calderone di norme eterogenee, sulle quali peraltro non è possibile alcun approfon-

dimento, tenuto conto dei tempi di esame concessi alla Commissione, che si riducono a una sola e frettolosa seduta. Da una prima lettura delle disposizioni emergono numerose criticità che tuttavia non possono essere affrontate in pochi minuti.

Preannuncia quindi il parere contrario del M5S sulla proposta di parere formulata dal collega Pastorino, sia in considerazione dei rilievi evidenziati dal relatore medesimo, che in considerazione dell'impossibilità di adeguati tempi di esame di un provvedimento così complesso.

Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia a sua volta l'impossibilità di assumere una posizione ponderata sul provvedimento, che i deputati hanno potuto vedere solo questa mattina. Giudica inaccettabile lavorare con tali modalità, che si pongono peraltro in contrasto con le disposizioni regolamentari che dettano i tempi dell'istruttoria legislativa in Commissione. Invita quindi il Presidente a farsi carico di segnalare la questione alla Commissione di merito e a garantire congrui tempi di esame dei provvedimenti.

Gea SCHIRÒ (PI) rileva a sua volta l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento.

Preannuncia tuttavia l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Il decreto legge in esame, infatti, sebbene possa apparire eterogeneo interviene a completamento e perfezionamento di numerose disposizioni, anche al fine di una migliore utilizzazione dei fondi strutturali per gli anni 2007-2014.

Sottolinea quindi il rilievo della norma riguardante le incompatibilità per parlamentari e membri del Governo e si associa alla condizione formulata dal relatore in materia di gioco d'azzardo.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il relatore per la puntuale relazione svolta, malgrado il contenuto vasto ed eterogeneo del provvedimento. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo di SEL, poiché sebbene sia comprensibile l'urgenza e il contingentamento dei tempi nell'esame del provvedimento, dettate dalla preoccupazione per la situazione del bilancio del Comune di Roma, non si comprendono tuttavia le motivazioni di necessità riguardanti altre questioni come, ad esempio quelle relative al sito di interesse nazionale di Crotone, alle incompatibilità per i parlamentari o al gioco d'azzardo.

Rileva peraltro la difficoltà di giudicare nel merito il provvedimento, non essendovi stato il tempo materiale per esaminarne le numerose disposizioni. Esprime quindi apprezzamento per la condizione formulata dal relatore, senza mezzi termini, in materia di penalizzazione degli enti territoriali che hanno adottato misure di contrasto alle ludopatie: si tratta di un errore commesso al quale occorre porre rimedio.

Paola CARINELLI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sulle norme recate dal comma 7 dell'articolo 1, che prevedono uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione dell'EXPO di Milano 2015. Ricorda che di tali fondi, 15 milioni di euro provengono dalla riduzione dello stanziamento previsto per il rimborso del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota dell'accisa del gasolio usato come carburante, misura che certamente non va nella direzione auspicata dai cittadini. Ulteriori 9,4 milioni di euro sono recuperati mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici. Segnala in proposito che dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul capitolo 3033 relativo a tale Fondo, non vi siano le risorse sufficienti per fare fronte al prelievo previsto. Si tratta di una questione che evidentemente merita di essere approfondita: è infatti paradossale coprire una norma con risorse che non esistono.

Stefano VIGNAROLI (M5S) richiama la disposizione recata dal comma 5-ter dell'articolo 1 che prevede la privatizzazione dei servizi pubblici locali per il comune di Roma, sulla quale esprime la ferma contrarietà del M5S.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Schirò in ordine ai tempi di esame eccessivamente ristretti a disposizione della Commissione ed auspica che per il futuro si possano adottare modalità di lavoro migliori. Si associa altresì alle valutazioni positive sulla condizione formulata dal relatore in materia di gioco d'azzardo, tema sul quale il suo gruppo ha sempre assunto una posizione di forte perplessità. Ritiene infine di particolare importanza le norme in tema di pagamenti della pubblica amministrazione e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Scelta Civica sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele BORDO, presidente, condivide quanto rilevato da tutti i colleghi intervenuti sull'eccessiva compressione dei tempi di esame del decreto-legge in esame e osserva come purtroppo, assai spesso, l'urgenza non consenta una organizzazione dei lavori adeguata alla complessità dei provvedimenti. Ricorda come, anche in

questo caso, il decreto-legge sia stato trasmesso dal Senato solo nel tardo pomeriggio di ieri e come la sua scadenza entro la fine dell'anno imponga un *iter* estremamente rapido. L'organizzazione dei lavori dell'Assemblea è peraltro determinata dalle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, cui tutte le Commissioni sono tenute ad adeguarsi.

Auspica in ogni caso che per il futuro si possano garantire tempi adeguati di esame dei provvedimenti.

Luca PASTORINO (PD) ringrazia i colleghi per il dibattito svoltosi e ribadisce il rilievo della condizione posta in materia di gioco d'azzardo, sulla quale si registra l'ampia convergenza dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche del-l'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio »;

visto il comma 20-decies dell'articolo 2, che prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari;

rilevato che la disposizione in esame potrebbe penalizzare proprio quegli enti territoriali che adottano misure virtuose di contrasto alle ludopatie;

richiamati i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, che mettono in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione di cui al comma 20-decies dell'articolo 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi	
localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906	
Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e	
conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	152
ALLEGATO (Parere approvato)	156

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dopo aver avvertito che il tempo a disposizione della Commissione è limitato, in quanto la Camera dei deputati è convocata, con votazioni, alle ore 15, ed aver quindi rinviato, per la descrizione del contenuto del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato il decreto-legge, nel testo deliberato dal Governo, nella seduta del 5 dicembre scorso, esprimendo alla 5ª Commissione del Senato, su quel testo, un parere favorevole con osservazioni.

Sottolinea che al Senato il testo del decreto-legge è stato oggetto di significative modifiche, che ne hanno accresciuto notevolmente il contenuto, e che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato soltanto ieri sera, con la conseguenza che il tempo a disposizione del relatore per l'approfondimento dell'articolato e per la predisposizione della proposta di parere è stato molto breve.

Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (*vedi allegato*). In particolare, spiega che la condizione contenuta nella proposta di parere è quella che all'articolo 2 sia soppresso il comma 20-*decies*, inserito dal Senato, che penalizza

con riduzioni dei trasferimenti statali le regioni e gli enti locali che adottino misure presuntamente devianti rispetto alle politiche statali in materia di giochi d'azzardo – in particolare quando si tratti di misure tese ad allontanare i cittadini dal gioco d'azzardo – e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali.

Al riguardo, esprime l'avviso che sia necessario incoraggiare – e non certo disincentivare – le regioni e gli enti locali a porre in essere politiche di contrasto della cosiddetta « ludopatia » e a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l'offerta del gioco d'azzardo, ricordando come – in qualità di ministro per la salute del Governo Monti – abbia assunto iniziative precisamente in questo senso.

Ritiene peraltro che – al di là di questa valutazione di merito, che esula dall'ambito di competenza della Commissione – non si possa non rimarcare come la disposizione in questione sia lesiva dell'autonomia delle regioni e degli enti locali e in contrasto con l'assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.

La proposta di parere contiene inoltre tre osservazioni. In particolare, le osservazioni di cui alle lettere a) e b) riproducono due delle tre osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 dicembre scorso sul testo iniziale del decreto-legge. La terza osservazione, che era stata sollecitata dal senatore Laniece, appare invece superata, in quanto l'articolo 2, comma 6, è stato modificato al Senato e nel nuovo testo prevede, tra l'altro, che lo Stato concorra per il servizio reso nel triennio 2011-2013 pagando direttamente a Trenitalia s.p.a. 23 milioni di euro per il 2013. Per il 2014 e per gli anni seguenti la Valle d'Aosta potrà stipulare una convenzione con Trenitalia s.p.a. in relazione a questi servizi e i relativi oneri saranno esclusi, fino a 23 milioni di euro, dal patto di stabilità interno.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera *c*), questa riguarda l'articolo 1, comma 01, il quale prevede che la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 si applichi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano con dodici mesi di ritardo rispetto agli altri enti territoriali, mentre l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 118 dispone invece che la decorrenza e le modalità di applicazione del decreto legislativo stesso nelle autonomie speciali siano stabilite nel rispetto dei rispettivi statuti e in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma. Con l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere si chiede quindi alla Commissione di merito di verificare che il termine di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sia stato definito con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro autonomie costituzionali.

Quanto infine all'osservazione di cui alla lettera d), questa riguarda l'articolo 1, comma 12-ter, il quale obbliga le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli e i limiti finanziari posti dalla legge statale alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, individuando a tal fine specifiche misure di intervento cui gli enti territoriali sono chiamati a ricorrere. Al riguardo è da dire che interventi statali di questo tipo sono considerati dalla Corte costituzionale funzionali al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. La Corte costituzionale ha anche chiarito che il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario costituisce, più che una materia, una finalità assegnata alla legislazione statale e che, a determinate condizioni, questa può incidere sull'autonomia regionale per salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che il legislatore statale può imporre alle regioni vincoli relativi alle politiche di bilancio, ma, in primo luogo, occorre che le disposizioni statali si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente; in secondo luogo, occorre che le disposizioni statali non individuino in modo tassativo gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Il deputato Filippo BUSIN (LNA), pur esprimendo un giudizio sostanzialmente corrispondente a quello del presidente sull'articolo 2, comma 20-decies - relativo alle misure adottate da regioni ed enti locali in materia di gioco d'azzardo - che reputa lesivo delle autonomie territoriali, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole, e questo perché è totalmente contrario al provvedimento e valuta in termini particolarmente negativi soprattutto le disposizioni che prevedono un trattamento normativo differenziato e di preferenza per il comune di Roma, al quale la sua parte politica non riconosce alcun carattere di specialità.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare come il comune di Roma non sia l'unico a trovarsi in difficoltà finanziarie e come siano anzi molti gli enti locali, tanto a nord quanto a sud, che versano in situazione analoga, esprime l'auspicio che il Governo intervenga presto anche in soccorso degli altri enti locali in potenziale dissesto, possibilmente individuando soluzioni che non facciano ricadere sulla collettività nazionale i disavanzi di bilancio di singoli comuni.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) enuncia un giudizio fortemente contrario sul provvedimento in esame, che contiene,

a suo avviso, innumerevoli interventi funzionali esclusivamente a compiacere i diversi referenti del Governo e della maggioranza, quali ad esempio gli interventi relativi all'Expo 2015 e al risarcimento dei danni subiti dalle imprese che lavorano nei cantieri dell'alta velocità. Sottolinea inoltre come i lavori di questa Commissione si stiano svolgendo in contemporanea con quelli della Commissione bilancio della Camera, che esamina il provvedimento in sede referente, con la conseguenza che il parere che questa Commissione esprimerà sarà inevitabilmente tardivo e non porterà alcun reale contributo all'istruttoria dei lavori nella Commissione di merito. Chiede inoltre alla presidenza di verificare che la Commissione sia in numero legale per deliberare.

Renato BALDUZZI, presidente e relatore, rispondendo al deputato Dell'Orco, assicura che la Commissione è in numero legale per deliberare. Quanto al fatto che la Commissione esprima il suo parere solo ora, con il rischio che lo stesso non possa incidere sui lavori in sede referente, sottolinea che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato - e assegnato alle Commissioni - soltanto nel pomeriggio di ieri e che la Commissione bilancio ne ha iniziato l'esame solo questa mattina. Concorda, in ogni caso, con il deputato Dall'Orco quanto al fatto che l'organizzazione dei lavori parlamentari dovrebbe essere rivista in modo da dare all'attività delle Commissioni in sede consultiva il giusto rilievo.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) dichiara che il suo gruppo giudica in modo fortemente negativo l'intero provvedimento in titolo e voterà quindi contro la proposta di parere favorevole del presidente. Quindi, pur consapevole che si tratta di un aspetto estraneo alle competenze della Commissione, segnala – come esempio del tipo di disposizioni che sono contenute nel provvedimento – l'articolo

1, comma 20-sexies decies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013 con il quale si permette agli organi costituzionali, alle amministrazioni statali, alle regioni e agli enti locali di recedere da contratti di locazione di immobili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1906, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative », in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso da questa Commissione, nella seduta del 5 dicembre scorso, sul disegno di legge iniziale, in occasione dell'esame del provvedimento da parte della competente Commissione permanente del Senato (S. 1149);

rilevato che:

il provvedimento, nel complesso e con riguardo alle principali disposizioni, è riconducibile alle seguenti materie attribuite dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: sistema tributario e contabile dello Stato, tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie (lett. e)); ordinamento e organizzazione amministrativa (lett. g)); organi dello Stato e relative leggi elettorali (lett. f)); determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m)); tutela dell'ambiente (lett. s));

il provvedimento interviene altresì nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra ad oggi tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, fermo restando che a decorrere dal 2014 – applicandosi le disposizioni di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il vincolo del cosiddetto « pareggio di bilancio » con decorrenza dall'esercizio finanziario relativo al 2014 – passerà tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario non costituisce propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, chiamata ad intervenire anche per il perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;

la giurisprudenza costituzionale ha pertanto chiarito che, a determinate condizioni, la legge statale può incidere su materie di competenza legislativa regionale, anche residuale, determinando una compressione degli spazi di autonomia legislativa e amministrativa delle regioni (sentenze n. 237 del 2009, n. 159 del 2008, n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005);

in particolare, la Corte costituzionale ha precisato che – per ragioni di
coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza
pubblica complessiva, in connessione con
il perseguimento di obiettivi nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari
– il legislatore statale può imporre alle
regioni vincoli alle politiche di bilancio,
anche se questi ultimi indirettamente vengono ad incidere sull'autonomia regionale
di spesa (sentenze n. 237 del 2009, n. 267
del 2006 e n. 425 del 2004);

per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile considerare come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica disposizioni statali che fissino limiti alla spesa delle regioni e degli enti locali, il consolidato orientamento della Corte costituzionale ne individua due: in primo luogo, occorre che le disposizioni statali si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, occorre che le disposizioni statali non dettino in modo esaustivo gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011, n. 326 del 2010, n. 297, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 289, n. 159 e n. 120 del 2008, n. 181 del 2006, n. 417 del 2005, n. 36 del 2004);

rilevato altresì che:

l'articolo 1, comma 01, dispone che – nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (« Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ») si applichino a decorrere da un termine differito di 12 mesi rispetto al termine previsto per gli altri enti territoriali;

l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano siano stabilite, nel rispetto dei rispettivi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (cosiddetta delega per il federalismo fiscale), e quindi in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del citato articolo 37, che poneva un termine di sei mesi per la conclusione delle procedure pattizie, decorso il quale le disposizioni avrebbero trovato « immediata e diretta applicazione », in quanto tale periodo non era conforme alla delega;

considerato che:

l'articolo 1, comma 12-ter, obbliga le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, con le modalità ivi indicate, vale a dire procedendo nelle sessioni negoziali future al riassorbimento delle somme in questione a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa; le regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 15, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata;

sulla materia della impignorabilità delle somme afferenti ad aziende sanitarie locali e ospedaliere è intervenuta, oltre alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995, anche la sentenza n. 186 del 2013:

premesso che:

è necessario incoraggiare le politiche tese a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l'offerta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, oltre che a contrastare il problema del gioco d'azzardo patologico (cosiddetta « ludopatia »), a tutela della salute e della sicurezza urbana, favorendo le regioni e gli enti locali che assumono misure in tale senso:

rilevato che:

l'articolo 2, comma 20-decies, prevede che - qualora le regioni o gli enti locali con propri leggi o regolamenti intervengano in materia di giochi pubblici riservati allo Stato in modo non coerente con l'assetto regolatorio statale del settore e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali – a decorrere dall'esercizio finanziario successivo gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi sono ridotti in misura corrispondente all'entità delle minori entrate o maggiori spese erariali; le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui i predetti interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici;

la disposizione è suscettibile di ledere l'autonomia legislativa delle regioni, atteso che – essendo l'ambito di intervento delle misure definito in modo generico (« misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore») leggi regionali suscettibili di determinare gli effetti sopra descritti potrebbero essere adottate nel rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, anche perché interventi come quelli per il contrasto della ludopatia sono riconducibili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio (di legislazione concorrente) e a quella dell'assistenza socio-sanitaria (di legislazione residuale), oltre che al potere regolatorio dei comuni, ad esempio in materia di edilizia e urbanistica:

in ogni caso, una riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali avente sostanzialmente carattere sanzionatorio nei confronti di atti delle autonomie territoriali, ancorché in ipotesi lesivi del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, è estraneo al sistema costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le regioni, il quale – come strumento di contrasto, da parte dello Stato, nei confronti di leggi regionali suppostamente illegittime – prevede soltanto, all'articolo 127, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale:

sembra restare tra l'altro attribuito al livello di Governo statale il potere di stabilire sia l'entità delle minori entrate erariali ovvero delle maggiori spese statali, sia la dipendenza causale di tali minori entrate o minori spese dalle misure legislative o regolamentari adottate dalle autonomie territoriali in materia di giochi pubblici riservati allo Stato;

preso atto che:

l'articolo 1, comma 20-vicies-bis, stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuova intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modifi-

cando gli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione – secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012 – al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, previsto dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che ha sostituito l'articolo 8 (in materia di entrate della regione) dello Statuto;

disposizioni analoghe sono contenute nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013 e nel disegno di legge di stabilità 2014, nel quale è stata inserita una disposizione (articolo 1, comma 338-ter) che modifica l'articolo 10 dello statuto della regione Sardegna al fine di consentire alla regione una maggiore manovrabilità della leva fiscale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 5-ter, interviene sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, sia soppresso il comma 20-decies, che prevede, nei confronti delle autonomie territoriali che abbiano adottato « misure in materia di giochi pubblici

riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore », un regime sostanzialmente sanzionatorio incompatibile con l'assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali;

e con le seguenti osservazioni:

a) si invita la Commissione di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione, laddove dispone che la Repubblica « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

b) si invita la Commissione di merito a verificare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 15, con la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013;

c) con riferimento all'articolo 1, comma 01, verifichi la Commissione di merito che il termine di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ivi richiamate sia stato definito con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro autonomie costituzionali;

d) con particolare riferimento all'articolo 1, comma 12-ter, valuti la Commissione di merito la possibilità di rimettere alle autonomie territoriali l'individuazione delle misure necessarie per conseguire il recupero delle somme indebitamente erogate al personale.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. Esame C. 1906 Governo – approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione)	3
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. Emendamenti C. 1542-1408-1737-A	16
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione)	16
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	23
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	26
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e approvazione – Parere favorevole con condizioni)	29
ALLEGATO (Parere approvato)	33
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866-ter Governo (Esame e conclusione)	35
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	37

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abbA (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	47
SEDE REFERENTE:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	48
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	59
SEDE REFERENTE:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	53
AVVERTENZA	58
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	95
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio)	99
SEDE CONSULTIVA:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	100
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906, Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	104
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	111
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle) .	112
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	114
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	115
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	122
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	124

156

X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	126
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva. COM(2013) 407 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale)	132
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale del relatore)	134
ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)	137
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	140
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	144
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	145
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	152

ALLEGATO (Parere approvato)



17SMC0001480